


prot. DSA-2007-0026026 del 03/10/2007

Comitato per Taranto

c/o PeaceLink
casella postale 2009
74100 Taranto

e-mail:
comitatopertaranto@yahoo.it

*lipu - Nicola
Fagnano
20/10/07*



QUESTA NOTA È PRODOTTA DALLE SEZIONI LOCALI DI

- AIL - AMICI DI BEPPE GRILLO - ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA
- CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO - CIRCOLO CULTURALE CORIFEO
- COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA - COMITATO PER TARANTO
- COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA - CONFEDERAZIONE COBAS - FGC
- GIOVANI COMUNISTI - GIUSTA TARANTO - IL CORMORANO - ITALIA NOSTRA
- LEGAMBIENTE - LIBERA - LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
- OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE
- TARANTOVIVA - UIL - WWF - E DA SINGOLI CITTADINI




Taranto 19 settembre 2007

C. di G.

Al On. Avv. ALFONSO PECORARO SCANIO
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

On. Prof.ssa LAURA MARCHETTI
Sottosegretario M.A.T.T.M.

Dr. GIUSEPPE LO PRESTI
RUP per l'AIA dello Stabilimento Ilva di Taranto
Minambiente - Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA



Oggetto: Osservazioni sulla domanda di AIA di Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto

Con raccomandata A.R. del 10.8.2007, il Comitato per Taranto, di intesa con i Rappresentanti Provinciali di UIL e di 8 Associazioni ambientaliste locali integrate da Legambiente Nazionale, ha inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ex D. Lgs. 59/2005 art. 5 comma 8, le "Primissime Osservazioni" sulla "Domanda di AIA" presentata da Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto.

Tali "Primissime osservazioni" sono scaturite dall'esame, parziale per il poco tempo a disposizione, della documentazione scaricata dall'apposito sito DSA/aia; esse

del...

sono state inoltrate nei termini di legge, a scampo di equivoci e per neutralizzare eventuali cavilli volti a respingere tali osservazioni del "pubblico" perché giunte "fuori tempo massimo".

Sulla questione della informazione e partecipazione del "pubblico" in merito alla procedura AIA, *"la tempistica non è cogente e rigorosa come indicato nella legge. I tempi sono molto più lunghi (dato il numero impressionante di richieste di autorizzazioni) e le osservazioni possono essere trasmesse al Ministero o all'APAT (che è incaricata di svolgere la fase di screening delle istruttorie)"*.

Alla presente nota è annesso il fascicolo allegato B - "Osservazioni sulla domanda di AIA di Ilva SpA - Stabilimento di Taranto" che contiene anche la sostanza della precedente raccomandata A.R. del 10 agosto 2007 e fa parte integrante ed essenziale della presente nota. Tali "Osservazioni", che completano ed integrano le precedenti, sono frutto dell'esame completo della documentazione scaricata dal sito DSA/aia (circa 4.000 pagine/1.300.000 byte). Nel fascicolo allegato B scendiamo anche nei dettagli delle questioni, il che rende il documento abbastanza ponderoso: la "SINTESI" in allegato A consente una più agevole e spedita conoscenza delle argomentazioni più importanti ed è suddivisa in:

- 1 - INADEMPIENZE PROCEDURALI
- 2 - LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI
- 3 - PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA
- 4 - CRITICITA' ED OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE

A conclusione del nostro lavoro, riteniamo che la documentazione per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto sia incompleta, omissiva e, comunque, non rispondente ai requisiti fissati dai D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, ulteriormente specificati nella "Guida alla compilazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale".

Per risolvere la complessa e, per alcuni aspetti, drammatica situazione di Taranto e dello stabilimento Ilva di Taranto di proprietà della famiglia Riva, riteniamo che il Ministro debba rompere gli indugi ed imprimere una svolta immediata e risolutiva per affrontare l'impatto ambientale dell'Ilva di Taranto, di indiscutibile gravità. Chiediamo al Ministro di adottare la linea che la legge prevede nel comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005, che sembra tagliato su misura per l'Ilva di Taranto. D'altro canto, tale possibilità fu presa in considerazione prima in una riunione al Ministero nel mese di luglio 2005 e poi nella prima riunione del 12 dicembre 2005 dell'apposita Segreteria

tecnica: non si conoscono le ragioni per cui la cosa non ebbe seguito.

Attualmente, per affrontare le criticità della situazione, riteniamo che l'adozione della linea del già citato comma 20 sia risolutiva. In tal modo lo Stato, insieme a Regione, Provincia e Comuni interessati, ridiventerà coprotagonista della siderurgia tarantina con la Proprietà privata che dovrà precisare strategie e piani e firmare un impegno solenne, immodificabile e garantito. Per tutto questo contiamo sul deciso intervento dell'Alta Autorità politica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Distinti saluti

Organizzazioni territoriali di
AIL - AMICI DI BÉPPE GRILLO - ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA
CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO - CIRCOLO CULTURALE CORIFEO
COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA - COMITATO PER TARANTO
COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA - CONFEDERAZIONE COBAS - FGCI
GIOVANI COMUNISTI GIUSTA TARANTO - IL CORMORANO - ITALIA NOSTRA
LEGAMBIENTE - LIBERA - LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE
TARANTOVIVA - UIL - WWF - E DA SINGOLI CITTADINI

Firme di rappresentanti, membri delle organizzazioni su indicate e di singoli cittadini

TARANTOVIVA
Aldo Felice

Presidente p.l.
Associazione "Corifeo"
M.A.S.S.A.F.R.A.

GIUSTATARANTO
Berardo

COMITATI DI QUARTIERE
Berardo

AD 4 TOMASIECCHIO
Tommaso

U.I.L. SEZIONE DI TARANTO
Via De Cesare, 3
099.4533289 - Fax 099.4528821
E. 90035400739

CONF. COBAS
Giancarlo

LIPU
Paolo

AMICI DI BÉPPE GRILLO MEETUP TARANTO
Francesco

GIOVANI COMUNISTI (BRIGATI PISO)
Carla Stefania Pernis

PEACELINK
Alessandro

ANTONETTA PODDA
Lucia Palmisano

LIBERO OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ
Pernis

PEACE LINK
Alessandro

LUIGI VALMIRANO

Organizzazioni territoriali di

AIL – AMICI DI BEPPE GRILLO – ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA
CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO – CIRCOLO CULTURALE CORIFEO
COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA – COMITATO PER TARANTO
COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA – CONFEDERAZIONE COBAS – FGCI
GIOVANI COMUNISTI - GIUSTA TARANTO – IL CORMORANO – ITALIA NOSTRA
LEGAMBIENTE - LIBERA – LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE
TARANTOVIVA – UIL – WWF - E SINGOLI CITTADINI

SINTESI

DI

“Osservazioni sulla domanda di AIA di Ilva SpA - Stabilimento di Taranto”

1. “INADEMPIENZE PROCEDURALI”

E' indispensabile che il Ministero intervenga con la massima urgenza per porre rimedio alle “Inadempienze procedurali” segnalate nel Cap. I del fascicolo Allegato

B. Tra esse, evidenziamo le seguenti.

- a. Chiediamo di conoscere ragioni e responsabili del grave ritardo dell' “avvio della procedura AIA per Ilva Taranto”, ritardo che ha “bruciato” 4 degli otto mesi disponibili per emettere l'AIA. In più, il 14 settembre 2007 ci siamo accorti che nel sito DSA/aia di Minambiente è “sparito” il documento DR013_02 “Rapporto conclusivo dell'attività ispettiva ai sensi del D.M. 5 novembre 1997”, già contenuto nella cartella “Altro” della documentazione di Ilva Taranto e da noi già “scaricato”. Molto importante per l'AIA, lo commentiamo nel punto 3.
- b. In ossequio alla Convenzione di Aarhus, riteniamo che ai “Gestori” debba essere imposto di pubblicare l' “annuncio pubblico dell'avvio della procedura AIA” anche su 2 quotidiani locali di maggiore diffusione nel luogo interessato anziché soltanto su un quotidiano nazionale con il rischio che “il pubblico veramente interessato” rimanga all'oscuro di tutto, come stava per accadere a noi a Taranto.
- c. Riteniamo che debba essere resa disponibile la documentazione “riservata” o “secretata” per il pubblico, senza ragionevoli motivi o per errore/omissione.
“Solo a valle di un approfondimento che coinvolga gestore, autorità competente, amministrazioni interessate e pubblico, potrà determinarsi se il contenuto informativo di seguito descritto è sufficiente alla conclusione del

procedimento autorizzativo, ovvero se risulta necessario richiedere integrazioni alla documentazione già fornita”.

- d. Per rispettare il “principio di accessibilità”, si deve rendere più facile e più intuitivo l’accesso ai contenuti del sito DSA/aia di Minambiente, rendendoli così disponibili anche al “pubblico” non “specializzato in informatica”. Il sito, inoltre, va completato con l’elencazione degli “Avvisi pubblici di avvio del procedimento di rilascio di AIA”. Ad oggi, su Taranto non c’è nulla: solo curiosando tra le domande AIA di tutta l’Italia si trovano le domande di Ilva, ENI ed Edison, ma non di Cementir, fonte anch’essa di inquinamento.

Intanto, opportuno disporre che aia@pec.minambiente.it risponda alle richieste di informazioni da parte di “pubblico” anche se privo di “e – mail certificata”; in altre parole bisognerebbe fare in modo che almeno la struttura di Minambiente sia totalmente in linea con “Aahrus” e con gli obblighi verso il “pubblico”.

2. “LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI”

Riteniamo opportuno che il Ministero si attivi per eliminare o superare “Lacune e ritardi legislativi” illustrati nel Cap. II del fascicolo Allegato B. Tra essi, evidenziamo i seguenti.

- a. Riteniamo indispensabile che il Ministero promuova ed ottenga la doverosa correzione legislativa che adegui il limite di emissione di diossina per gli impianti siderurgici italiani a quello vigente in Europa. E’ incomprensibile come tale gravissima incongruità non sia stata ancora eliminata nonostante segnalazioni varie e addirittura interrogazioni parlamentari inascoltate. Ancora più sconcertante è constatare che, nella normativa nazionale per gli inceneritori, il limite di emissione della diossina è analogo a quello di riferimento per la siderurgia europea: non è noto chi e perché è riuscito a dimostrare al Legislatore nazionale che agli Italiani certe dosi di diossina fanno male non in assoluto ma a seconda del “produttore di diossina”. Al contrario, la regione Friuli Venezia Giulia, per la “diossina siderurgica”, *motu proprio*, ha imposto limiti analoghi a quelli europei, molto più bassi di quelli nazionali.

Nelle more degli adeguamenti legislativi nazionali, la DSA di Minambiente, per obbligo morale nei confronti della comunità tarantina e dei lavoratori della stessa Ilva che subiscono emissioni di diossina dall’impianto di agglomerazione di Ilva in quantità molto più elevata rispetto ai limiti imposti in Friuli Venezia

Giulia, deve rimediare a tali assurdità utilizzando il potere conferito dall'art. 8 del D. Lgs. 59/2005 alla "autorità competente" al rilascio dell'AIA per l'Ilva di Taranto. Chiediamo, quindi, che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'ILVA siano fissati, per la diossina, limiti analoghi a quelli "europei/friulani" per cui, anche per le emissioni dall'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto, varrà il limite di 0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato (valore espresso in tossicità equivalente).

Sottolineiamo, inoltre, che i rilievi eseguiti a giugno 2007 da ARPA Puglia hanno evidenziato un valore medio di diossine di 11,1 ng/m³ espresso in tossicità equivalente, che supera di ben 27 volte il limite di 0.4 ng/m³ adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto questo, con rilievi effettuati in giorni e fasce orarie in cui fotografie e filmati amatoriali, diffusi pubblicamente, hanno evidenziato un momentaneo mutamento della "fumosità" della ciminiera dell'agglomerato, alta 210 metri e visibile da chiunque.

L'assoluta pericolosità delle diossine richiede, inoltre, che nell'AIA sia prescritto anche il monitoraggio in continuo 24 ore su 24 ad opera di ARPA Puglia o APAT, con istituti ed esperti assolutamente indipendenti dall'Ilva stessa. Sappiamo che la tecnologia di oggi consente prelevamenti giornalieri ed analisi che verificano la presenza di diossine e di altri microinquinanti altrettanto pericolosi per la salute umana.

Ci conforta la "Relazione tecnica preliminare" sul monitoraggio dei fumi dell'impianto di agglomerazione di Ilva Taranto, pubblicata sul sito di ARPA Puglia il 17 settembre: sottoscriviamo in pieno le "raccomandazioni e proposte" finali sulla diossina anche perché la maggior parte di esse ricalcano quanto noi stiamo segnalando, scrivendo e chiedendo da mesi e che abbiamo ripetuto in questi documenti. Chiediamo che il Ministero accolga le "raccomandazioni e proposte" di ARPA Puglia e le trasformi subito in atti normativi e in "prescrizioni" per l'Ilva di Taranto, in anticipo rispetto al rilascio dell'AIA che, realisticamente, richiederà molto tempo.

- b. Vista la sottovalutazione generale del fenomeno "mercurio", chiediamo al Ministero di verificare che le Aziende interessate effettuino sul serio il controllo del "mercurio" che, attraverso emissioni in atmosfera e scarichi idrici, potrebbe essere diffuso nell'ambiente e in mare. Stando agli studi effettuati nel mondo, il



“mercurio” è un inquinante che potrebbe essere emesso, in quantità piccole ma dannosissime, dagli impianti del ciclo siderurgico integrale e quindi anche dall’Ilva di Taranto.

Il database INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) per la grande industria italiana stima una dispersione in atmosfera di 2821 chilogrammi di mercurio, di cui il 49% (circa 1385 Kg) dovrebbe provenire da Taranto. Disaggregati i dati statistici, è stato possibile determinare che tutti i 1385 chili di “mercurio tarantino” sarebbero da attribuire proprio allo stabilimento Ilva di Taranto. Secondo i dati INES, la quantità di “mercurio” versata nei mari di Taranto sarebbe passata dai 118 chili del 2002 ai 665 chili stimati per il 2005. Con tali dati, Taranto ed Ilva si aggiudicherebbero un altro record negativo a livello nazionale. In attesa che si stabilisca con chiarezza se in mare ed in atmosfera c’è “mercurio” e da dove arriva, è quanto mai opportuno che nell’AIA per Ilva Taranto sia sancita l’adozione di specifici controlli puntuali e di BAT idonee a raggiungere l’obiettivo europeo di “emissioni zero”, con un cronoprogramma vincolante.

- c. Il Ministero deve affrontare risolutamente il grave problema dei limiti alle emissioni uguali per tutte le portate, senza alcuna considerazione delle quantità in assoluto. Ad esempio, il limite di immissione di mercurio in acque superficiali è di $< 0,005$ mg/l, valore fissato nel D. Lgs. 152/2006 che conferma quello del D.Lgs. 152/1999: prendendo in considerazione il solo 1° canale di scarico, che ha una portata di 130.000 mc/h, l’ILVA potrebbe scaricare circa $5.000 \div 6.000$ Kg./anno di mercurio stando sempre entro i limiti di legge. Il che è proprio un’assurdità a cui bisogna finalmente mettere riparo. La stessa considerazione vale per tutti gli altri metalli pesanti (cromo, manganese, nichel, piombo, rame, cadmio) che l’Ilva, come chiunque scarichi con grandi portate orarie, potrebbe scaricare in mare quantità industriali di inquinanti ma stando sempre nei limiti di legge. Questa assurdità è stata segnalata fin dalla emissione della legge Merli.
- La stessa assurdità vale per l’emissione di mercurio in atmosfera, il cui limite di 0,01mg/Nmc porterebbe, per esempio, con la portata di 3.400.000 Nmc/h di fumi di AGL/2 a emettere in atmosfera centinaia di Kg/anno di mercurio, che in assoluto sono un’enormità, stando sempre sotto il limite di legge.

- d. Si auspica che il Ministero costituisca subito e faccia funzionare lo specifico "Osservatorio IPPC", al quale la legge attribuisce anche la finalità di agevolare *"acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale"*. Nel frattempo procederà la realizzazione di un prototipo di portale tipo Internet, di recente commissionata ad un Consorzio universitario.
- e. Esiste una quantità incredibile di norme ed una miriade di Enti e Strutture pubbliche preposte ad autorizzare, esprimere pareri, effettuare vigilanza e controllo sui fatti ambientali, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il "pubblico" non specialista che voglia capire e valutare, ad esempio, una qualsiasi "Determinazione" di Dirigenti di Istituzioni pubbliche preposti al settore ecologia, entra in uno scoraggiante labirinto. La prof.ssa Rita Cellarino, attuale Direttore scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, fin dal 2002 ha fotografato la "babele" tutta italiana del settore, che consente fantasiosi escamotage e che non è stata modificata in maniera significativa dai D. Lgs. 59/2005 e 152/2006. Il cosiddetto "Codice dell'ambiente", edito ed aggiornato annualmente da *Il Sole 24 Ore SpA*, rende bene la situazione: è un unico volume più alto che largo, di oltre 4200 pagine, pur essendo stampato con caratteri "da lente d'ingrandimento" e pur presentando, spesso, leggi e decreti privi dei corposi allegati. Riteniamo che il Ministero debba avviare una vigorosa azione di snellimento, semplificazione e razionalizzazione della materia ambientale.
- f. Come esempio di inefficacia della "babele ambientale", citiamo il caso del monitoraggio per valutare e gestire la qualità dell'aria di Taranto. Si tratta di un'attività regolata da: (i) decreto legislativo 4.8.1999 n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE; (ii) decreto ministeriale 2.4.2002 n. 60 di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente; (iii) decreto legislativo 21.5.2004 n. 183 sull'ozono. A partire dal 2004 i dati sulla qualità dell'aria sono rilevati dalla rete regionale (Progetto Simage), elaborati dai tecnici di ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto ed inviati con cadenza mensile a Provincia di Taranto e Regione Puglia. Tre anni di dati molto importanti accuratamente custoditi nei cassetti istituzionali. Il "pubblico" ha potuto conoscerli solo con l'arrivo del nuovo

Direttore Generale che li ha resi disponibili on line sul sito di ARPA Puglia. Ci è stato così possibile esaminare quei rapporti mensili.

In base al D.M. 2.4.2002 n. 60, dal 1° gennaio 2005 il valore di 50 microgrammi/mc di PM10 non deve essere superato più di 35 volte l'anno.

Sono veramente allarmanti i dati dalla stazione di rilevamento di via Archimede nel quartiere Tamburi, notoriamente l'area più critica e più vicina all'Ilva:

- nel 2005, nei mesi da maggio a ottobre, ci sono stati n. 53 superamenti, con punte fino a 138 mg/mc in agosto; non c'è chiarezza sui dati da gennaio ad aprile e mancano i dati di novembre e dicembre. E' realistico pensare che il totale dei superamenti è intorno a 70;
- nel 2006 ci sono stati n. 78 superamenti con punte tra 109 e 149 mg/mc a febbraio, maggio, luglio, settembre.
- nel 2007 ci sono stati n. 8 superamenti da gennaio a marzo. Non sono disponibili i dati dei mesi successivi, ma è realistico pensare che il dato complessivo del 2007 non sarà diverso da quello degli anni precedenti.

Da considerare inoltre che nel 2006, il superamento complessivo di 35 volte l'anno ha riguardato, sia pur di poco, anche il rilevatore posto nel più lontano quartiere Paolo VI.

Le norme dell'Europa, dello Stato italiano (D.Lgs. 351/99) e della regione Puglia stabiliscono con meticolosità quello che le Istituzioni pubbliche e le imprese interessate devono fare in questi casi: a Taranto non succede nulla.

- g. Con il Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 in Italia è stata adottata la Direttiva europea 65/96/CE del 1996, la cosiddetta IPPC europea originaria. L'art. 4, comma 11 del Decreto stabiliva che tutti gli impianti italiani dovessero essere in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 30 ottobre 2007, data fissata nella IPPC europea del 1996. Il successivo D. Lgs. 59/2005, che ha integrato e sostituito il D. Lgs. 372/1999, non ha modificato né i contenuti dell'AIA, né la data entro cui gli impianti dovevano esserne in possesso.

In Italia, e quindi anche nell'Ilva di proprietà della famiglia Riva, la scadenza ultimativa del 30 ottobre 2007, era nota fin dal 1999, come pure era noto che l'impianto privo di AIA avrebbe potuto proseguire nell'esercizio provvisorio solo dietro proroga tassativamente non superiore a 6 mesi. Le informazioni sulla



procedura per l'AIA di Ilva Taranto ci sono state celate fino agli inizi di agosto 2007 in violazione agli obblighi di trasparenza e di consultazione della Convenzione di Aarhus e della stessa normativa AIA, come se si volesse far trovare la città di fronte al fatto compiuto dell'AIA rilasciata all'Ilva entro il 30 ottobre 2007. Attualmente, considerato lo spessore dell'insieme delle nostre osservazioni, di cui diremo più avanti, riteniamo che difficilmente DSA di Minambiente sarà nelle condizioni di emettere l'AIA e che non sarà sufficiente neanche la proroga di sei mesi, cioè fino al 30 aprile 2008. Non è né pensabile né auspicabile che il 30 aprile 2008 qualcuno possa ordinare all'Ilva di fermare gli impianti perché privi di AIA. La priorità assoluta è quindi che il Ministro, per l'AIA di Ilva Taranto, decida di seguire il percorso del comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005 in base al quale *“possono essere conclusi, di intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”*. Sarà così possibile ottenere dalla proprietà privata la precisazione di strategie e piani attendibili, in un accordo/impegno solenne, immodificabile e garantito.

Pensiamo che in Italia ci saranno altre situazioni come quella di Ilva Taranto e che il Ministero starà valutando la possibilità/opportunità di definire con la Commissione Europea come comportarsi e quali provvedimenti assumere nei confronti delle imprese che il 30 ottobre 2007 saranno prive di AIA, per evitare allo Stato italiano di essere accusato davanti alla Corte Europea. Una soluzione potrebbe essere il ricorso massiccio al comma 20 dell'art. 5 del Decreto legislativo 59/2005, che noi chiediamo di applicare immediatamente al caso Ilva di Taranto.

3. “PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA”

Le attività dei “Preliminari della domanda di AIA”, commentate nel Cap. III del fascicolo allegato B, sono state svolte con notevole impiego ed impegno di risorse pubbliche. Nei rapporti finali presentati dalla Segreteria Tecnica (Gruppi Ristretti Tecnici) e dalla Commissione ministeriale (sulla sicurezza in stabilimento) è segnalata una lunga serie di inadeguatezze, incongruenze, criticità, contraddizioni e osservazioni, emerse a seguito di esami documentali e di sopralluoghi in campo. Si



tratta di temi, particolarmente rilevanti nei riguardi dell'AIA, in merito ai quali non si trovano riscontri positivi nella documentazione presentata dall'Azienda che, così, ha disatteso l'implicita sollecitazione a "mettere in ordine la casa".

Rileviamo che "mettere in ordine la casa" poteva e doveva essere fatto dall'Azienda indipendentemente dai D. Lgs. 59/2005 e 152/2006. Tali Decreti Legislativi non hanno fissato "nuovi impegni" per le Aziende, ma hanno fornito solo integrazioni e puntualizzazioni delle precedenti norme, che risalgono al 1996 e 1999 (vedi precedente punto 2. e), di per sé chiare ed ottemperabili se lette ed interpretate con spirito costruttivo e responsabile.

Le "raccomandazioni disattese", di tipo impiantistico o gestionale, sono talmente pesanti che non potranno che trasformarsi in "blocchi da rimuovere" prima di concedere l'AIA. Ne citiamo alcune per una maggiore consapevolezza.

a. Alcune "inadempienze aziendali" rispetto al Rapporto Tecnico Finale (GRT)

- Mancano indicazione e separazione tra interventi di reale adeguamento alle BAT e interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, rifacimenti impiantistici, miglioramenti qualità, ecc..
- Mancano dati e valutazione di ARPA sulla parte di cokeria già "adeguata".
- Mancano lo studio specifico su PCCD/F in AGL e le POS transitorie per rientrare nei limiti già ottenuti da altri (Ndr: ad es. CORUS in Inghilterra).
- Mancano le procedure sulle emissioni anomale conseguenti a disservizi come fumate nere o rosse provenienti da COK, AFO, ACC, di giorno e più spesso di notte, procedure per capire la causa iniziale dell'evento, valutarne le conseguenze e porvi rimedio, perché non si ripeta.
- E' stato disatteso l'impegno ad adottare, nel periodo di realizzazione delle modifiche, soluzioni gestionali transitorie per ottenere subito i risultati che verranno raggiunti con la realizzazione delle BAT individuate.
- E' stato disatteso l'impegno ad adottare POS transitorie per impianto biologico, torri di spegnimento e caricatrici delle cokerie, per le linee di agglomerato ed anche per gli impianti AFO, ACC, SMP, ecc. dove le criticità ambientali sono tante e molto rilevanti.
- Mancano i riferimenti ai livelli produttivi, dato che le emissioni a 7 milioni di tonnellate/anno di acciaio liquido sono ben diverse sia da quelle a 9 milioni di tonn/anno sia da quelle a 15 milioni di tonn/anno.

Alla fine del Rapporto della Segreteria Tecnica è allegato un documento che non è improprio definire un "colpo di teatro" del dirigente del settore ecologia della Provincia di Taranto, rivelatore, però, di un comportamento che riteniamo scorretto e lesivo degli interessi pubblici. Questo dirigente fa firmare ad un proprio subordinato ("d'ordine") e spedire al Ministero/DSA una lettera ufficiale che appare come una "presa di distanza" su questioni molto gravi rispetto a quanto è scritto o non scritto in proposito nel "Rapporto Finale" della Segreteria Tecnica. Da notare che tale Rapporto risulta sottoscritto per la Provincia di Taranto proprio da quel dirigente. Ogni commento è superfluo, ma non sarebbe superflua un'indagine ministeriale su contenuti, motivazioni e responsabilità di quella lettera e della Segreteria Tecnica.

Rileviamo, infine e con una certa preoccupazione, che nella Segreteria Tecnica c'è una nutrita presenza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.

- b. Alcune "inadempienze aziendali" rispetto al Rapporto degli Ispettori
- Non risultano eliminate le criticità impiantistiche e strutturali segnalate.
 - Mancano le Procedure per identificazione, valutazione e prevenzione degli incidenti rilevanti e relativa informazione e formazione di tutti i dipendenti.
 - Non risultano adeguate le risorse assegnate alla sicurezza.
 - Mancano le procedure inerenti la pericolosità di sostanze e processi.
 - Manca il piano rivolto alla riduzione dei rischi e conseguentemente degli incidenti (elementi "critici", piani di manutenzione e controlli).
 - Non risulta modificata la procedura sui "Permessi di lavoro" né realizzato il "tutoraggio" verso i lavoratori delle imprese terze sulla sicurezza.

La stessa Commissione, rilevato che le proprie "raccomandazioni" sono la ripetizione di quanto avevano già fatto, invano, due precedenti Commissioni, propone all'Autorità di controllo di convertirle in "prescrizioni".

L'ultima "Raccomandazione" merita di essere riportata integralmente per il suo valore emblematico nei confronti del miglioramento dell'impatto ambientale: *"Infine la Commissione ritiene opportuno che da parte della Società sia costantemente valutato l'impatto sulle persone e sull'ambiente delle emissioni in atmosfera derivanti dai cicli produttivi"*.



Come già detto, il 14 settembre abbiamo constatato che il "Rapporto attività ispettiva (D. M. 5 novembre 1997) in Ilva Taranto" è "sparito" dal sito di DSA/aia di Minambiente.

4. "CRITICITÀ E OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE"

Tra le "Criticità e omissioni nella documentazione" illustrate nel Cap. IV del fascicolo Allegato B, sottolineiamo le principali pecche rilevate .

a. Sintesi non tecnica

La "Sintesi non tecnica" non è idonea agli scopi fissati dalla legge in quanto, tra l'altro: (1) è eccessivamente "riservata", le informazioni scarseggiano e in molti casi mancano completamente; (2) non cita mai né diossina, né benzene che sono due inquinanti verosimilmente presenti nelle emissioni in atmosfera e correlati all'insorgenza di gravi malattie come leucemie, linfomi e mielomi; (3) ignora completamente il "mercurio". Necessita, quindi, una nuova edizione con inquinanti emessi, relative quantità e BAT da adottare, esposti in modo puntuale ma semplice, per consentire vera partecipazione al "pubblico inesperto".

b. Scheda A

La scheda A va revisionata e completata alla luce delle puntuali pecche indicate nel Cap. IV - 2 del fascicolo Allegato B. Tra esse segnaliamo le seguenti.

- Poiché trattasi di 1^a AIA, di ciascuna attività produttiva dovrebbero essere forniti i dati degli ultimi tre anni anziché di un solo anno.
- E' indispensabile che il Gestore motivi nel "Commento" la differenza tra "Capacità di produzione" e "Produzione effettiva" dei vari impianti, specialmente se la "capacità di produzione" corrisponde a un assetto impiantistico diverso da quello per il quale si chiede l'AIA.
- La Zincatura a caldo è un'attività iniziata nel 2002, per cui, essendo un "impianto nuovo", vanno presentate le analisi sviluppate in sede di VIA.

c. Allegati alla scheda A

Gli allegati vanno revisionati e completati, emendandoli delle puntuali incongruenze ed anomalie indicate nel Cap. IV - 3 del fascicolo Allegato B. Tra esse segnaliamo le seguenti.

- Sono scaduti il 30 aprile 2007, e non è noto se sono stati rinnovati, i certificati emessi da IGQ e IQNET/CISQ. Essi, comunque, escludono le aree Ghisa e Acciaieria, proprio dove l'impatto ambientale è più rilevante.

- Ilva SpA ha presentato la domanda di AIA il 28 febbraio 2007, con la concessione quinquennale di 20 pozzi scaduta da oltre 8 mesi. Si tratta di cosa piccola, ma emblematica dell'attenzione dedicata a queste faccende da Concessionario, Concedente e Organismi di vigilanza e controllo.
- La questione degli "Scarichi a Mar Grande" di Ilva SpA è molto delicata e complessa, indipendentemente dai risvolti di tipo giurisdizionale (TAR, Consiglio di Stato, ecc.): in estrema sintesi, dall'esame dei documenti emerge una illegittima "forzatura" delle autorizzazioni a scaricare tutte insieme acque reflue, di raffreddamento ed acque meteoriche, contro norme nazionali e regionali. Lascia perplessi il fatto che il Comitato Tecnico e lo stesso Dirigente responsabile della Determinazione di autorizzazione si siano "accontentati" della citazione di precedenti Determinazioni.
- Anche nel campo delle emissioni in atmosfera, l'esame dei documenti ha messo in luce la "forzatura" del rilascio di autorizzazioni da parte di Concedenti forse non legittimati a farlo. Sconcerta, ad esempio, che il Dirigente della Regione Puglia abbia deciso di emettere Determinazioni molto importanti "*nelle more del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999*", senza neanche ottenere il previo parere della DSA o di un Organismo giurisdizionale sulla legittimità del suo operare.
- Sembra opportuno verificare che tra i rifiuti solidi andati in discarica non ci siano polveri da elettrofiltri di AGL, per l'eventuale presenza di diossina il cui "ingresso" in discarica non è autorizzato.
- Sarebbe interessante effettuare una rigorosa verifica puntuale sul rispetto effettivo da parte di Ilva SpA di vincoli e prescrizioni. Oltretutto, a controlli e verifiche è preposta una dozzina di Enti di Stato e di Amministrazioni locali oltre ARPA Puglia che, notoriamente dotata di risorse insufficienti, dovrebbe fare migliaia di controlli, verifiche ed analisi solo in Ilva Taranto.
- Sulla questione degli olii e grassi esausti da smaltire, sarebbe interessante stabilire, ad esempio per gli ultimi tre anni, dove va a finire la differenza tra la quantità di olii e grassi acquistata nell'anno per rabbocchi, sostituzioni, ecc., e la somma della quantità di "concenerimento di esausti in AFO", della quantità di esausti eventualmente conferita ad altri e della quantità comunque

posta in discarica. Tale differenza, presumibilmente notevole, si dovrebbe trovare a magazzino o, più probabilmente, sarebbe da cercare nel suolo, in falda e a mare.

- Non è dato conoscere l'esito delle domande fatte da Ilva alla Regione Puglia per un "T/alternatore utilizzante vapore di recupero" e per il progetto di un "Nuovo impianto di zincatura a caldo". Tali impianti non hanno vita autonoma nel centro siderurgico per cui è illegittimo trattarli come "impiantini" soggetti a VIA regionale, anziché come modifiche al ciclo siderurgico soggette a VIA nazionale.
- Dopo sette anni è ancora molto lontano dall'essere concluso l'iter della "caratterizzazione" del sito di insediamento di Ilva SpA che rientra nel "sito di interesse nazionale" perimetrato dal D.M. 10.1.2000. E' ancora in corso la stesura della Relazione finale, nel frattempo, è subentrato il D. Lgs. 152/2006 che ha innovato parecchio il quadro delle bonifiche da fare.
- Sconcerta, in ogni modo, la limitata presenza di "sforamenti" registrati nelle analisi condotte da Ilva, comunque non ancora validate da ARPA Puglia che in qualche caso ha registrato risultati. La caratterizzazione effettuata in terreni e falde limitrofi a quelli Ilva ha dato risultati nettamente peggiori e allarmanti. Ci dicono di imprese dell'area industriale, limitrofa al sito di Ilva, in grosse difficoltà con la caratterizzazione del proprio sito nel cui sottosuolo e falda si trova tanto olio che realisticamente arriva da altre parti. A Bagnoli hanno constatato che l'inquinamento del sottosuolo ha raggiunto profondità inverosimili. Non è credibile che il sottosuolo di Ilva sia incontaminato.
- Non è completata l'analisi di rischio, in cui, di particolare rilievo sono i 6 sondaggi effettuati per verificare la contaminazione di "mercurio": su tale possibile inquinante, a giugno 2007, c'è stata la denuncia/querela di Ilva SpA contro tre ambientalisti di Taranto per "procurato allarme".

d. Scheda B

Con raccomandata A.R. del 3 settembre 2007, il RUP è stato diffidato a rendere immediatamente disponibili al pubblico i file della Scheda B, irragionevolmente dichiarati "riservati" dal Gestore. A oggi non c'è ancora alcuna risposta.

e. Allegati alla scheda B

Il Gestore non si è attenuto alle istruzioni della "Guida alla compilazione della

domanda di AIA” ed ha sbagliato l'impostazione dell'allegato B.18, con ripercussioni anche su scheda e allegati C. Tale errore si aggiunge all'abuso commesso con la scheda B. In attesa di conoscere il contenuto della scheda B, riteniamo che gli allegati presentati debbano essere comunque revisionati, completati ed integrati eliminando le puntuali pecche indicate nel Cap. IV – 5 del fascicolo allegato B. Tra esse segnaliamo le seguenti.

- La produzione effettiva degli impianti, nell'anno di riferimento, è notevolmente inferiore alla capacità produttiva dichiarata per cui il Gestore deve fornire anche le stime di consumi ed emissioni associati al funzionamento dell'impianto alla sua “capacità produttiva”.
- Nella descrizione del ciclo dell'agglomerato non c'è una sola parola sulla selezione e preparazione dei cosiddetti “recuperi”, mentre è proprio nei “recuperi” che possono trovarsi materiali contenenti in qualche modo il “mercurio” e il “cloro” che in un processo di combustione ad alta temperatura com'è quello dell'agglomerato si trasforma nelle micidiali diossine. In chi ha qualche esperienza operativa di agglomerato e di “caccia ai cloruri” sorgono domande: Come controllano gli impianti di disoleazione delle scaglie di laminazione? I fanghi delle acciaierie? I “recuperi” dai parchi primari probabilmente inquinati da acqua di mare? I “fini” di produzione non inviabili in AFO? Viene rimessa in ciclo la polvere catturata nell'ultimo stadio della “filtrazione” in AGL, ricca di cloruri e forse pure di diossine? Se non la rimettono in ciclo dove va a finire? E' assolutamente necessario che Ilva adotti e faccia conoscere anche al “pubblico” la rigorosa procedura sulla selezione e preparazione dei “recuperi” destinati ad AGL, finalizzata a garantire che lì non c'è né “cloro”, né “mercurio”.
- Il Gestore, essendo decorsi i termini previsti, ritiene che il progetto della nuova zincatura a caldo è ormai escluso dalla procedura di V.I.A. Noi riteniamo inaccettabile tale posizione perché: 1° le modifiche al ciclo siderurgico sono appannaggio dell'istituzione nazionale e avere avanzato la domanda alla Regione è un escamotage inefficace; 2° in sede di VIA a livello centrale si dovrà esaminare con la massima attenzione la questione della diossina che può trovarsi nelle emissioni di questo impianto, com'è

riportato anche nel sito di ARPA Puglia a proposito di processi di zincatura con problemi di tipo ambientale e sanitario di un certo rilievo.

- La trattazione dell' "Impatto acustico" è inattendibile rispetto alle normative sull'impatto ambientale esterno e non è accettabile che l'azienda non abbia in essere o almeno pianificati, interventi di risanamento acustico. A tutela dei lavoratori il "rumore", già regolamentato sullo specifico posto di lavoro, va trattato anche come fatto ambientale all'interno dello stabilimento, in cui i lavoratori circolano per i più svariati motivi.

f. Scheda C

L'interpretazione della scheda è stata parecchio difficoltosa, anche per la mancanza di quasi tutti i riferimenti della scheda B. La scheda C va completata e revisionata, emendandola delle puntuali incongruenze ed anomalie esposte nel Cap. IV – 6 del fascicolo allegato B. Tra esse segnaliamo le seguenti.

- E' azzardato indicare come "investimenti per l'ambiente" il totale delle previsioni di spesa delle 64 proposte di "nuova tecnica", visto che, suddivise per "tipologia", le 64 proposte sono: 16 Tecniche di Processo + 2 Controllo di Processo + 5 Misure di Manutenzione + 4 Misure Non Tecniche + 37 Sistemi di Depurazione. In realtà, in tutti gli impianti, molte voci sono di manutenzione, magari con qualche modernizzazione degli assetti e delle macchine esistenti. Gli interventi di manutenzione sono necessari, in qualche caso risolutivi, ma si tratta di manutenzione, non di BAT per l'ambiente.


Indicare cifre esatte significa anche ridurre l'enfasi delle notizie apparse sulla stampa nazionale in merito a *"700 milioni di euro che la società del gruppo Riva investirà nel 2007 per ridurre le emissioni di tutti gli impianti"*, di cui molta parte destinati al centro siderurgico di Taranto.

- Le variazioni su consumi ed emissioni sono solo qualitative, prive di quantità seppure stimata e pertanto non giudicabili e neanche verificabili.

g. Allegati alla scheda C

Gli allegati vanno revisionati e completati, emendandoli delle puntuali incongruenze ed anomalie indicate nel Cap. IV – 7 del fascicolo allegato B. Tra esse segnaliamo le seguenti.

- Nel "Piano di interventi per adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT" non è precisato in quanto tempo si svilupperà, non è indicata la quota



già spesa, non sono individuati gli investimenti che producono un po' di miglioramento ambientale solo come "sottoprodotto".

- Contrariamente a quanto affermato dall'Azienda, il piano non ha recepito le "raccomandazioni" formulate dai vari Gruppi Tecnici Ristretti (punto 3.a).
- Lascia fortemente perplessi il fatto che, in pratica, nulla è stato previsto per l'acciaieria n. 1. Siamo indotti a pensare che dietro ci sia una precisa idea aziendale: ci fa immaginare, cioè, l'esistenza di una strategia che punti a chiudere detto impianto, negoziando con lo Stato e con gli enti locali vantaggi economico/finanziari e guadagnando anche l'aureola di sensibilità verso i problemi dell'inquinamento ambientale. Qualunque sia la verità, riteniamo che non si possa autorizzare l'esercizio della più vecchia delle acciaierie di Taranto senza che ad essa venga applicata nessuna BAT.
- I 3 interventi proposti come applicazione delle BAT in AGL, sono, in realtà, interventi di manutenzione per il recupero della situazione iniziale, uno dei quali addirittura ultimato e messo in marcia nel I trimestre 2006. Non risulta nessun intervento per la riduzione della polverosità emessa dai raffreddatori rotanti delle linee di agglomerazione che costituiscono un rilevante contributo all'inquinamento ambientale ed alla polverosità diffusa.

Inoltre, per una riduzione verso i migliori parametri ottenibili per le emissioni di PCDD/F tutto è ancora lasciato vago e rinviato a studi di fattibilità e verifica dei parametri emissivi. Lo stato dell'agglomerato è uno dei punti più deboli della documentazione Ilva/AIA, è lontanissimo dalle indicazioni delle BREF e sembra tornato indietro di oltre 15 anni. Abbiamo già detto che non risultano controllati i "rifiuti di stabilimento", possibile origine di cattive emissioni da AGL. Si ha la percezione di una situazione fuori controllo.

Eppure in Europa ci sono stati grandi progressi, eppure ci risulta che lo stesso gruppo Riva ha contribuito alla stesura delle BREF, in cui è indicata chiaramente una robusta serie di misure per migliorare le prestazioni ambientali dell'industria metallurgica ed in particolare del processo di agglomerazione del minerale ferroso. Nel Cap. IV – 7.d dell'allegato B, a dimostrazione del disinteresse "politico" dell'Ilva nei confronti del problema agglomerato, citiamo i contenuti principali delle BREF e riproduciamo una

panoramica delle migliori tecnologie innovative applicate, con ottimi risultati, in Europa e in USA ed applicabili all'impianto AGL/2 di Taranto.

L'AIA va necessariamente subordinata all'adozione di quelle tecnologie.

- Gli elenchi delle attività previste per gli altoforni, sono "datate": salvo pochissime eccezioni, sono le stesse attività che erano elencate nei piani dei primi anni novanta, che qualche anziano rimasto in azienda ricorderà. Sembra che negli ultimi 15 anni, nel mondo, non c'è stata nessuna innovazione tecnologica sugli altoforni.

Le attività previste non sono investimenti innovativi per l'ambiente, ma rifacimenti e manutenzioni straordinarie che potranno avere modesti effetti sull'ambiente. Parlare, poi, della necessità di dover effettuare ancora degli studi di fattibilità dopo 15 anni sembra per lo meno pretestuoso. Nello specifico di alcuni interventi rileviamo: (1) dei 15 interventi previsti, ben 8 sono destinati ad AFO/3, fermo, e posizionati nel 2012/2013; (2) non è credibile che il rinnovo dei sistemi di depolverazione a secco, stessa tecnologia dei vecchi, porti le emissioni di polvere dagli attuali 21,4 mg/Nmc. agli ipotizzati 10 mg/Nmc.; (3) opinabile è l'entità del miglioramento atteso (circa il 60%) nella depolverazione dei campi di colata senza innovazioni sostanziali; (4) mancano molte ricadute ecologico/ambientali.

In più, non c'è nessun intervento finalizzato ad evitare il trascinarsi di loppa nei canali di scarico che costituisce una delle principali cause che portano alla riduzione della sezione di passaggio con il conseguente aumento della velocità dell'acqua e trascinarsi degli inquinanti in mare.

- Degli 11 interventi in cokeria, 3, con un investimento di 5,4 Meuro, sono in esercizio dal 2006, altri 2 sono stati eseguiti per circa 34 Meuro. Nelle attività per le cokerie si avverte qualche passo nella direzione giusta, anche se solo alcuni progetti sono finalizzati direttamente al miglioramento ambientale; gli altri sostanziano attività di mantenimento, che, migliorando un sistema degradato per vetustà, ne migliorano di conseguenza le prestazioni con positivi risvolti ambientali. Mancano interventi più radicali sull'abbattimento del polverino trascinato dal vapore, nonostante il pesante impatto ambientale. Resta molto carente il controllo interno ed esterno: fare

rilievi settimanali/mensili, è il modo migliore per tenere i parametri in controllo. Gli Enti di controllo esterni dovrebbero effettuare verifiche congiunte a campione, con specifiche modalità di controllo, norme di riferimento e parametri soglia. Sarebbe opportuno verificare l'efficacia ed i risultati ottenuti con le attività completate, anche con la finalità di preparare sempre più gli enti di controllo (ARPA, APAT, ecc.) ad eseguire ispezioni, rilievi visivi, misure. E' noto che le modalità operative sono complesse e difficili per cui non è facile trovare il personale idoneo, ma in Europa esistono centri di ricerca che operano specificatamente nel campo delle emissioni in siderurgia, come ad esempio il DMT in Germania. L'AIA deve prescrivere il rispetto di parametri definiti adottando regole in uso ad es. in Germania e in Inghilterra.

- Nell'area Laminazione a caldo, i 4 interventi sono tutti di adeguamento degli impianti di trattamento acque dei treni di laminazione, incluso quello del TLA/2 ultimato e messo in marcia a fine 2004, ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. In compenso, non v'è traccia né di progetti relativi a emissioni varie (vapori di olio protettivo, fumi acidi, fumi rossi e fumi dai camini), né di progetti di protezione del terreno da inquinamento (oli e grassi vari), né di progetti non meno importanti per l'ambiente su acque della tornitura cilindri, delle fosse scaglia, ecc.
- Nell'area Stoccaggio materie prime, il piano di adeguamento alle BAT prevede 18 interventi per un importo totale di 50,6 Meuro. Tra essi c'è la installazione di due macchine bivalenti dal costo complessivo di 14,8 Meuro, quasi il 30% dell'intero importo. Le due macchine sono in piena attività produttiva dal II trimestre 2006 e sono state inserite nel piano di adeguamento alle BAT con notevole forzatura, visto che al miglioramento ambientale contribuirebbero solo perché dotate di sistema di irroramento a bordo macchina, peraltro di dubbia efficacia. E' questa un'ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. Gli altri interventi meritano di più il distintivo del miglioramento dell'impatto ambientale, ma sono sempre dei palliativi, per di più per niente innovativi

(macchina Chinetti, sistemi di nebulizzazione, "pavimentazione", ecc.) o addirittura inefficaci (barriera dall'azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime). Il problema dell'inquinamento ambientale provocato dai parchi primari si risolve efficacemente solo con provvedimenti tecnici drastici e fattibili, che hanno il difetto di costare montagne di quattrini.

- I 281 camini sono elencati uno dietro l'altro, senza suddivisione per unità produttiva, senza indicare a quale capacità produttiva quelle portate si riferiscono, senza proiettare le emissioni alla massima capacità dichiarata (cosa richiesta specificatamente nella "Guida alla compilazione della domanda AIA"), senza indicare tutti i "possibili" inquinanti. E' impossibile il confronto tra "prima e dopo la cura", ammesso che una "cura" esista.
- L' "Analisi Energetica dello stabilimento", di fatto, è inesistente.
- Nulla è previsto per le emissioni diffuse che, in caso di vento forte, provengono dagli accumuli di polveri sulle strutture degli impianti, dei capannoni, sui piani di lavoro, ecc. in particolare in Area GHI e ACC. Per non dire di piazzali e strade non asfaltate, dell'area GRF, di nastri trasportatori, ecc. In sostanza nell'AIA si parla un po' di quanto attiene agli impianti/processi e per niente di quanto avviene al contorno.
- Non v'è traccia delle innumerevoli "raccomandazioni" della Commissione di controllo in merito alle questioni della sicurezza nello stabilimento.

h. Scheda D

La scheda D va revisionata e completata: per non condividere il giudizio di "conformità" espresso dal Gestore in merito ai "criteri di soddisfazione", bastano le affermazioni degli Ispettori della sicurezza.

i. Allegati alla scheda D

Gli allegati alla scheda D vanno revisionati e completati, emendandoli delle puntuali incongruenze ed anomalie indicate nel Cap. IV - 9 del fascicolo allegato B. Tra esse evidenziamo le seguenti.

- La relazione su "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con i relativi Standard di Qualità" è inaccettabile: (1) i contenuti degli allegati corrispondono in minima parte a quelli indicati nelle istruzioni della "Guida alla compilazione della domanda di AIA"; (2) sui gravi limiti e lacune della rete di monitoraggio e della



struttura di controllo pubblico rimandiamo alle ripetute segnalazioni e denunce dello stesso Direttore Generale di ARPA Puglia; (3) presentare una situazione immune da peccati come quella descritta nelle pagine finali del documento fa a pugni con la percezione dell'impatto ambientale che hanno i cittadini di Taranto che toccano con mano le polveri perenni e guardano con preoccupazione i fumi e la cappa che sovrasta ogni giorno la città, e fa a pugni anche con le impietose situazioni fotografate dalla stampa periodica nazionale (vedi i recenti servizi su Espresso e LEFT); (4) si presta attenzione solo alle "canoniche sostanze inquinanti" e si trascurano completamente altre sostanze inquinanti, ad esempio la diossina e il mercurio, che dalle linee guida per le MTD (o BAT che dir si voglia) e dalla letteratura sui processi siderurgici sono considerate "possibili" componenti delle emissioni convogliate di impianti di agglomerazione e acciaierie L.D.

- Molti file non sono stati compilati.
- Il file sulla "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con gli SQA" è una vera turlupinatura: (1) si cita lo studio di un ricercatore CNR, obsoleto e fuorviante perché non fa emergere l'assurdità di valori limite uguali per il "rigagnolo" e per gli imponenti "scarichi a mare" di Ilva che, in assoluto, versa in mare tonnellate di metalli pesanti; (2) riporta integralmente quello studio, di nessuna utilità pratica, che per di più non fa alcun accenno alla miscelazione dei reflui e alle acque meteoriche, vero e proprio "macigno occulto" che incombe sui canali di scarico; (3) contiene dei manuali in inglese sul metodo che lo stesso ricercatore definisce "non adeguato al sito in questione". Si tratta, in conclusione, di 223 pagine assolutamente inutili, che rappresentano un esempio molto significativo del comportamento di Ilva Spa, offensivo e da stigmatizzare nelle sedi opportune.

Dall'esame della scheda D e relativi allegati, emerge che il loro compilatore ha seguito poco le specifiche istruzioni della "Guida", mentre il Gestore si è assunta la responsabilità di affermare e firmare *di essere edotto di quanto riportato nella "Guida alla compilazione della domanda di AIA" e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.*



j. Scheda E

La scheda va completata e revisionata, emendandola delle puntuali incongruenze ed anomalie esposte nel Cap. IV – 10 del fascicolo allegato B. In particolare, il piano di monitoraggio delle emissioni diffuse deve essere strettamente connesso con le attività di esercizio, manutenzione, ispezioni, ecc. , come peraltro è stato rilevato anche dagli Ispettori di vigilanza e controllo.

k. Allegati alla scheda E

Gli allegati vanno completamente rifatti seguendo alla lettera le istruzioni della “Guida alla compilazione della domanda di AIA” ed emendandoli delle puntuali incongruenze ed anomalie esposte nel Cap. IV – 11 del fascicolo allegato B. Tra esse evidenziamo le seguenti.

- Necessita imporre all’azienda la “separazione delle acque di scarico” finalizzata a mettere in ordine gli scarichi a mare dove attualmente arriva un’incredibile miscela di acque di mare per raffreddamento, acque di processo, reflui civili ed acque meteoriche. Si sostiene che le norme sono rispettate perché “la fase fondamentale del sistema è rappresentata dai tratti terminali dei canali di scarico, con caratteristiche costruttive che li rendono simili, in termini di funzionalità, a chiarificatori longitudinali”, in barba agli enormi, in assoluto, quantitativi di inquinanti che si riversano in mare mentre i limiti percentuali per quel fiume di acqua sono rispettati.
- La stessa necessità di “separazione delle acque di scarico” (specie le meteoriche) riguarda anche gli scarichi parziali all’interno.
- L’indicazione di monitorare il “mercurio” (Hg) è presente nella fase di sinterizzazione dell’agglomerato e in quattro punti del processo di produzione dell’acciaio, cosa che non risulta che sia mai avvenuta finora.
- La situazione di Taranto è così grave che si ritiene necessario modificare la frequenza dei controlli, nel piano definita annuale, per tutti i parametri.
- Non v’è traccia di monitoraggio delle emissioni diffuse, tranne in tre punti della cokeria in cui sono previsti controlli semestrali, e di quelle fuggitive.
- Nella documentazione si accenna appena al monitoraggio in continuo effettuato per i camini di combustione della cokeria e per il camino di AGL/2, senza scrivere una sola parola su cosa, chi, come si effettua tale monitoraggio. Noi riteniamo, invece, che la questione sia di vitale

importanza, soprattutto perché ci risulta che i camini sono monitorati con apparecchiature Ilva e con software gestito direttamente da software house incaricate dall'Ilva. Questo fatto che non ci rassicura per niente, immaginando, per esempio, cosa potrebbe succedere se il software di gestione dell'invio dei dati elettorali fosse gestito da uno dei partiti in competizione. L'intero sistema per il monitoraggio ambientale continuo dei camini dell'Ilva, inteso come acquisizione, manipolazione, e trasmissione dati all'Arpa governato da un software con le specifiche "open source" deve essere sotto il dominio di un Ente pubblico ma integralmente a spese di Ilva.

- Necessita pianificare l'estensione di analogo monitoraggio serio agli altri camini "pericolosi" dello stabilimento. Nelle more, l'azienda almeno dovrebbe ripristinare l' "Osservatorio umano", dell'epoca dell'Ilva delle Partecipazioni Statali, da dove, operatori dotati di binocolo avvistavano fumi "anormali", avvisavano i responsabili operativi e la Direzione di Stabilimento ed annotavano tutto su un registro vidimato.
- Il Gestore anziché completare la descrizione degli effetti ambientali, ha consegnato documenti compilati ed inseriti nella documentazione in "zona Cesarini". Essi rappresentano qualcosa che "somiglia" a documenti che dovevano essere da anni nella disponibilità dell'azienda e delle Istituzioni preposte a verifiche e controlli. Il Gestore dovrebbe ammettere apertamente che le "carte" presentate come SGA, incomplete, non firmate e non certificate, rappresentano solo l'inizio di un lungo percorso che porterà l'azienda a dotarsi di un nuovo SGA che coprirà l'intero stabilimento, mentre quello attuale, lo ricordiamo ancora una volta, riguarda solo le attività che vanno dalle colate continue ai prodotti finiti, escludendo cioè proprio i 2/3 di stabilimento dove più pesante è l'impatto ambientale e dove un rigoroso SGA era ed è indispensabile.

Le "Criticità e le omissioni nella documentazione" configurano un monumento alla supponenza di un'Azienda di rilievo internazionale consapevole di avere "buoni argomenti" per andare avanti per la sua strada, potendo trascurare impunemente norme, prescrizioni, raccomandazioni e impegni sottoscritti ed operare nel territorio con il piglio e l'indifferenza del "Colonizzatore". Il gruppo Riva nell'ultimo decennio ha conseguito fatturati ed utili imponenti, gran parte dei quali nel sito di

Taranto, fino ai record storici del 2006, illustrati nell'articolo "Utili record per il gruppo Riva" sul *Sole 24 ore* del 12 luglio 2007, in pagina diversa e con ben altro rilievo rispetto al minuscolo annuncio sulla presentazione della domanda di AIA. L'ing. Emilio Riva, orgoglioso fondatore del Gruppo, per rispettare fama e prestigio ottenuti in cinquanta anni di successi imprenditoriali, ora deve vincere la sfida di continuare a produrre acciaio a Taranto nel rispetto delle norme, in tutti i campi.

Taranto 19 settembre 2007

Organizzazioni territoriali di
 AIL - AMICI DI BEPPE GRILLO - ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA
 CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO - CIRCOLO CULTURALE CORIFEO
 COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA - COMITATO PER TARANTO
 COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA - CONFEDERAZIONE COBAS - FGCI
 GIOVANI COMUNISTI - GIUSTA TARANTO - IL CORMORANO - ITALIA NOSTRA
 LEGAMBIENTE - LIBERA - LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
 OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE
 TARANTOVIVA - UIL - WWF - E DA SINGOLI CITTADINI

Firme di rappresentanti, membri delle organizzazioni su indicate e di singoli cittadini

ASSOCIAZIONE IL CORIFEO

TARANTOVIVA

[Handwritten signature]

MASSAFRA

Presidente p.t.

[Handwritten signature]

GIUSTAZIARANTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Libero Osservatorio della Legalità - onlus

SEZIONE DI TARANTO

Via De Cesare, 3

Tel. 099.4533289 - Fax 099.4528321

C.F. 90035400739

[Handwritten signature]

LIPU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PEACELINK Alessandro Marrese

[Handwritten signature]

Pietro Scattolone

AMICI DI BEPPE GRILLO MEETUP TARANTO

[Handwritten signature] (PAPA CICCA)

GIOVANI COMUNISTI (BRIGATI FRANCESCO)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIA PODDA
 CARLA STEFANIA PERNISCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADA TONASIGLI
 SALVATORE DE ROSA

[Handwritten signature]
 Solveloni De Rosa

CONF. COBAS
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITATI DI QUARTIERE

AIL – AMICI DI BEPPE GRILLO – ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA
 CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO – CIRCOLO CULTURALE CORIFEO
 COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA – COMITATO PER TARANTO
 COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA – CONFEDERAZIONE COBAS – FGCI
 GIOVANI COMUNISTI - GIUSTA TARANTO – IL CORMORANO – ITALIA NOSTRA LEGAMBIENTE -
 LIBERA – LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
 OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE TARANTOVIVA –
 UIL – WWF - E SINGOLI CITTADINI

OSSERVAZIONI SU

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di

Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto

Indice

I) INADEMPIENZE PROCEDURALI	pag. 02
II) LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI	pag. 05
III) PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA	pag. 15
• Rapporto Tecnico Finale (GRT)	pag. 15
• Rapporto degli Ispettori sulla sicurezza in stabilimento	pag. 17
IV) CRITICITA' E OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE	pag. 20
• Sintesi non tecnica	pag. 20
• Scheda A	pag. 21
• Allegati scheda A	pag. 23
• Scheda B	pag. 34
• Allegati scheda B	pag. 34
• Scheda C	pag. 39
• Allegati scheda C	pag. 41
• Scheda D	pag. 54
• Allegati scheda D	pag. 55
• Scheda E	pag. 60
• Allegati scheda E	pag. 61
V) CONSIDERAZIONI FINALI	pag. 68

Taranto, settembre 2007

Organizzazioni territoriali di

AIL - AMICI DI BEPPE GRILLO - COMITATO PER TARANTO
COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA – FGCI – GREENPEACE
IL CORMORANO - ITALIA NOSTRA – LEGAMBIENTE – LIBERA – LIPU
OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK – TARANTOVIVA – UIL - WWF

OSSERVAZIONI SU

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di

Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto

I) INADEMPIENZE PROCEDURALI.

1. L'annuncio pubblico dell'avvio della procedura è apparso sul *Sole 24 Ore* del 12 luglio 2007, quotidiano notoriamente letto prevalentemente da "addetti ai lavori" in specifici ambiti professionali e imprenditoriali (a Taranto tale quotidiano non è reperibile neanche nella Emeroteca della Biblioteca Comunale). L'annuncio, privo di logo e intestazione, sembra fatto apposta per essere visto da pochi intimi.

Riteniamo legittimo, in omaggio allo spirito e alla lettera della Convenzione di Aarhus, che al Gestore venga imposto di pubblicare questo tipo di annuncio anche su 2 dei quotidiani locali di maggiore diffusione nel luogo interessato alla AIA.

2. La Direzione Generale Salvaguardia Ambientale di Minambiente ha ricevuto la domanda e relativa documentazione di Ilva SpA con prot. n. DSA – 2007 – 0006130 del 1.3.2007. Di conseguenza, secondo le norme, DSA avrebbe dovuto comunicare al Gestore l' "avvenuto avvio della procedura" entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La comunicazione di DSA, invece, è stata effettuata il 26 giugno 2007.

Il Gestore era legittimato ad aspettare il 28 febbraio 2007, ultimo giorno utile per inviare la domanda, nonostante che tale termine fosse noto da tempo in quanto fissato, in maniera immodificabile, nel lontano 1996 dalla 65/96/CE (IPPC) per tutti gli Stati della Comunità Europea. Il D. Lgs. 372/1999 di allineamento alla IPPC è del 1999; esso è stato sostituito e integrato, senza modifiche nei contenuti sostanziali e nelle scadenze temporali, dal D. Lgs. 59/2005.

Gestore Ilva e DSA sapevano che la legge impone che gli impianti siano in possesso dell'AIA entro il 30 ottobre 2007: Ilva ha mandato la domanda di AIA solo 8 mesi



prima che scadesse il termine per essere in possesso dell'AIA e DSA, degli 8 mesi potenzialmente a disposizione per l'intera procedura, ben 4 mesi li ha spesi solo per comunicare l'avvio della procedura. Queste constatazioni giustificano qualunque sospetto su "aggiustamenti vari" e "strategia della dilazione", specie se si considerano le altre inadempienze trattate più avanti.

Si chiede di conoscere ragioni e responsabili del fatto che l'avvio ufficiale della procedura AIA per Ilva Taranto è avvenuto con quasi tre mesi di ritardo rispetto all'obbligo di legge.

3. A proposito di fatti "incomprensibili", il 14 settembre, mentre cercavamo eventuali aggiornamenti sul sito DSA/aia di Minambiente, abbiamo constatato che nella cartella "Altro" della documentazione AIA di Ilva Taranto non c'è più il documento DR013_02. E' il "Rapporto conclusivo dell'attività ispettiva" (ai sensi del D.M. 5 novembre 1997) datato 30 maggio 2006, che ai primi di agosto 2007 avevamo scaricato dal sito. Nel successivo Cap. III, punto 2 citiamo e commentiamo quel documento, che è difficile ignorare in sede di AIA, anche se ora è misteriosamente scomparso dal sito.
4. Il D.M. 7.2.2007, art. 2, comma 3, stabilisce che *"copia della doc. completa, è trasmessa o resa accessibile per via telematica da MATT, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli Enti interessati di cui all'art. 5, commi 10 e 11 del D. Lgs. 59/2005"*. Chiediamo a DSA di volerci far sapere se ha ottemperato a codesta disposizione, in quanto al Comune di Taranto ci è stato detto di non avere ricevuto nulla.
5. Sul sito DSA/aia, nell'elenco degli "Avvisi pubblici di avvio del procedimento di rilascio di AIA", non c'è nulla che riguardi Taranto e solo curiosando tra le domande AIA di tutta l'Italia si riesce a sapere qualcosa, ad esempio che per Taranto ci sono le domande di Ilva, ENI ed Edison, ma non si riesce a trovare quella di Cementir, che anch'essa dà molte "preoccupazioni ambientali".
6. Sono irreperibili le istruzioni su come scaricare la documentazione dall'apposito sito DSA/aia di Minambiente, il cui menù non è intuitivo. Inoltre la documentazione può essere consultata solo da chi possiede Internet Explorer e non anche da chi possiede il più sicuro Mozilla Firefox. In tal modo, non si rispetta il "principio di accessibilità".

Si è tentato più volte, senza successo, di colloquiare con aia@pec.minambiente.it che non ha risposto neanche alla richiesta di informazioni sulla procedura per ottenere la “e – mail certificata”.

Nelle more del miglioramento e completamento del sito DSA/aia, sarebbe opportuno disporre che aia@pec.minambiente.it risponda alle richieste di informazioni da parte di “pubblico” anche se privo di “e – mail certificata”; in altre parole bisognerebbe fare in modo che almeno la struttura di Minambiente sia totalmente in linea con “Aahrus” e con gli obblighi verso il “pubblico”.

E' indispensabile che il Ministero intervenga con la massima urgenza per rimediare alle inadempienze procedurali illustrate.



II) LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI

1. Sussistono incongruità sui limiti per l'emissione della diossina dagli impianti siderurgici tra normativa nazionale e normativa europea, nonostante sia chiarita da tempo la prevalenza della normativa europea su quella nazionale.

Per la siderurgia italiana, i valori limite per le emissioni sono fissati dall'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e relativo Allegato I alla Parte V. Diossine e furani fanno parte della tabella A2 classe I ed hanno i seguenti valori

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I	0,02 g/h	0,01 mg/Nm ³

In "IPPC – Guidance. Note for the Coke, Iron and Steel Sector", anno 2004, i valori di riferimento in Europa per diossine e furani sono:

Sinter Plant Main Stack

<i>Mass release benchmark</i>	<i>1 - 10 mg I-TEQ/ton sinter</i>
<i>Concentration benchmark</i>	<i>0.1 - 0.5 ng I-TEQ / m³ (spot determination)</i>

Omogeneizzate le unità di misura, i limiti nazionali delle emissioni di diossina sono enormemente più elevati dei valori di riferimento europei.

Sottolineiamo che i valori limite di emissione fanno riferimento all'applicazione delle MTD, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, ma questa elasticità di scelta trova il suo limite nell'obbligatorietà di utilizzo di tecniche efficaci per la riduzione di un grave impatto ambientale. E' questo un passaggio molto importante per cui si ritiene opportuno riportare integralmente il corrispondente art. 8 del D. Lgs. 59/2005:

“Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”




In sintesi, pur non fissando norme giuridicamente vincolanti, i "BRef" - documenti di riferimento sulle MTD - intendono informare l'industria e l'opinione pubblica sui livelli di emissioni che possono essere conseguiti utilizzando determinate tecniche. Per ogni caso specifico, i valori limite opportuni dovranno essere determinati tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Direttiva IPPC e dalla corrispondente norma nazionale oltre che delle considerazioni a livello locale.

In più, nella stessa legislazione nazionale, il limite di emissione di diossina per gli inceneritori è enormemente più basso di quello per gli impianti siderurgici, come se la diossina fosse più o meno dannosa per gli uomini a seconda di chi la produce.

Riteniamo indispensabile che il Ministero promuova immediatamente ed ottenga la doverosa correzione legislativa che adegui il limite di emissione di diossina per gli impianti siderurgici italiani a quelli vigenti in Europa.

In conclusione, ribadiamo che l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Ilva non venga rilasciata senza che si adottino i limiti europei previsti per la diossina. In particolare si richiede che anche per lo stabilimento Ilva di Taranto valga il limite di 0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato di emissione dall'impianto di agglomerazione (valore espresso in tossicità equivalente), come è già in Friuli Venezia Giulia. A questo punto scatta la considerazione sul fondamento scientifico per la determinazione del valore limite di emissione da non superare per salvaguardare la vita umana e l'ambiente. Tale questione va considerata come un elemento contestuale, essendo ancora una volta la "società civile" e le Istituzioni sanitarie nazionali e sovranazionali i soggetti dalle cui relazioni dialettiche il contesto normativo viene generato. Alle Autorità sanitarie europee e nazionali spetta il compito di validare o modificare i limiti con elementi scientifico-sanitari.

Nelle more degli ormai indifferibili adeguamenti legislativi nazionali, la DSA di Minambiente, per obbligo morale nei confronti della comunità tarantina e dei lavoratori della stessa Ilva che subiscono emissioni di diossina dall'impianto di agglomerazione di Ilva in quantità molto più elevata rispetto ai limiti imposti in Friuli Venezia Giulia, deve rimediare a tali assurdità utilizzando il potere conferito dall'art. 8 del D. Lgs. 59/2005 alla "autorità competente" al rilascio dell'AIA per l'Ilva di Taranto. Chiediamo, quindi, che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'ILVA siano fissati, per la diossina, limiti analoghi a quelli "europei/friulani" per cui, anche



per le emissioni dall'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto, varrà il limite di 0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato (valore espresso in tossicità equivalente).

2. La questione "diossina" a Taranto presenta altri aspetti rilevanti nell'ottica ambientale.

a. Limiti per le emissioni di diossina

Nelle rilevazioni dell'ARPA Puglia di giugno 2007, è stato riscontrato un valore medio di diossine (PCDD + PCDF) di 11,1 ng/m³ espresso in tossicità equivalente che supera di ben 27 volte il limite di 0.4 ng/m³ adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto questo, con rilievi effettuati in giorni e fasce orarie in cui fotografie e filmati amatoriali, diffusi pubblicamente, hanno evidenziato un momentaneo mutamento della "fumosità" della ciminiera dell'agglomerato, alta 210 metri e visibile da chiunque.

Si sottolinea ancora una volta l'anomalia della legislazione nazionale che prevede limiti scandalosamente alti per la diossina, assolutamente non in linea con la normativa europea; applicando tali limiti le emissioni dell'impianto di agglomerazione dell'ILVA di Taranto rientrerebbero "nella norma" e - posto 100 il limite massimo previsto dal Codice dell'Ambiente - raggiungerebbero solo il 2,7% del limite.

Di fronte a simili assurdità si rende assolutamente necessaria una revisione dei limiti nazionali per la diossina adeguandoli alle normative europee. Inoltre tale revisione della legislazione non esclude che i limiti europei recepiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia vengano adottati a partire dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e siano recepiti dalla Regione Puglia così come esperti di diritto hanno già indicato come possibile e come, comunque, rientrerebbe nei poteri dell'Autorità competente al rilascio dell'AIA, come abbiamo già specificato in altro punto delle osservazioni.

b. Cautele per i lavoratori

Nella documentazione Ilva/AIA si riscontra, con specifico riferimento alle diossine, una grave carenza in relazione alla salute dei lavoratori. Nella documentazione prodotta dall'Ilva nulla si dice su come intendano prevenire (all'interno del perimetro dell'intero stabilimento) il contatto degli operai con materiali contaminati nei vari impianti a rischio come quelli dell'agglomerazione e



della zincatura (polveri, residui, lo stesso suolo che calpestano). Particolare apprensione deriva dalla constatazione che nella chilometrica documentazione, nulla viene detto a proposito delle polveri raccolte negli elettrofiltri, sicuramente inquinate di diossina e pertanto da trattare come residui di manutenzione pericolosi.

c. Monitoraggio della diossina

Le diossine sono presenti nella tabella A2, classe I dell'allegato I alla Parte V degli allegati al D. Lgs. 152/2006.

Data la rilevanza del fenomeno diossina dell'impianto di agglomerazione, è necessario un monitoraggio in continuo 24 ore su 24, ad opera di ARPA Puglia o APAT. Tale monitoraggio dovrebbe avvenire sotto la responsabilità e ad opera di enti ed esperti assolutamente indipendenti dall'Ilva stessa; il monitoraggio dovrebbe essere svolto anche su microinquinanti come PCB, IPA, metalli in special modo il mercurio. In conclusione occorrono misure indipendenti delle emissioni dal camino E312 di AGL2.

I controlli effettuati da Arpa Puglia nel giugno 2007 nell'arco di una sola settimana, hanno messo in luce grande variabilità dei dati, comunque molto significativi.

E' necessario attrezzarsi per il **MONITORAGGIO IN CONTINUO** (campionamento 24h/24h e 7g/7g con analisi di laboratorio mensili). L'assoluta pericolosità delle diossine richiede che nell'AIA sia prescritto anche il monitoraggio in continuo, per tutto il tempo in cui l'impianto è in marcia, 24 ore su 24, ad opera di ARPA Puglia o APAT, con istituti ed esperti assolutamente indipendenti dall'Ilva stessa. Sappiamo che la tecnologia di oggi consente prelevamenti giornalieri ed analisi che verificano la presenza di diossine e di altri microinquinanti altrettanto pericolosi per la salute umana.

Richiediamo quindi che l'autorità competente stabilisca specifiche prescrizioni vincolanti per l'AIA.

Ci conforta la "Relazione tecnica preliminare" sul monitoraggio dei fumi dell'impianto di agglomerazione di Ilva Taranto, pubblicata sul sito di ARPA Puglia il 17 settembre: sottoscriviamo in pieno le "raccomandazioni e proposte" finali sulla diossina anche perché la maggior parte di esse ricalcano quanto noi



stiamo segnalando, scrivendo e chiedendo da mesi e che abbiamo ripetuto in questi documenti. Chiediamo che il Ministero accolga le "raccomandazioni e proposte" di ARPA Puglia e le trasformi subito in atti normativi e in "prescrizioni" per l'Ilva di Taranto, in anticipo rispetto al rilascio dell'AIA che, realisticamente, richiederà molto tempo.

3. La questione "mercurio", ignorata nella documentazione per l'AIA, presenta invece aspetti molto rilevanti dal punto di vista ambientale.

Il mercurio è presente nella tabella B, classe I dell'allegato I alla Parte V degli allegati al D. Lgs. 152/2006. Si tratta di un inquinante che, stando agli studi effettuati nel mondo, anche Ilva Taranto potrebbe emettere in quantità piccola ma dannosissima.

Da una ricerca effettuata negli archivi dell'INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) mirata sul mercurio, emergono stime considerevoli. Il database INES stima infatti una dispersione in atmosfera per la grande industria italiana di 2821 chilogrammi di mercurio, di cui il 49% dovrebbe provenire da Taranto. Dopo un'apposita disaggregazione dei dati statistici è stato possibile determinare che tutti i 1385 chili di mercurio sono attribuibili proprio allo stabilimento Ilva di Taranto. Ma non è tutto. Il fatto più grave sarebbe l'aumento del mercurio nei mari di Taranto. La stima INES è passata dai 118 chili del 2002 ai 665 chili stimati per il 2005. Con tale aumento Taranto e Ilva, avendo il 62,5% di tutto il mercurio stimato per la grande industria, si aggiudicherebbero un altro record negativo a livello nazionale. Rispetto a tali stime - che indicano un crescendo di emissioni - occorre prevedere l'adozione di BAT per invertire il trend, operare drastiche riduzioni e infine definire un cronoprogramma vincolante per raggiungere l'obiettivo europeo di "emissioni zero" per il mercurio.

Riteniamo opportuno che il Ministero verifichi che le Aziende interessate effettuino sul serio il controllo del "mercurio" che, attraverso emissioni in atmosfera e scarichi idrici, potrebbe essere diffuso nell'ambiente e in mare.

4. Il Ministero deve affrontare risolutamente il grave problema dei limiti alle emissioni uguali per tutte le portate, senza alcuna considerazione delle quantità in assoluto. Ad esempio, il limite di immissione di mercurio in acque superficiali è di $< 0,005$ mg/l, valore fissato nel D. Lgs. 152/2006 che conferma quello del D.Lgs. 152/1999; prendendo in considerazione il solo 1° canale di scarico, che ha una portata di 130.000



mc/h, l'ILVA potrebbe scaricare circa $5.000 \div 6.000$ Kg./anno di mercurio stando sempre entro i limiti di legge. Il che è proprio un'assurdità a cui bisogna finalmente mettere riparo. La stessa considerazione vale per tutti gli altri metalli pesanti (cromo, manganese, nichel, piombo, rame, cadmio) che l'Ilva, come chiunque scarichi con grandi portate orarie, potrebbe scaricare in mare quantità industriali di inquinanti stando sempre nei limiti di legge. Questa assurdità è stata segnalata fin dalla emissione della legge Merli.

La stessa assurdità vale per l'emissione di mercurio in atmosfera, il cui limite di 0,01mg/Nmc porterebbe, per esempio, con la portata di 3.400.000 Nmc/h di fumi di AGL/2 a emettere in atmosfera centinaia di Kg/anno di mercurio, che in assoluto sono un'enormità, stando sempre sotto il limite di legge.

5. L'art. 13 del D. Lgs. 59/2005 prevede uno specifico osservatorio IPPC che ha anche la funzione di verificare che siano veramente agevolate consultazione e partecipazione del pubblico; l'allegato VI del Decreto attribuisce all'osservatorio IPPC la finalità di *"acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale"*.

Tale osservatorio risulta ancora non operante; peraltro Minambiente recentemente ha affidato a un consorzio di Istituti universitari (Politecnico di Milano, Scuola Superiore di S. Anna di Pisa, ecc.) la progettazione e realizzazione di un prototipo di portale tipo Internet per l'Osservatorio Nazionale IPPC.

La conclusione è che, per chissà quanto tempo ancora, mancherà un'importante struttura di controllo e vigilanza sul funzionamento delle amministrazioni verso il "pubblico", nonostante le ripetute sollecitazioni e raccomandazioni in tal senso delle Istituzioni Europee. E' quanto mai urgente costituire e far funzionare l'Osservatorio.

6. Su Internet è reperibile il progetto di ricerca della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione *"Prima ricognizione per una valutazione di efficienza delle amministrazioni pubbliche preposte alla gestione dell'ambiente"*, progetto diretto dalla prof.ssa Rita Cellerino, Direttore scientifico di detta Scuola Superiore. E' un lavoro del 2002/2003 che fotografa la "babele" tutta italiana del settore, in cui sguazzano i malintenzionati e affogano i benintenzionati, "babele" non modificata in maniera significativa dai successivi D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, e plasticamente ben resa dal cosiddetto "Codice dell'ambiente", edito ed aggiornato annualmente da *Il Sole*



24 Ore SpA: un unico volume più alto che largo, di oltre 4200 pagine, pur essendo stampato con caratteri "da lente d'ingrandimento" e pur presentando, spesso, leggi e decreti privi degli allegati;

Per rendersi conto materialmente dell'incredibile rincorrersi di norme ed enti che dovrebbero avere voce ed autorità in materia ambientale, sarebbe sufficiente leggere un paio di "Determinazioni" di Dirigenti di Istituzioni pubbliche preposti al settore ecologia.

Si auspica una vigorosa azione di snellimento, semplificazione e razionalizzazione della materia e della miriade di Enti e Strutture pubbliche preposte ad autorizzare, esprimere pareri, effettuare vigilanza e controllo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

7. Come esempio di inefficacia della "babele" ambientale, citiamo il caso del monitoraggio per valutare e gestire la qualità dell'aria di Taranto.

Si tratta di un'attività regolata da: (i) decreto legislativo 4.8.1999 n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE; (ii) decreto ministeriale 2.4.2002 n. 60 di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente; (iii) decreto legislativo 21.5.2004 n. 183 sull'ozono. A partire dal 2004 i dati sulla qualità dell'aria sono rilevati dalla rete regionale (Progetto Simage), elaborati dai tecnici di ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto ed inviati con cadenza mensile a Provincia di Taranto e Regione Puglia.

Tre anni di dati molto importanti accuratamente custoditi nei cassetti istituzionali. Il "pubblico" ha potuto conoscerli solo con l'arrivo del nuovo Direttore Generale che li ha resi disponibili on line sul sito di ARPA Puglia. Ci è stato così possibile esaminare quei rapporti mensili.

In base al D.M. 2.4.2002 n. 60, dal 1° gennaio 2005 il valore di 50 microgrammi/mc di PM10 non deve essere superato più di 35 volte l'anno.

Sono veramente allarmanti i dati dalla stazione di rilevamento di via Archimede nel quartiere Tamburi, notoriamente l'area più critica e più vicina all'Ilva:

- nel 2005 ci sono stati n. 53 superamenti nei mesi da maggio a ottobre, con punte fino a 138 mg/mc in agosto; non c'è chiarezza sui dati da gennaio ad aprile e mancano i dati di novembre e dicembre. E' realistico pensare che il totale dei superamenti è intorno a 70;



- nel 2006 ci sono stati n. 78 superamenti con punte tra 109 e 149 mg/mc a febbraio, maggio, luglio, settembre.
- nel 2007 ci sono stati n. 8 superamenti da gennaio a marzo. Non sono disponibili i dati dei mesi successivi, ma è realistico pensare che il dato complessivo del 2007 non sarà diverso da quello degli anni precedenti.

Da considerare inoltre che nel 2006, il superamento del limite complessivo di 35 volte l'anno ha riguardato anche il rilevatore posto nel più lontano quartiere Paolo VI.

Le norme dell'Europa, dello Stato italiano (D.Lgs. 351/99) e della regione Puglia stabiliscono con meticolosità quello che le Istituzioni pubbliche e le imprese interessate devono fare in questi casi: a Taranto non succede nulla, non viene attivato nessuno dei provvedimenti che le norme prevedono per Presidenti di regione e provincia, per Sindaco o Commissario straordinario.

Non è seguito con particolare attenzione neanche l'ozono 3, che non fa parte degli inquinanti immessi direttamente in atmosfera ma che si forma per reazione tra inquinanti (principalmente NO₂ e idrocarburi) in presenza di radiazione solare ed è pericoloso come il PM₁₀ per la salute umana (cittadini e gli stessi lavoratori dell'Ilva).

8. In ottemperanza all'art. 5, comma 12 del D. Lgs. 59/2005, DSA dovrebbe convocare la conferenza dei servizi e, acquisite le determinazioni delle amministrazioni e le osservazioni dei soggetti interessati, "pubblico" incluso, dovrebbe rilasciare l'AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso Ilva di Taranto, tale termine sarebbe il 28 luglio 2007, cosa ormai assolutamente impossibile anche per l'ingiustificato ritardo con cui è stata avviata la procedura (precedente punto I, 1.). Il comma 18 dell'art. 5, però, indica nel 30 ottobre 2007 la data ultima per ottenere l'AIA da parte di tutti gli impianti già in esercizio. In assenza di autorizzazione, si potrebbe proseguire nell'esercizio provvisorio dell'impianto solo dietro proroga tassativamente non superiore a 6 mesi. In sintesi, se la norma generale fosse applicata anche per Ilva Taranto e se l'azienda non disponesse di AIA entro il 30 aprile 2008 (incluso cioè gli eventuali 6 mesi di proroga), Ilva di Taranto dovrebbe essere fermata! E' facile immaginare cosa succederebbe se si prospettasse veramente tale eventualità.

Queste cose, però, erano note dal 1996, 11 anni fa. Con il Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 in Italia è stata adottata la Direttiva europea 65/96/CE del 1996, la cosiddetta IPPC europea originaria. L'art. 4, comma 11 del Decreto stabiliva che tutti

gli impianti italiani dovessero essere in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 30 ottobre 2007, data fissata nella IPPC europea del 1996. Il successivo D. Lgs. 59/2005, che ha integrato e sostituito il D. Lgs. 372/1999, non ha modificato né i contenuti dell'AIA, né la data entro cui gli impianti dovevano esserne in possesso.

In Italia, e quindi anche nell'Ilva di proprietà della famiglia Riva, la scadenza ultimativa del 30 ottobre 2007, era nota fin dal 1999, come pure era noto che l'impianto privo di AIA avrebbe potuto proseguire nell'esercizio provvisorio solo dietro proroga tassativamente non superiore a 6 mesi. Le informazioni sulla procedura per l'AIA di Ilva Taranto ci sono state celate fino agli inizi di agosto 2007 in violazione agli obblighi di trasparenza e di consultazione della Convenzione di Aarhus e della stessa normativa AIA, come se si volesse far trovare la città di fronte al fatto compiuto dell'AIA rilasciata all'Ilva entro il 30 ottobre 2007.

Attualmente, considerato lo spessore dell'insieme delle nostre osservazioni, di cui diremo più avanti, riteniamo che difficilmente DSA di Minambiente sarà nelle condizioni di emettere l'AIA e che non sarà sufficiente neanche la proroga di sei mesi, cioè fino al 30 aprile 2008. Non è né pensabile né auspicabile che il 30 aprile 2008 qualcuno possa ordinare all'Ilva di fermare gli impianti perché privi di AIA.

9. Per uscire dalla incredibile situazione su delineata, e indipendentemente da ogni altra osservazione e rilievo di cui al successivo cap. IV, riteniamo che sia opportuno seguire il percorso tracciato nel comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005, che sembra disegnato proprio per il caso di Ilva Taranto e che riportiamo integralmente, per attestarne l'attualità, solare e indiscutibile.

"In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, di intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi, l'autorità competente (NdR: la DSA di Minambiente), fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio


dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni."

La possibilità di ricorrere al comma 20 è stata adombrata ma lasciata cadere dalla Segreteria Tecnica presso DSA che ha svolto attività preliminari alla presentazione della domanda di AIA (punto III, 1.).

La priorità assoluta è quindi l'emanazione del Decreto del Ministro che per l'AIA di Ilva Taranto stabilisca l'adozione del percorso del comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005.

In tal modo lo Stato, insieme a Regione, Provincia e Comuni interessati, ridiventerà protagonista della siderurgia tarantina con il Gestore Privato che dovrà presentare strategie e piani credibile firmare un impegno solenne, immodificabile e garantito.

9. pensiamo che in Italia ci saranno altre situazioni come quella di Ilva Taranto e che il Ministero starà valutando la possibilità/opportunità di definire con la Commissione Europea come comportarsi e quali provvedimenti assumere nei confronti delle imprese che il 30 ottobre 2007 saranno prive di AIA, per evitare allo Stato italiano di essere accusato davanti alla Corte Europea. Una soluzione potrebbe essere il ricorso massiccio al comma 20 dell'art. 5 del Decreto legislativo 59/2005, che noi chiediamo di applicare immediatamente al caso Ilva di Taranto.



III) PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA

Si tratta di attività svolte su decisione di Minambiente per favorire la comprensione delle questioni inerenti la domanda di AIA da parte di Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto.

1. Rapporto Tecnico Finale

Il documento "Rapporto Tecnico Finale" riporta le *"Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto del 15 novembre 2005 di Istituzione della Segreteria Tecnica"*. Sono 193 pagine che riservano parecchie sorprese.

- a) Nella prima riunione della Segreteria Tecnica del 12.12.2005 venne indicato come possibile il percorso per un "Accordo" tra lo Stato e l'Azienda, facendo confluire le attività della Segreteria Tecnica nella definizione di un "Accordo di programma" finalizzato al rilascio dell'AIA con la specifica procedura straordinaria prevista dal comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005. La cosa non ebbe seguito.
- b) L'Ilva assunse l'impegno di mettere mano a "Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto" nel I° Atto di Intesa del 28.2.2003. La produzione delle relative "carte" iniziò il 21 aprile 2004 con le "Prime indicazioni delle aree di intervento interessate all'adeguamento alle BAT". Seguì la tappa del "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida delle BAT" del 12.4.2006. L'apoteosi fu raggiunta con la monumentale documentazione (circa 1,5 milioni di byte e quasi 4.000 pagine) della domanda di AIA del 28 febbraio 2007. La prospettiva è quella di avviare la trasformazione delle "carte" in qualche "fatto tangibile" a partire dal 2008, ad andare bene. Sono stati anni di incredibile "melina", senza mettere mano alla vera riduzione dell'impatto ambientale, pur essendo Ministero, Regione, Enti locali ed Azienda consapevoli dei "paletti temporali" inderogabili fissati per tutti gli Stati europei e per tutti gli impianti già nel 1996 con la Direttiva 96/61/CE.
- c) La "melina" sulla "caratterizzazione dell'area" è ancora più antica di quella sugli adeguamenti ambientali: la disposizione normativa che regola la materia è il D.M. del 10.2.2000.

- d) La Segreteria Tecnica, oltre a sviluppare *“l'esame delle problematiche relative agli adeguamenti degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto alle Migliori Tecniche Disponibili”*, com'è stabilito nel Decreto della sua istituzione, impegna tempo e risorse su temi di “antica” responsabilità aziendale, quali il Sistema di Gestione Ambientale, l'Analisi Ambientale Iniziale ed altro, assecondando, inconsapevolmente, la “melina”.
- e) Nella Segreteria Tecnica, nei Gruppi Tecnici Ristretti ed in generale in DSA c'è una folta rappresentanza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.
- f) I Gruppi Tecnici Ristretti segnalano una serie lunghissima di inadeguatezze, incongruenze, criticità, contraddizioni e osservazioni, emerse a seguito dell'esame documentale e dei sopralluoghi in stabilimento: sono temi che non trovano riscontri positivi nella documentazione presentata dall'Azienda per ottenere l'AIA.
- g) La Segreteria Tecnica precisa e sottolinea che quella svolta è una *“attività di consultazione in merito alle informazioni che dovranno essere fornite nel successivo procedimento autorizzativo”* e che ha *“proceduto in contraddittorio tra le Amministrazioni interessate e l'azienda alla identificazione delle principali relazioni fra progetto ed ambiente che dovranno essere approfondite in sede di presentazione della documentazione per la richiesta di autorizzazione integrata ambientale”*. Formula, quindi, 19 “Raccomandazioni” molto pesanti.

Mettendo da parte, per un momento, le nostre osservazioni, le “raccomandazioni” della Segreteria Tecnica costituiscono 19 blocchi da rimuovere prima della concessione dell'AIA allo stabilimento Ilva di Taranto: basta controllare quali “Raccomandazioni” il Gestore ha raccolto nella preparazione della documentazione per l'AIA, in quale modo e con quali conseguenze effettive per il miglioramento dell'impatto ambientale che è lo scopo dell'AIA.

Nel successivo punto IV), 7. Allegati scheda C, file C.13_01 citiamo alcune “inadempienze” di Ilva rispetto alle “raccomandazioni” dei GRT.

h) In ultimo, rileviamo l'incredibile "colpo di teatro" delle ultime 3 pagine del Rapporto, l' "ALLEGATO A - NOTA INTEGRATIVA DELLA PROVINCIA DI TARANTO AL RAPPORTO FINALE PREDISPOSTO DALLA SEGRETERIA TECNICA ILVA DI TARANTO".

E' una lettera di tre pagine della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente del 4 dicembre 2006, che ha come oggetto "nota integrativa al documento finale predisposto dalla Segreteria Tecnica del 01.12.2006", ricevuta da Minambiente con prot. DSA-2006-0031870 in data 07/12/2006. Superata la difficoltà di lettura per le ridotte dimensioni della riproduzione, si rileva che sotto il timbro "ING. URB. XY, DIRIGENTE DEL SETTORE, COMPONENTE SEGRETERIA TECNICA ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL 15/11/2005", si legge *d'ordine* e poi la firma di ZW. Il sig. ZW è un impiegato del Settore diretto dall'ing. XY.

La lettera appare come una "presa di distanza" su questioni molto gravi rispetto a quanto è scritto o non scritto nel "Rapporto Finale", che è datato 6 dicembre 2006 e che a pag. 189 "Sottoscrizione del Rapporto", in corrispondenza di Provincia di Taranto, mostra nome e firma dell'ing. XY. Ogni commento è superfluo, ma non sarebbe superflua un'indagine ministeriale su contenuti, motivazioni e responsabilità di quella lettera e della segreteria Tecnica.

Rileviamo, infine e con una certa preoccupazione, che nella Segreteria Tecnica c'è una nutrita presenza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.

2. Rapporto attività ispettiva (D. M. 5 novembre 1997) in Ilva Taranto

La visita ispettiva allo stabilimento ILVA di Taranto è stata disposta da Minambiente ed effettuata da 3 tecnici "pubblici" (nessuno appartenente a Istituzioni tarantine). La visita ispettiva è stata condotta per accertare:

- "l'efficacia delle strategie e delle misure adottate dall' esercente per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante";
- "accertare i rischi per la sicurezza dell'ambiente e delle popolazioni connessi alla ubicazione dello stabilimento, alla vicinanza di altri impianti a rischio di

incidente rilevante, alla movimentazione di sostanze pericolose, anche attraverso la considerazione del piano di emergenza esterno”.

La Commissione, in data 30 maggio 2006, ha licenziato il “Rapporto Conclusivo” di 22 pagine e 11 allegati (che, ahimè, non sono nella nostra disponibilità).

Come è accaduto ai membri della Segreteria Tecnica (precedente punto 2.), anche questi tecnici segnalano inadeguatezze, incongruenze, criticità, inadempienze, e contraddizioni, emerse durante l’esame documentale e nei sopralluoghi in stabilimento, con l’aggravante che, quasi sempre, sono cose evidenziate, senza esito, in precedenti ispezioni, una addirittura del 2003.

La Commissione formula tre pagine di “Raccomandazioni” che, al di là della prudente esposizione, rappresentano un implicito giudizio complessivo negativo sul livello della sicurezza all’interno dello stabilimento e quindi dei lavoratori. Le principali “Raccomandazioni” riguardano: Procedure per identificazione, valutazione e prevenzione degli incidenti rilevanti e relativa informazione e formazione di tutti i dipendenti; Coinvolgimento delle Aree operative sulla normativa vigente; Adeguatezza delle risorse (umane ed economiche) assegnate alla sicurezza; SGS sulla pericolosità di sostanze e processi e sui criteri di progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza; Piano rivolto alla riduzione dei rischi e conseguentemente degli incidenti (elementi “critici”, piani di manutenzione e controlli); Gestione della manutenzione; Tematica dei “Permessi di lavoro” e reale “tutoraggio” terze sulla sicurezza dei lavoratori delle imprese.

La stessa Commissione propone all’Autorità di controllo di convertire le “Raccomandazioni” in “Prescrizioni” e di far effettuare il monitoraggio periodico dello stato di adeguamento da parte del Gestore. La Commissione, ritiene opportuno che Minambiente disponga ulteriori verifiche con la periodicità del D. Lgs. 334/99.


L’ultima “Raccomandazione” merita di essere riportata integralmente per il suo valore emblematico verso il miglioramento dell’impatto ambientale: *“Infine la Commissione ritiene opportuno che da parte della Società sia costantemente valutato l’impatto sulle persone e sull’ambiente delle emissioni in atmosfera derivanti dai cicli produttivi”.*

Nella documentazione presentata dall’Azienda per ottenere l’AIA non si trovano riscontri positivi delle “Raccomandazioni” della Commissione ispettiva, né alcun

impegno a fare finalmente quanto indicato dalla prima e dalla seconda Commissione.

Anche questo costituisce un ulteriore blocco alla concessione dell'AIA.

Come già detto, il 14 settembre abbiamo constatato che il "Rapporto attività ispettiva (D. M. 5.11.1997) in Ilva Taranto" è "sparito" dal sito DSA/aia di Minambiente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Della', is written on the left side of the page.

IV) CRITICITA' E OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE

Illustriamo di seguito criticità e omissioni relative alla "Sintesi non tecnica" ed alle Schede ed Allegati A, B, C, D ed E con riferimento a specifici file.

Annotiamo preliminarmente che quanto è indicato negli "Allegati alla domanda", firmati dal Gestore, in buona misura non corrisponde esattamente a quanto è reso disponibile, indipendentemente dai "file riservati".

1. Sintesi non tecnica

E' un documento finalizzato a descrivere l'impianto da autorizzare e gli aspetti ambientali coinvolti dall'attività; tale sintesi viene resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato, pertanto in essa possono essere omessi dati ritenuti riservati (quali dettagli di processi produttivi e dei materiali impiegati dall'azienda).

- a. L'art. 5 del D. Lgs. 59/2005 stabilisce che la "Sintesi non tecnica" sia compilata in modo da consentire l'agevole partecipazione e comprensione del "pubblico", con una condivisibile riservatezza su alcune "informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. "

La "sintesi non tecnica", però, deve contenere informazioni dettagliate sugli inquinanti emessi; in particolare, alla luce del comma 1, deve specificare:

- *il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*
 - *la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;*
 - *le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto.*
- b. La "Sintesi non tecnica" presentata dall'Ilva è eccessivamente "riservata", le informazioni scarseggiano e in molti casi mancano completamente.
 - c. Nella "Sintesi non tecnica" non è mai citata né la diossina, né il benzene che sono due inquinanti strettamente correlati all'insorgenza delle malattie ematologiche importanti come le leucemie, i linfomi e il mieloma. Inoltre è



estremamente generica l'indicazione a pagina 66 lì dove si parla di "Rifacimento elettrofiltri D81, E81 ed E91 e altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate" senza specificare se si tratti di rifacimento degli esistenti o dell'adozione di nuovi elettrofiltri e di che tipo. Non si specifica inoltre di quanto verrebbero ridotte le emissioni e di quale tipo di emissione si parli (come già annotato, la diossina non è mai citata).

d. La "Sintesi non tecnica" ignora completamente anche il problema "mercurio".

Concludendo, la "Sintesi non tecnica" dell'ILVA non è idonea agli scopi fissati dalla legge. Se ne richiede una nuova edizione nella quale vengano indicati gli inquinanti emessi, le relative quantità e le migliori tecnologie da adottare, esposti in modo puntuale ma semplice per favorire una effettiva partecipazione alla procedura anche del pubblico "non esperto".

2. Scheda A – La scheda identifica *la situazione (gestore, impianto, territorio interessato) da un punto di vista ambientale*, con la precisazione che *nel caso di nuovi impianti si fa riferimento alle analisi sviluppate al livello di dettaglio prescritto in sede di VIA.*

a. File Scheda _A punto A.2 – Altre informazioni

Differentemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che alcune attività abbiano effetti transfrontalieri (ad es. le emissioni convogliate dell'impianto di agglomerazione e delle acciaierie, la miriade di emissioni fuggitive e di emissioni diffuse).

b. File Scheda _A punto A.3 – Informazioni su 17 attività IPPC e non

In generale - Poiché trattasi di 1^a AIA, in ciascuna attività A.3 dovrebbero essere forniti i dati degli ultimi tre anni (pag. 17 della "Guida alla compilazione della AIA"), anziché di un solo anno.

Attività n. 1 – Nel ciclo integrale sono presentate: l'area Ghisa con una "Capacità di produzione" di 13.000.000 t/anno contro una "Produzione effettiva" di 8.604.396 t/anno del 2005; l'area Acciaieria con "Capacità di produzione di 15.000.000 t/anno" contro una "Produzione effettiva" di 9.175.160 t/anno del 2005; l'area Laminati piani a caldo con "Capacità di produzione" di 12.000.000 t/anno contro una "Produzione effettiva" di 9.150.000 t/anno del



2005. E' indispensabile che il Gestore motivi nel "Commento" la differenza tra "Capacità di produzione" e "Produzione effettiva", specialmente se quella "capacità di produzione" corrisponde a un assetto impiantistico diverso da quello per il quale si chiede l'AIA.

Attività n. 5 - Zincatura a caldo: attività iniziata nel 2002, per cui, stando alla definizione della guida, è un "impianto nuovo"; pertanto vanno presentate le analisi sviluppate in sede di VIA (vedere anche punto IV, 3., p. file A.23_01).

Attività n. 7 - Esercizio scariche: mancano data inizio attività e dati produttivi.

Attività (16) - Manca la scheda della produzione e, soprattutto, della distribuzione di energia elettrica molto impegnativa anche dal punto di vista ambientale.

Attività (x) - Manca la scheda della logistica integrata (movimento stradale, movimento ferroviario, magazzini, ecc.) comunque abbastanza rilevante anche dal punto di vista ambientale.

c. File Scheda _A punto A.4 - Fasi delle attività e fasi rilevanti

Le attività IPPC (e non) sono numerate da 1 a 17. Sarebbe stato utile indicare, per ciascuna di esse, anche i corrispondenti impianti e relative sigle.

Il Gestore, motu proprio, definisce "non rilevanti" dal punto di vista ambientale alcune attività, senza indicarne la motivazione, comunque da verificare da parte di autorità competente e soggetti interessati ed anche dal "pubblico".

Attività n. 10, n. 11 e n. 13, rispettivamente Laminazione a freddo, elettrozincatura e produzione tubi

Difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che quasi tutte le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi.

Attività n. 14 Produzione gas tecnici: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi, per emissioni fuggitive e per emissioni diffuse.

Attività n. 15 Produzione calcare: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per emissioni fuggitive ed emissioni diffuse.



Attività n. 16 Produzione e distribuzione di energia, acqua, aria, vapore: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi, PCB nelle cabine di distribuzione elettrica, emissioni convogliate, fuggitive e diffuse.

Attività (x) Mancano le fasi della "logistica integrata" (movimento stradale, movimento ferroviario, magazzini, ecc.)

d. File Scheda _A punto A.5 – Attività tecnicamente connesse

Manca l'indicazione di attività nelle varie officine importanti anche dal punto di vista ambientale (ad es. amianto, olii e grassi, PCB, residui di lavorazione, ecc.)

e. File Scheda _A punto A..7 – Quadro normativo attuale dei limiti alle emissioni.

I quadri sono due, uno dei limiti delle emissioni in corrispondenza dei camini e un altro in corrispondenza degli inquinanti.

Sarebbe stato sicuramente più utile raggruppare i camini e gli inquinanti per ognuna delle 17 attività IPPC e dei corrispondenti impianti: in tal modo la verifica sarebbe più agevole.

Concludendo, la scheda A va revisionata e completata.

3. Allegati Scheda A

a. Allegato A.12 – Certificato dei Sistemi di gestione Ambientale

I certificati emessi da IGQ e IQNET/CISQ riguardano un SGA che copre solo un piccolo pezzo del ciclo produttivo, da CCO a prodotti finiti, ed esclude proprio la parte di ciclo produttivo, aree Ghisa e Acciaieria, dove è concentrata la stragrande maggioranza dei problemi di rilevante impatto ambientale. La data di scadenza dei certificati è il 30 aprile 2007 e non è noto se sono stati rinnovati.

b. Allegato A.17 – Autorizzazioni di tipo edilizio

Non c'è nulla su AGL/1, CET ed altri impianti non più in esercizio ma ancora esistenti e probabilmente decrepiti e quindi pericolosi.

c. Allegato A.18 – Concessioni per derivazione acqua

I file A.18_05 e A.18_20 sono inseriti due volte.

A luglio 2006 è scaduta la concessione quinquennale per i pozzi nr. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,37, 38, 39, 40 e 41.

Ilva SpA ha presentato la domanda di AIA e relativa documentazione il 28 febbraio 2007, quindi con concessioni scadute da oltre 8 mesi. Si ignora se nel frattempo si è posto rimedio. Si tratta di cose piccole, ma significative dell'attenzione dedicata a queste faccende dal Concessionario ma anche dal Concedente e dagli organi preposti alla vigilanza e controllo.

E' da annotare, infine, che la recente crisi per la mancanza di acqua ha fatto emergere gli enormi quantitativi assegnati a Ilva SpA, a detrimento dell'agricoltura e della popolazione.

- d. Allegato A.19 – Autorizzazione allo scarico delle acque (sono 8 sottofile)
- A.19_01 e A.19_02 Sono le Determinazione n. 183 e 184 del 20.10.2004 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore autorizza per quattro anni Ilva Spa agli scarichi in mare (denominati “1° canale di scarico” e “2° canale di scarico”) *“di acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti di Ilva SpA, nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti”*, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nelle Determinazioni.
 - A19_03, A.19_04, A.19_05 e A.19_06 Sono le Determinazioni n. 180, 181, 182 e 185 del 20.10.2004 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore autorizza per quattro anni Ilva Spa agli scarichi in mare (denominati “Scarico Secondo Sporgente”, “Scarico Terzo Sporgente”, “Scarico Quarto Sporgente” e “Scarico Molo Ovest”) *“di acque reflue rinvenienti dalle attività svolte presso le strutture marittime”* rispettivamente del Secondo, Terzo e Quarto Sporgente e del Molo Ovest, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nelle Determinazioni.
 - A19_07 – E' la Determinazione della Provincia di Taranto n. 5 del 12.1.2005 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore apporta modifiche ed integrazioni alle Determinazioni n. 180, 181, 182, 183, 184 e 185 del 20.10.2004.
 - A19_08 – E' la Determinazione della Provincia di Taranto n. 86 del 1.8.2006 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore

apporta modifiche ed integrazioni alla Determinazione n. 5 del 12.1.2005 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005.

La questione degli "Scarichi a Mar Grande" di Ilva SpA è molto delicata e complessa, indipendentemente dai risvolti di tipo giurisdizionale (TAR, Consiglio di Stato, ecc.). Già tratteggiata nel documento "Prmissime osservazioni" (punto 15, pagine 18 - 21), la questione, in estrema sintesi, può essere ridotta in un'unica conclusione. Dall'esame dei documenti emerge una illegittima "forzatura" delle autorizzazioni a scaricare tutte insieme acque reflue, di raffreddamento ed acque meteoriche, contro norme nazionali e regionali. Lascia perplessi il fatto che il Comitato Tecnico e lo stesso Dirigente responsabile della Determinazione di autorizzazione si siano "accontentati" della citazione di precedenti Determinazioni.

- f. Allegato A.20 - Autorizzazioni scarico emissioni in atmosfera (5 sottofile)
- File A.20_01 e A.20_02 Riproducono entrambi la stessa Determinazione n. 595 del 7.12.2006 con cui il Dirigente preposto al settore dell'Assessorato Ecologia della Regione Puglia autorizza le emissioni in atmosfera rivenienti dalla modifica impiantistica concernente l'inserimento del nuovo sistema di abbattimento polveri nella postazione rifacimento siviere in ACC 2.
Riteniamo che tale Determinazione sia illegittima in quanto emessa in vigore del D. Lgs. 59/2005 che attribuisce la responsabilità delle autorizzazioni concernenti cokerie, ciclo acciaio, laminazione a caldo e annessi e connessi all'Autorità centrale senza prevedere alcuna delega all'Autorità regionale.
 - A20_03 E' la Determinazione della Regione Puglia n. 201 del 23.5.2005 con cui il Dirigente preposto al settore concede "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dalle modifiche dell'attività di officina nel ciclo servizi ausiliari dello stabilimento Ilva di Taranto nel rispetto dei limiti e condizioni indicati nella Determinazione.
Non è dato di conoscere tipo di modifica e di emissioni.



Riteniamo, comunque, che anche tale Determinazione sia illegittima per la stessa ragione indicata nel punto precedente.

- A20_04 Questo file contiene tre richieste del 2005 di Ilva SpA a Regione Puglia di autorizzazione a emissioni in atmosfera per modifiche impiantistiche e la Determinazione n. 363 del 18.11.2003 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia. Esaminiamo i documenti in sequenza temporale crescente.

Con la Determinazione n. 363 del 18.11.2003, *“nelle more del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999, viene rilasciata l’autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera nello stabilimento Ilva di Taranto con le prescrizioni”* indicate nella Determinazione stessa.

La Determinazione contiene anche l’indicazione dei 252 punti di emissioni convogliate e i limiti autorizzati per ciascun camino in funzione delle portate delle emissioni e dei tipi di inquinante, molto pochi in realtà, tra i tanti possibili.

Nel ponderoso documento, tra l’altro, si richiamano norme e procedure di verifica delle emissioni diffuse (pag. 9/24) demandandone il controllo ad ARPA (pag. 22/24), si citano *“i progetti di adeguamento presentati”* (pag. 11/24) di cui non è dato conoscere né i contenuti né l’effettiva realizzazione né i benefici indotti, si prescrivono analisi annuali su tutte le emissioni tranne quelle per le cokerie e agglomerato da fare in continuo.

Il provvedimento complessivo integra e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera rilasciati dall’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia alla ditta Ilva SpA.

Sarebbe molto istruttivo fare una rigorosa verifica puntuale del rispetto da parte di Ilva SpA delle prescrizioni e degli impegni.

La cosa che più sconcerta è che il Dirigente della Regione Puglia ha deciso di emettere una Determinazione così importante “nelle more



del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999", senza neanche ottenere il previo parere della DSA o di un Organismo giurisdizionale sulla legittimità del suo operare. Il dubbio avrebbe dovuto innescarlo lo stesso D. Lgs 372/1999 all'art. 2, comma 1, punto 8), dove definisce "autorità competente" (a svolgere le funzioni stabilite nel decreto legislativo), "la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale". Era mai possibile che la VIA per uno stabilimento siderurgico a ciclo integrale fosse di competenza della regione?

Il file, come già detto, contiene anche tre lettere di Ilva SpA del 2005 che, in riferimento alla Determinazione n. 363, chiede l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di modifica alla stock - house altoforno n. 4, al sistema di depolverazione del ciclo calcare e ai cicli di produzione di ghisa ed acciaio (separazione mattoni refrattari e piastre siviere, postazione di taglio fondi e lische panier, dismissione postazione desolfurazione ghisa in carro siluro). Non è dato sapere se c'è stato il rilascio delle autorizzazioni richieste e con quali prescrizioni.

- A20_05 E' la Determinazione n. 109 del 2.4.2004 con cui il Dirigente preposto integra la precedente Determinazione n. 363 e autorizza il revamping delle cokerie 3 - 4 e 5 - 6 e relative emissioni con una serie notevole di prescrizioni. Anche in questo caso sarebbe molto istruttivo fare una verifica puntuale del rispetto da parte di Ilva SpA delle prescrizioni. Anche in questo caso vale l'interrogativo posto sulla Determinazione n. 363 del file A.20_04.

g. File A.21 - Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti (sono 6 sottofile)

- A21_1 E' il Decreto n. 101 del 27.9.2001 del Commissario Straordinario per l'emergenza ambientale che autorizza per 5 anni l'esercizio del 1° lotto della discarica cat. 2B speciale della Cava Mater Gratiae. In tale discarica, tra gli altri, sono autorizzati anche rifiuti solidi da trattamento fumi e pulizia impianti.
- Sembra opportuno verificare che tra i rifiuti solidi andati in discarica non ci siano polveri da elettrofiltri di AGL, per l'eventuale presenza di diossina. Non è dato di sapere, inoltre, se il lotto è ancora in esercizio, anche se l'autorizzazione è scaduta ai primi di ottobre 2006, oppure se è esaurito.
- A21_2 E' la Determinazione n. 51 del 17.3.2004 con cui il Dirigente preposto al settore "prende atto della regolare esecuzione dei lavori del 2° lotto della discarica ex 2^ cat "B speciale" in cava Mater Gratiae" ed elenca una lunga serie di vincoli e prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fino al 16 luglio 2005 (?), elencati solo con anonimi codici CER.
- Sarebbe interessante effettuare una rigorosa verifica puntuale sul rispetto effettivo da parte di Ilva SpA di vincoli e prescrizioni. Oltretutto, ai controlli e verifiche è preposta una dozzina di Enti di Stato e di Amministrazioni locali oltre ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto che, notoriamente dotata di risorse insufficienti, dovrebbe fare verifiche ed analisi trimestrali nel 2° lotto di tale discarica (oltre alle altre migliaia di controlli, verifiche ed analisi nel solo stabilimento Ilva di Taranto).
- A21_3 E' la Determinazione n. 178 del 16.11.2005 con cui il Dirigente preposto al settore "prende atto della regolare esecuzione dei lavori del III lotto della discarica ex 2^ cat "B speciale" in cava Mater Gratiae", approva il piano di adeguamento ed elenca una serie di vincoli e prescrizioni per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, ancora più lunga e minuziosa di quella relativa al precedente 2° lotto.



A tal proposito, ci incuriosisce sapere: a) perché il Comitato Tecnico della Provincia di Taranto nella seduta del 12.10.2005 sul piano di adeguamento ha espresso un "voto a maggioranza" anziché all'unanimità; b) se le garanzie finanziarie di cui al punto 20 delle prescrizioni della Determinazione n. 178 sono state ridotte per la presenza di certificazione ISO 14000, considerato che quella presentata da Ilva riguarda solo una piccola parte del ciclo produttivo dello stabilimento (vedasi il precedente punto III, 2, a); c) perché mentre nella Determinazione la discarica viene denominata "Discarica di rifiuti non pericolosi" nell'allegato "A" alla stessa Determinazione si precisa che "sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal D.M. 3.8.2005".

Anche per questa Determinazione vale la considerazione finale espressa su quella del precedente 2° lotto.

Inoltre, sulla questione degli olii e grassi esausti da smaltire, sarebbe interessante fare la seguente verifica "cartacea", almeno per gli ultimi tre anni: dalle tonnellate totali di olii e grassi acquistate nell'anno per rabbocchi, sostituzioni, ecc., sottrarre le tonnellate del "concenerimento esausti in AFO", quelle esauste eventualmente conferite ad altri allo specifico consorzio e quelle comunque collocate in discarica. La differenza, presumibilmente notevole, dov'è andata a finire? Nel suolo? In falda? A mare? A meno di un improbabile aumento delle giacenze di magazzino.

➤ A21_4

E' la Determinazione n. 188 del 29.12.2006 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto, nelle more della indeterminatezza (stante il D. Lgs. 59/2005 e il D. Lgs. 152/2006) sulla esatta competenza per il rilascio dell'autorizzazione in questione, determina la proroga fino al 31 marzo 2007 dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti pericolosi ex cat. 2C denominata "vasche nuove2".

Si ignora se nel frattempo è finalmente intervenuto il chiarimento sulla competenza al rilascio della proroga e cosa è accaduto dopo il 31 marzo 2007, data di scadenza della proroga concessa.

- A21_5 E' la Determinazione n. 23 del 18.2.2005 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto determina il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi all'interno dello stabilimento con la solita serie di prescrizioni e limitazioni.

Dalla lettura del documento emerge che il Comitato Tecnico si è posto il problema delle acque meteoriche del deposito, che intuitivamente possono diventare veicolo di trasporto e diffusione di sostanze micidiali come PCB-PCT e idroclorofluorocarburi contenute nei rifiuti presenti nel deposito provvisorio.

Lascia fortemente perplessi il fatto che il Comitato Tecnico e lo stesso Dirigente responsabile della Determinazione di autorizzazione si siano "accontentati" della citazione delle Determinazioni n. 183 e 184 del 20.10.2004 e n. 5 del 12.1.2005 con le quali Ilva SpA "è autorizzata agli scarichi, denominati "Primo canale di scarico" e "Secondo canale di scarico", in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti".

Altrettanto perplessi lascia la superficialità con cui si "liquida" la questione "caratterizzazione dell'area del deposito facente parte del sito di interesse nazionale", rimandandola alla "caratterizzazione generale" il cui iter era ed è ancora lontano dalla conclusione.

- A21_6 E' la Determinazione n. 124 del 2.8.2005 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto autorizza l'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi all'interno del cosiddetto "Trincerone" della cava Mater Gratiae, con la solita serie di prescrizioni e limitazioni.

Di particolare importanza, e pertanto da sottoporre a rigorosa verifica, sono le prescrizioni relative a monitoraggio delle acque di falda e smaltimento di "perclorato" eventualmente prodotto.

h. Allegato A.22 – Certificato Prevenzione Incendi

Nel file sono riportati i 4 CPI rilasciati per le 4 aree di stabilimento e scaduti tra il 30.9.2001 e il 4.11.2006 e la corrispondenza tra Comando VVF di Taranto, Ministero dell'Interno e Ilva SpA sul rinnovo dei CPI.

In particolare, a conclusione del chiarimento con il Ministero dell'Interno, il Comando VV.F. di Taranto, con la nota n. 16188 del 31.5.2005, fa presente a Ilva SpA che il Certificato Prevenzione Incendi dello stabilimento di Taranto deve essere unico, che il Gestore deve produrre la ponderosa documentazione dettagliatamente indicata e che, comunque, l'emissione del CPI è subordinato alla definizione e produzione da parte dell'Azienda del Rapporto di sicurezza ed al parere che su tale rapporto formulerà il Comitato Tecnico Regionale.

Di contro, Ilva SpA invia al Ministero dell'Interno e al Comando VV.F. di Taranto il nuovo Rapporto di sicurezza in data 29.9.2006, oltre un anno dopo la nota del Comando VV.F. di Taranto.

Non si è in grado di sapere quando lo stabilimento Ilva di Taranto potrà essere in regola con le leggi sulla sicurezza antincendio. Questo stato di cose è emblematico del "disfunzionamento" delle Amministrazioni pubbliche e del "disimpegno" del Gestore su un tema così importante: si lascia che una realtà così complessa e pericolosa come lo stabilimento Ilva di Taranto rimanga priva di CPI da anni, senza colpo ferire, quasi a dimostrare che il CPI è solo un fatto burocratico.

i. Allegato A.23 – Parere di compatibilità ambientale (sono 4 sottofile)

- A23_01 Questo file contiene: (1) la nota n. 96/06 del 12.10.2006 con cui Ilva SpA invia alla Regione Puglia la "domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA per un T/alternatore utilizzante vapore di recupero, qui senza allegati; (2) nota LEG/137 del 7.11.2006 con cui Ilva SpA chiede alla Regione Puglia di attivare la "procedura di verifica" per il progetto di un nuovo impianto di zincatura a caldo, in aggiunta a quello autorizzato con la Determinazione n. 363 del 14.11.2003, in quanto ricadente tra gli "impianti destinati alla

trasformazione di metalli ferrosi mediante l'applicazione di strati protettivi di metallo fuso ecc.", qui senza allegati.

Non è dato conoscere l'esito delle domande: è oltremodo evidente che i due impianti in questione non hanno vita autonoma nel centro siderurgico per cui è assurdo pensare di trattarli come "impiantini" soggetti a VIA regionale, distinti e distanti dall' "impianto siderurgico" soggetto a VIA nazionale.

- A23_02 E' la Determinazione n. 179 del 24.10.2002 con cui il Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia emette il provvedimento relativo alla "modifica del ciclo di laminati piani tramite l'installazione di un impianto di zincatura a caldo". Il Dirigente rifà la "storia sofferta" della pratica, piena di rinvii e rimandi da questa a quella Amministrazione. Concludere che, poiché non è ancora costituito il nuovo Comitato Regionale di VIA e non è possibile sospendere l'istruttoria da tempo avviata, procede all'istruttoria d'ufficio ed esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale della modifica in questione, con una lunga serie di prescrizioni. Anche all'epoca della richiesta non era legittima la VIA regionale per una modifica ad un componente del ciclo siderurgico; sul punto, i D. Lgs. 59/2005 e 152/2006 hanno confermato i contenuti del D. Lgs. 372/1999. Riteniamo quindi che la Determinazione non sia legittima.
- A23_03 E' la nota n. 4983 del 28.6.1995 con cui Minambiente trasmette a Ilva SpA e Regione Puglia il Decreto del Ministro relativo alla VIA sul progetto di "discarica di 2^a cat. tipo B e C per rifiuti tossici e nocivi nel comune di Statte presentato da Ilva Spa. Messo qui ha solo un significato "storico": avrebbe avuto più senso se fosse stato inserito tra i documenti dell'allegato A21.
- A23_04 E' la nota n. 83/04 del 1.7.2004 con cui Ilva SpA presenta alla Regione Puglia la richiesta di VIA per l'impianto di stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali non pericolosi, qui senza allegati.



Non è dato sapere l'esito di tale richiesta, dopo tre anni.

Si ritiene opportuno segnalare che nei D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, nel D.M. 7.2.2007 e nella "Guida per la compilazione della domanda per AIA" manca qualunque annotazione sui contenuti dell'allegato A23, con il risultato abbastanza sconcertante rappresentato dal miscuglio di carte che Ilva SpA ha presentato come allegato A23.

j. File A.24 – Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Si segnala che nel file A24 1 Relazione tecnica mancano le figure da n. 1 a n. 15.

k. File A.26.2 – Relazione sulle procedure di bonifica ambientale


Si fa la cronistoria della "caratterizzazione" del sito di insediamento di Ilva SpA che fa parte del "sito di interesse nazionale" perimetrato dal D.M. 10.1.2000, il cui iter dopo sette anni è ancora molto lontano dall'essere concluso.

E' ancora in corso la stesura della Relazione finale che tiene conto anche delle richieste di integrazione formulate da Minambiente. Nel frattempo, è subentrato il D. Lgs. 152/2006 che ha innovato parecchio il quadro delle bonifiche.

Non è completata neanche l'analisi di rischio, in cui di particolare rilievo sono i 6 sondaggi effettuati per verificare la contaminazione di mercurio: su tale possibile inquinante, a giugno 2007, c'è stata la denuncia/querela di Ilva SpA contro tre ambientalisti di Taranto per "procurato allarme".

Sconcerta, in ogni modo, la limitata presenza di "sforamenti" registrati nelle analisi condotte da Ilva, comunque non ancora validate da ARPA Puglia che in qualche caso ha registrato risultati diversi da quelli Ilva (vedi a pag. 18 della relazione presentata). La cosa sconcerta ancora di più se si considera che la caratterizzazione effettuata in terreni e falde limitrofi a quelli Ilva ha dato risultati nettamente peggiori e allarmanti. Ci dicono di imprese dell'area industriale limitrofa al sito di Ilva in grosse difficoltà con la caratterizzazione del proprio sito nel cui sottosuolo si trova la presenza in falda di tanto olio che realisticamente arriva da altre parti. A Bagnoli hanno constatato che l'inquinamento del sottosuolo ha raggiunto profondità inverosimili. Per quale miracolo il sottosuolo di Ilva è rimasto incontaminato?

Concludendo, gli allegati alla scheda A vanno revisionati, emendandoli delle incongruenze ed anomalie qui esposte, e completati.



4. Scheda B – La scheda descrive *l'impianto nel suo assetto prima delle modifiche proposte per l'adeguamento alle "migliori tecniche disponibili (MTD e più in generale ai requisiti del D. Lgs. 59/2005, con particolare riferimento agli aspetti di interazione con l'ambiente che hanno maggiore rilievo.*

Rileviamo che il Gestore non si è attenuto alle indicazioni della "Guida alla compilazione della domanda di AIA", in più ha deciso, senza alcuna motivazione, che tutta la "Scheda B" è "riservata", per cui il "pubblico" nulla deve sapere in merito a consumi (materie prime, risorse idriche, energia), fonti di emissione ed emissioni (in atmosfera di tipo convogliato e di tipo non convogliato e in acqua), aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi, produzione e stoccaggio di rifiuti, scarichi idrici, produzione di energia e combustibili utilizzati, rumore, odori, altre tipologie di inquinamento, linee di impatto ambientale.

Contestiamo l'immotivata decisione del Gestore e riteniamo incoercibile ed immodificabile l'acquisito, in base alla normativa vigente, diritto del "pubblico" di conoscere i dati che fotografano la situazione di partenza dello stabilimento Ilva di Taranto dal punto di vista ambientale: solo così è possibile esprimere valutazioni sulle "proposte di miglioramento" avanzate dall'Azienda nelle successive schede C e D e poi valutarne gli effettivi risultati.

Con raccomandata A.R. del 3 settembre 2007, abbiamo diffidato DSA/aia, nella persona dello specifico RUP, a rendere immediatamente disponibili al pubblico i file della Scheda B. A oggi non c'è ancora alcuna risposta.

5. Allegati Scheda B

Oltre la Scheda B al completo, tra gli Allegati alla scheda B mancano anche B.19, B.20, B.21 e B.22 relativi a planimetrie dello stabilimento di grande interesse ambientale e i file B.26_01, 02, 03 e 04 rispettivamente relativi a "emissioni diffuse e loro stima", "sedimentatori longitudinali per il trattamento delle acque meteoriche", "apparecchiature contenenti PCB" e "Rifiuti – MUD 2005".

Di seguito formuliamo alcune osservazioni sugli allegati B resi disponibili.

- a. File B18_01 Relazione processi produttivi

Nella relazione, denominata "Allegato B18", si premette che essa "è comprensiva anche delle modifiche dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare come richiesto al punto C.6" e che gli "schemi a blocchi delle singole attività, allegati,

riportano altresì l'indicazione delle modifiche, così come richiesto al punto C.7". Il gestore poi, quando affronterà la scheda C e gli allegati, non compilerà gli allegati C.6 e C.7 scrivendo che sono "ricompresi nell'allegato B.18" e non compilerà neanche gli allegati C.8, C.11 e C.12 scrivendo "non riportati in quanto non risultano modificati".

Con tale decisione il gestore non si è attenuto alla "Guida alla compilazione della domanda di AIA" dove è scritto: "Le prime due schede, A – Informazioni generali e B – Dati e notizie sull'impianto attuale, hanno lo scopo di fornire all'autorità competente gli elementi relativi alle caratteristiche dell'impianto nel suo assetto al momento della presentazione della domanda"; la scheda successiva, C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare, consente al gestore di illustrare le caratteristiche dell'impianto nella configurazione per la quale si richiede l'autorizzazione, più brevemente indicato nel seguito come impianto da autorizzare, qualora questo non coincida con l'assetto attuale. In questo caso, il gestore riporta in C la sintesi delle principali variazioni tra l'impianto così come descritto in B e l'impianto da autorizzare, nonché le tecniche proposte; in caso contrario, ossia se non sono previste modifiche all'impianto, la scheda C non deve essere compilata".

L'errore di fondo del gestore sull'allegato B.18 (e conseguentemente anche su scheda e allegati C) si aggiunge all'abuso contestato nel precedente punto IV, 3. – Scheda B, per cui l'intero capitolo B deve essere riscritto.

Sull'allegato B.18 così come è ora, formuliamo comunque alcune osservazioni di merito.

- (1) La descrizione degli impianti, in generale, non include le "nuove tecniche". Sono invece citate, nelle "modifiche da approvare", due "modifiche di attività" (nuova zincatura a caldo e V FAS per TNA/2) e qualche altra modifica impiantistica minore.
- (2) Si rileva che la produzione effettiva degli impianti, nell'anno di riferimento, è notevolmente inferiore alla capacità produttiva dichiarata. E' necessario, quindi, come specificatamente indicato nella "Guida per la compilazione della domanda per AIA", che il gestore fornisca anche le

stime di consumi ed emissioni associati al funzionamento dell'impianto alla sua capacità produttiva.

Non è chiaro, comunque, se le stime vanno fatte rispetto alla massima capacità produttiva potenziale dichiarata o alla capacità produttiva che si intende raggiungere con le "nuove tecniche" e le modifiche di attività indicate nella domanda di AIA.

- (3) Il gestore sostiene che, in conseguenza della nota ILVA prot. 96/06 del 12.10.2006, il progetto di riattivazione, con le necessarie modifiche impiantistiche, di un turboalternatore per la produzione di energia elettrica con una potenza di circa 15 MWe (che utilizza vapore di processo dal raffreddatore rotante di tipo circolare dell'agglomerato) è stato sottoposto a procedura di verifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/01 e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della legge succitata, essendo decorsi i termini ivi previsti, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A. Noi riteniamo invece (vedi anche il precedente punto IV, 2., h), file A23_01) che detto progetto debba essere sottoposto a VIA Nazionale e non Regionale, come erroneamente ha richiesto Ilva, in quanto trattasi di modifica intimamente connessa con il ciclo produttivo di acciaieria la cui competenza è nazionale: l'escamotage del silenzio-assenso della Regione Puglia è improponibile ed illegittimo.
- (4) Nella descrizione della "Discarica materie prime da navi e stoccaggio parchi primari" non sono citati i 17 o 18 interventi di "nuove tecniche", tra i quali ce n'è qualcuno già realizzato ed operativo (2 nuove BM).
- (5) Nella descrizione del ciclo dell'agglomerato non c'è una sola parola sulla selezione e preparazione dei cosiddetti "recuperi" che concorrono a formare la miscela omogenea idonea alla carica nella macchina di agglomerazione.
- E' principalmente nei "recuperi" che possono trovarsi materiali contenenti in qualche modo il pericolosissimo mercurio e il cloro che in un processo di combustione ad alta temperatura com'è quello dell'agglomerato si trasforma nelle micidiali diossine. In chi ha qualche esperienza operativa di agglomerato e di "caccia ai cloruri" sorgono domande: Come controllano

gli impianti di disoleazione delle scaglie di laminazione? I fanghi delle acciaierie? I "recuperi" dai parchi primari che hanno buone probabilità di essere inquinati da acqua di mare? I "fini" di produzione non inviabili in AFO? Viene rimessa in ciclo la polvere catturata nell'ultimo stadio della "filtrazione" in AGL, ricca di cloruri e forse pure di diossine? Se non la rimettono in ciclo dove va a finire?

E' assolutamente necessario che Ilva adotti e faccia conoscere anche al "pubblico" la rigorosa procedura sulla selezione e preparazione dei recuperi destinati ad AGL, finalizzata a garantire l'assenza di cloro e di mercurio.

- (6) Nel ciclo di produzione ghisa si segnala la presenza delle t/soffianti degli altoforni per il recupero dell'energia di pressione con trasformazione in energia elettrica.
- (7) Nel capitolo dedicato agli altoforni nulla è detto sul trattamento delle polveri raccolte nella "sacca a polvere" e dei fanghi del "Venturi".
- (8) Il gestore sostiene che è prevista la modifica dell'attività di zincatura a caldo attraverso l'inserimento di una seconda linea denominata ZNC/2, in aggiunta alla esistente linea denominata ZNC/1. Il progetto di tale nuovo impianto di zincatura a caldo è stato sottoposto, con nota prot. LEG/137 del 07.11.2006 (riportata in Allegato A.23), a procedura di verifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 11/01. Ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della legge succitata essendo decorsi i termini ivi previsti, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.

Anche per questa modifica vale quanto abbiamo scritto nel precedente punto (2) relativo al T/alternatore dell'agglomerato.

In più, noi riteniamo che la nuova zincatura debba necessariamente passare attraverso la VIA per esaminare con la massima attenzione la questione della diossina che può trovarsi nelle emissioni di questo impianto.

Nello stesso sito di ARPA Puglia è riportato che nei processi di zincatura emergono problemi di tipo ambientale e sanitario di un certo rilievo. Infatti durante la pulizia e il degrassaggio dell'acciaio prima dell'immersione nel



bagno di zinco fuso si creano le precondizioni per la formazione di diossina che avviene in qualunque processo termico che coinvolga carbonio e cloro. Le scorie contenenti diossina dovrebbero essere caratterizzate come rifiuto speciale pericoloso in base alla Convenzione di Basilea e portate in discarica di rifiuti pericoloso con un apposito codice CER.

L'altra sorgente di diossina in tale processo è la zincatura vera e propria. La temperatura di 450 gradi è la temperatura ideale per la formazione di diossina. In tale fase il sistema di filtraggio e di abbattimento dei fumi contiene diossina. Pertanto le polveri prodotte dall'abbattimento devono essere classificate come rifiuti pericolosi e occorre garantire la sicurezza dei lavoratori che dovessero entrare in contatto con esse. Oltretutto il bagno di acido cloridrico bollente, durante il procedimento suddetto, produce vapori di cloro che risulterebbero tossici nel caso in cui venissero inalati dai lavoratori.

Ritieniamo che su tali questioni di grande rilevanza vadano adottate tutte le precauzioni e le migliori tecnologie perché la produzione avvenga in condizioni di massima sicurezza, con sistemi di controllo e di monitoraggio efficiente che pongano l'Ilva su standard finalmente "europei".

- (9) Manca la descrizione della "Distribuzione elettrica".
- (10) Manca la descrizione della "logistica integrata" (movimento stradale e ferroviario, magazzini, ecc.)
- b) Il file B18_12 contiene la "Relazione sul nuovo impianto di zincatura a caldo denominato ZNC 2" che, come abbiamo già scritto nei precedenti punti (2) e (6), va sottoposto a VIA nazionale.
- c) Come già evidenziato, mancano i file B.19, B.20, B.21, B.22 e B.26.
Si rimanda, quindi, a quanto abbiamo già scritto nel precedente punto IV, 3.
- d) I file di B.23 e B.24 sono identici e contengono entrambi la "Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico" e la "Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza".
L' "Impatto acustico" è stato trattato nel nostro precedente documento "Primi osservazioni" al punto II, 9. da pag. 6 a pag. 9. In questa sede ribadiamo che la trattazione dell' "Impatto acustico" è inattendibile sul rispetto



delle normative in merito all'impatto ambientale esterno, né è accettabile che l'azienda non abbia in essere o almeno pianificati, interventi di risanamento acustico. A tutela dei lavoratori il "rumore", già regolamentato sullo specifico posto di lavoro, va trattato anche come fatto ambientale all'interno dello stabilimento, in cui i lavoratori circolano per i più svariati motivi.

e) File B.25_01 E' la sintetica relazione sulla gestione dei rifiuti.

Si rimanda alle considerazioni già espresse nel precedente punto IV.2.f - File A.21 (Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti) e, in particolare, nel punto IV.5.a(5), dove trattiamo l'argomento selezione e preparazione dei "recuperi" destinati all'impianto di agglomerazione.

f) File B.25_02 Valutazione di rischio incendio - Deposito pneumatici area ex SIET.

Si rimanda alle considerazioni già espresse nel precedente punto IV.2.g - A.22 (Certificato prevenzione incendi).

Concludendo, gli allegati alla scheda B vanno rielaborati completamente ed emendati delle incongruenze ed anomalie qui esposte.

6. Scheda C – La scheda descrive, *soprattutto da un punto di vista ambientale, l'assetto dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione, se nella domanda si propongono modifiche all'impianto o alle modalità di esercizio e monitoraggio per rispondere ai requisiti del D. Lgs. 59/2005.*

Le istruzioni di dettaglio per la scheda C, contenute nella "Guida per la compilazione della domanda AIA", andrebbero rese più chiare per il caso di un grande opificio che chiede un'unica AIA e che è costituito da una gran quantità di impianti. Ognuno di essi può rimanere immutato, rispetto alla descrizione della scheda B, o può essere interessato da una o più modifiche impiantistiche (MTD) o gestionali, la cui realizzazione effettiva è determinante per la validità dell'AIA autorizzata.

L'interpretazione dei dati di scheda e allegati C è stata parecchio difficoltosa, anche per la mancanza di quasi tutti i riferimenti della scheda B (vedi precedente punto III, 3); è possibile che, chi invece è in possesso di tutti gli elementi, trovi non pertinenti alcune delle nostre osservazioni.

a. File C.1 – Impianto da autorizzare.



Sono indicate 64 proposte di “nuova tecnica” (11 CO + 3 AG + 15 AFO + 5 AC + 4 LC + 2 TUB + 18 SM + 6 VR) e 2 modifiche di attività (nuova zincatura a caldo e V FAS per TNA/2).

Suddivise per “tipologia” le 64 proposte sono: 16 Tecniche di Processo + 2 Controllo di Processo + 5 Misure di Manutenzione + 4 Misure Non Tecniche, gestionali + 37 Sistemi di Depurazione.

Sembra quanto meno azzardato indicare come “investimenti per l’ambiente” il totale delle previsioni di spesa delle 64 proposte di “nuova tecnica”. Indicare cifre esatte significa anche ridimensionare le notizie apparse sulla stampa in merito a “700 milioni di euro che la società investirà nel 2007 per ridurre le emissioni di tutti gli impianti”, di cui molta parte destinati al centro siderurgico di Taranto.

In tutti gli impianti, molte voci sono in realtà delle manutenzioni, magari con qualche modernizzazione degli assetti e delle macchine esistenti. E’ chiaro che gli interventi di manutenzione sono necessari e forse risolutivi, ma si tratta di manutenzione, non di applicazione di BAT per il miglioramento dell’ambiente. E’ bene essere trasparenti!

- b. File C.2 – Sintesi delle variazioni (in corrispondenza di 16 “temi ambientali”)
Non è condivisibile il giudizio del Gestore che non segnala variazioni su “consumo di materie prime”, “aree di stoccaggio rifiuti”, “aree di stoccaggio materie prime” e “rumore”.
- c. File C.3 - Consumi ed emissioni (alla “capacità produttiva” da autorizzare?)
Le variazioni fanno riferimento a 16 punti delle schede B a noi finora non note. In 5 punti non vengono segnalate variazioni, negli altri 11 punti le variazioni sono solo qualitative, prive di quantità seppure stimata e pertanto non giudicabili e neanche verificabili.
- d. File C.4 – Benefici ambientali attesi
E’ la tabella delle 64 “tecniche nuove” e delle 2 modifiche di attività, in corrispondenza di 8 “Linee di impatto principali”; il significato dei codici di riferimento si trova nell’Indice Schede Interventi nel successivo file C.13_01.
In merito ai 64 + 2 interventi, il Gestore non si attende benefici: sull’aria da 16 interventi, sul clima da 66, sulle acque superficiali da 55, sulle acque sotterranee

da 66, su suolo e sottosuolo da 61, su rumore, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti da 66.

In sintesi, dai 64 + 2 interventi si attendono benefici sull'aria, ma non quantizzati e quindi non giudicabili e neanche verificabili.

- e. File C.5 – Programma degli interventi di adeguamento.

La scheda non è compilata e rimanda all'allegato C.13 che contiene il cronoprogramma di ciascuno dei 64 interventi.

Lo scopo di C.5 è invece quello di fornire il quadro d'insieme dei programmi.

Concludendo, la scheda C va revisionata, emendandola delle incongruenze ed anomalie qui esposte, e completata.

7. Allegati Scheda C

- a. File C.6 e C.7 – *Nuova* relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare e *Nuovi* schemi a blocchi.

I file non esistono: nelle Note dell'elenco degli Allegati alla scheda C, firmato dal Gestore, c'è scritto "Allegati C.6 e C.7 ricompresi nell'allegato B.18".

Nell'allegato B.18 non c'è né nuova relazione né nuovi schemi a blocchi.

- b. File C.13_01 – Elenco interventi

E' la sintesi del "Piano di interventi per adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT". Esso "*contempla le integrazioni relative alle raccomandazioni formulate dai vari Gruppi Tecnici Ristretti istituiti nell'ambito della Segreteria Tecnica per lo stabilimento di Taranto di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/DSA/2005/01199 del 15.11.2005*".

Il piano comporta un impegno finanziario complessivo di circa 472 M€, di cui 327, pari al 69%, in area ghisa (SMP, COK, AGL, AFO).

Per tale piano di investimenti non è precisato in quanto tempo si svilupperà, non è indicata la quota eventualmente già spesa, non sono individuati gli investimenti (manutenzione, rifacimenti, adeguamenti tecnologici per produttività, qualità, ecc.) che hanno solo come "sottoprodotto" un po' di miglioramento ambientale.

Contestiamo in toto l'affermazione del Gestore che sostiene che il piano contempla le integrazioni relative alle raccomandazioni formulate dai vari Gruppi



Tecnici Ristretti: basta fare un puntuale confronto tra quanto hanno scritto i GRT e quanto è stato realmente recepito nel piano.

A sostegno di tale contestazione, citiamo alcune "inadempienze" di tipo impiantistico o gestionale rispetto alle "raccomandazioni" dei GRT: (a) mancano indicazione e separazione tra interventi di reale adeguamento alle BAT e interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, rifacimenti impiantistici, miglioramenti qualità, ecc.; (b) manca lo studio sul "selenio" nel biologico di cokeria; (c) manca il confronto tra la torre di spegnimento 7 già adeguata e le altre, per verificarne i risultati; (d) l'adeguamento della depolverazione delle batterie 7 - 12 è solo manutentivo; (e) mancano dati e valutazione del monitoraggio sulla cokeria da parte di ARPA; (f) mancano lo studio specifico su PCCD/PCDF in AGL e le POS transitorie per rientrare nei limiti già ottenuti da altri (Ndr: ad es. CORUS in Inghilterra); (g) manca il monitoraggio spinto sulle emissioni diffuse; (h) mancano le procedure sulle emissioni anomale conseguenti a disservizi come fumate nere o rosse provenienti da COK, AFO, ACC, a volte di giorno, a volte di notte, procedure volte a capire la causa iniziale dell'evento, valutarne le conseguenze e porvi rimedio, perché non si ripeta; (i) non è stato mantenuto l'impegno ad adottare, nel periodo di realizzazione delle modifiche, soluzioni gestionali transitorie finalizzate ad ottenere subito i risultati che verranno raggiunti con la realizzazione delle BAT individuate - se l'impegno in tal senso fosse reale e fattibile ci sarebbero miglioramenti immediati, consolidati nel 2008 con le modifiche impiantistiche; (j) non è stato mantenuto l'impegno ad adottare POS transitorie specificatamente indicate per impianto biologico, torri di spegnimento e caricatrici delle cokerie e per le linee di agglomerato ed anche per gli impianti AFO, ACC, SMP, ecc. dove le criticità ambientali sono tante e molto rilevanti; (k) mancano i riferimenti ai livelli produttivi che pure condizionano fortemente i livelli di emissione, dato che i livelli a 7 milioni di tonnellate/anno di acciaio liquido sono ben diversi da quelli a 9 milioni ed ancor più da quelli a 15 milioni di tonnellate/anno.

c. File C.13_02 - Interventi in area Acciaieria

Sono le schede di dettaglio dei 5 interventi previsti nelle Acciaierie n. 1 e n. 2.



Nelle "Primissime osservazioni" (paragrafo II-14, pag. 11 - 13), abbiamo commentato fin nei minimi dettagli situazione, potenzialità e prospettive delle due acciaierie, che qui riprendiamo e confermiamo sinteticamente.

Il Gestore ha dichiarato di avere prodotto 9,175 milioni di tonnellate di acciaio nel 2005 contro una "capacità massima di produzione" di 15 milioni di tonn/anno.

Dopo il raddoppio dei primi anni '70, la capacità produttiva dello stabilimento di Taranto era stimata in 10,3 milioni di tonnellate di prodotti finiti (nastri, lamiere, tubi, ecc.), e quindi le acciaierie erano accreditate per circa 12 - 13 milioni di tonn/anno, considerato il ciclo dell'acciaio per il 50% continuava con il colaggio in lingottiera e slabbing. Gli impianti ausiliari dei convertitori, con la filosofia del tempo e della ... proprietà, erano notevolmente sovradimensionati rispetto alle effettive necessità.

Poi le colate continue sono diventate cinque, è stato dismesso il pezzo di ciclo lingottiera/slabbing e, già da una ventina di anni, è andata aumentando la produttività del ciclo in continuo con la possibilità di colare in sequenza. Se si realizzassero costantemente sequenze di oltre 20 colate, mentre le acciaierie per alcuni periodi riuscissero a marciare a tre convertitori, i 15 milioni di tonn/anno ci potrebbero stare. In tale contesto il collo di bottiglia diventerebbero gli impianti di colaggio per cui non sarebbe irrealistico ipotizzare una sesta colata continua. Ovviamente occorrerebbe adeguare ai nuovi livelli produttivi la rete di distribuzione ossigeno e, per le inevitabili implicazioni di natura ambientale, anche gli impianti di depolverazione, di trattamento fanghi e annessi. A tal proposito, chiunque abbia avuto un po' di "dimestichezza siderurgica", ricorda bene che quando fu progettato il raddoppio di Taranto (ripetiamo che si era agli inizi degli anni '70), la filosofia di sovradimensionare gli impianti e le macchine ausiliare non valeva per gli impianti "ecologici", che erano considerati inutili e, in ogni caso, non influenzanti i livelli produttivi. Nel 2007, però, la musica è cambiata e l'AIA non può che autorizzare a condizione che ecc. ecc.

Dall'esame degli interventi previsti nelle acciaierie ci aspettavamo di trovare indizi di una strategia del tipo indicata sopra, invece emerge che per l'acciaieria è prevista la realizzazione di cinque modesti interventi concentrati in ACC/2, con tempi di realizzazione che vanno fino al 2009. Nulla è previsto per migliorare



l'impatto ambientale, veramente pesante, di ACC/1 dove non c'è nessun adeguamento alle BAT.

Occorre ricordare che, nel 1964, ACC/1 partì senza impianto di depolverazione secondaria e quando, negli anni '70, si cercò di inserirne uno, si ottennero scarsi risultati, considerati sia i limiti che il lay-out esistente imponeva, sia lo scarso peso che, anche allora, veniva dato a questo tipo di impianti.

Se si confronta l'ubicazione delle due acciaierie, appare evidente che ACC/1, impiantisticamente obsoleta, vicina alla S.S. Appia e al rione Tamburi, è molto più critica di ACC/2, più lontana da strade e da abitati e protetta da un fronte di scavo. Inoltre, tenendo conto di quanto abbiamo annotato sulle sequenze di colaggio, riteniamo che, tenendo in esercizio solo ACC/2 e le 5 colate continue, sia possibile ottenere un livello produttivo di circa 8,5 milioni di tonn/anno, livello di poco inferiore ai 9,175 milioni di tonnellate raggiunte nel 2005 con entrambe le acciaierie in funzione. La scelta di non investire su ACC/1, fa immaginare l'esistenza di una strategia che punti ad aspettare la prima occasione favorevole per chiuderla.

Va segnalata, infine, un'altra lacuna del piano di adeguamento alle BAT: manca qualunque intervento per contrastare le emissioni diffuse che, in caso di vento forte, provengono dagli accumuli di polveri sulle strutture degli impianti, dei capannoni, sui piani di lavoro, ecc. In stabilimento c'era e forse c'è ancora il "famigerato quarto piano" di ACC/1. Nel piano di adeguamento non c'è nulla che somigli alla ragnatela di reti di aspirazione, afferenti agli impianti principali di aspirazione polveri, con bocchette per il collegamento di flessibili manovrati dagli addetti alle pulizie.

Concludendo in sintesi estrema, siamo fortemente perplessi per il fatto che, in pratica, nulla è stato previsto per ACC/1. Siamo indotti a pensare che dietro ci sia una precisa idea aziendale: ci fa immaginare, cioè, l'esistenza di una strategia che punti a chiudere detto impianto, negoziando con lo Stato e con gli enti locali vantaggi economico/finanziari e guadagnando anche l'aureola di sensibilità verso i problemi dell'inquinamento ambientale.



Qualunque sia la verità, riteniamo che non si possa autorizzare l'esercizio della più vecchia delle acciaierie di Taranto senza che ad essa venga applicata nessuna BAT.

d. File C.13_03 – Interventi in area Agglomerato

Il file contiene le schede di dettaglio dei 3 interventi previsti in Agglomerato n. 2.


I 3 interventi proposti come applicazione delle BAT sono, in realtà, interventi di manutenzione per il recupero della situazione iniziale, uno dei quali addirittura ultimato e messo in marcia nel I trimestre 2006. Non risulta nessun intervento per la riduzione della polverosità emessa dai raffreddatori rotanti delle linee di agglomerazione che costituiscono un rilevante contributo all'inquinamento ambientale ed alla polverosità diffusa.

Per una riduzione verso i migliori parametri ottenibili per le emissioni di PCDD/F tutto è ancora lasciato vago e rinviato a studi di fattibilità e verifica dei parametri emissivi. Non è assolutamente affrontato il problema più importante dell'impianto di agglomerazione, cioè il controllo dei "rifiuti di stabilimento" che vengono lì convogliati: è molto probabile che da quei "rifiuti" traggono origine le emissioni "cattive" dalla ciminiera di AGL/2 (diossine, mercurio, ecc.).

Lo stato dell'agglomerato è uno dei punti debolissimi della documentazione Ilva/AIA, è lontanissimo dalle indicazioni delle BREF (documento di riferimento europeo per il settore siderurgico). Riteniamo che su quell'impianto sono tornati indietro di oltre 15 anni; è netta la percezione di una situazione fuori controllo.

Eppure in Europa e in USA ci sono stati grandi progressi, eppure ci risulta che lo stesso gruppo Riva ha contribuito alla stesura delle BREF, in cui è indicata una robusta serie di misure per migliorare le prestazioni ambientali dell'industria metallurgica ed in particolare del processo di agglomerazione del minerale ferroso.

Allo stato attuale, l'impianto AGL/2 di ILVA di Taranto è dotato soltanto della tecnologia di depolverazione fumi tradizionale ESP (elettrofiltri a secco) e MEEP (elettrofiltri ad elettrodi mobili). Tale tecnologia è adeguata a contenere le emissioni di polveri al di sotto di un valore di 50 mg/mc (il limite attualmente imposto allo stabilimento è di 80 mg/mc) ma insufficiente a contenere le emissioni di diossine, presenti anche nella fase gassosa. Data la basicità delle polveri, queste tendono ad aderire alle piastre metalliche dell'elettrofiltro che perdono



rapidamente la loro efficacia di captazione. Gli elettrofiltri possono addirittura essi stessi essere fonte di diossine se le temperature operative dovessero raggiungere i 300 gradi: in tali condizioni non solo le diossine depositate sulle piastre metalliche dell'elettrofiltro vengono rivolatizzate nei fumi effluenti, ma i depositi carboniosi e le tracce di cloro insieme alla presenza di catalizzatori alla giusta temperatura costituiscono gli ingredienti di base per la formazione di diossine. Tale fenomeno è riscontrabile in tutti gli elettrofiltri applicati a diversi processi di combustione (fonderie, cementerie, etc). Le BREF distinguono tre gruppi di impianti di agglomerazione secondo le loro prestazioni ambientali:

- e. Gli impianti migliori, dotati di tecnologia di abbattimento dei fumi avanzata sono un decina in tutta in Europa e riescono a contenere le emissioni al di sotto degli 0,5 ng TE/mc.
 - i. Gli impianti dotati di tecnologia di abbattimento convenzionale (elettrofiltri a secco) hanno tipicamente emissioni nell'ordine degli 0,5 - 5 ng TE/mc.
 - ii. Gli impianti peggiori hanno emissioni superiori a 5 ng TE/mc e ciò è dovuto non solo alla scarsa efficacia della depolverazione dei fumi ma più probabilmente ad uno scarso controllo del processo e della cattiva formulazione dei costituenti del materiale omogeneizzato da sottoporre ad agglomerazione. In alcuni casi questi impianti hanno fatto registrare valori di emissioni fino a 40 ng TE/mc e sono proprio questi impianti che hanno fatto scattare l'allarme diossina nell'industria siderurgica a metà degli anni novanta.

Alla luce dei primi risultati resi pubblici da Arpa Puglia (in media superiori a 10 ng TE/mc per volumi normalizzati ad un tenore di ossigeno del 11%), è possibile collocare l'impianto di agglomerazione ILVA di Taranto fra i peggiori d'Europa quanto a prestazioni ambientali. Per tale motivo riteniamo che la concessione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) venga subordinata all'adozione di misure adeguate per ridurre l'entità delle emissioni di diossine ai livelli raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, come indicato dalle BREF e come già messo in pratica da molti impianti di agglomerazione europei. Di seguito, a dimostrazione del disinteresse "politico" dell'Ilva nei confronti del problema agglomerato, riproduciamo una panoramica - non esauriente - delle migliori tecnologie disponibili e applicabili all'impianto

AGL2 di Taranto, di cui documentazione prodotta da ILVA per l'ottenimento dell'AIA non fa alcuna menzione.

TECNICHE DI DEPOLVERAZIONE DEI FUMI ("A VALLE"):

- Elettrofiltro a secco (ESP, MEEP)
- Filtri a maniche
- Ciclone
- Elettrofiltro Umido (Airfine, Wetfine)
- Desolforizzazione
- Iniezione di carboni attivi (RAC)
- riduzione catalitica selettiva (SCR)

TECNICHE INTEGRATE AL PROCESSO ("A MONTE")

- Ottimizzazione del processo
- Riciclo nel processo di sinterizzazione delle scorie contenenti ferro
- Riduzione del contenuto di idrocarburi volatili nel materiale di partenza
- Riduzione del contenuto di zolfo
- Ricircolo dei gas di scarico (EOS)

In Inghilterra, su quattro impianti di agglomerazione sottoposti a ottimizzazione del processo, in un totale di 41 campionamenti di emissioni di diossine i valori misurati erano compresi fra 0,5 e 1,5 ng TE/mc con una media di 1 ng TE/mc.

Nel 1992 uno studio dimostrò che il ricircolo degli effluenti gassosi nello stesso processo di agglomerazione o di una parte di essi portava ad una riduzione delle emissioni di diossine. Un'applicazione su larga scala nel 1994 nello stabilimento di Ijmuiden in Olanda confermò il potenziale di questa tecnica: una linea di agglomerazione con superficie di 132 mq fu interamente coperta con una cappa sigillata per i gas di scarico secondo il processo EOS messo a punto dalla azienda tedesca Lurgi. In queste condizioni la produttività dell'impianto rimane la stessa con un riduzione del combustibile necessario nella miscela di agglomerazione. L'emissione di diossine risultò ridotta del 75% a livelli di 0,6 ng TE/mc.

I filtri a manica sono altamente efficienti per la rimozione delle polveri e possono quindi portare ad una efficace riduzione delle emissioni di diossine associate appunto alle polveri. Il problema della abrasività e basicità delle polveri che danneggerebbe e ostruirebbe i filtri può essere affrontato usando calce idrata come

additivo la quale forma uno strato protettivo sui filtri che previene la formazione degli strati impermeabili che otturerebbero i filtri. L'esperienza dell'impianto Stahlwerke Bremen GmbH di Brema ha confermato l'applicabilità di questa tecnica la quale accoppiata all'iniezione di carboni attivi ha permesso all'impianto di rispettare i limiti prescritti, rimanendo al di sotto di 0,5 ng TE/mc per le emissioni di PCDD/Fs. Almeno altri tre impianti hanno implementato la stessa tecnica: Inland Steel, East Chicago, USA.; Warren Consolidated Industries (WCI), Youngstown Sinter Company, Warren, Ohio, USA; US Steel, Gary Works, Gary, Indiana, USA.

In un elettrofiltro umido, il particolato è abbattuto per captazione in un liquido il quale viene poi recuperato e riciclato. Un sistema umido ad alta efficienza è stato recentemente sviluppato (Airfine) ed è in grado di rimuovere il particolato fine, le diossine, i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici. Il sistema garantisce livelli di emissione di diossine inferiori a 0,4 ng TE/mc ed è operativo negli impianti di Voest-Alpine Stahl AG, A-Linz in Austria, e Hoogovens IJmuiden, Olanda.

L'associazione degli operatori di impianti di agglomerazione in Germania e Sidmar Ghent, Belgio e il Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) hanno costituito un consorzio per lo studio delle possibilità di riduzione delle emissioni di PCDD/Fs a cui recentemente si è unita Usinor, Francia. L'obiettivo è di mettere a punto un sistema che sia al sicuro da incidenti rilevanti, non necessiti acqua, e che sia applicabile ad impianti esistenti. Sulla base di esperimenti preliminari e sulla valutazione dei costi, un impianto dimostrativo è stato costruito presso Thyssen Krupp Stahl AG, D-Duisburg in Germania. Il sistema consiste in uno stadio di assorbimento, un elettrofiltro a secco, e un sistema di distruzione di diossine catalitico. L'iniezione dei carboni attivi adsorbenti è situata 27m a monte dell'elettrofiltro. L'impianto ha dimostrato di poter raggiungere valori di emissione inferiori a 0,1 ng TE/mc.

f. File C.13_04 – Interventi in area Altoforni


Il file contiene le schede di dettaglio dei 15 interventi previsti sugli Altoforni, di cui ben 8 per AFO 3, attualmente fermo, ma previste per il 2012 – 2013!



Leggendo gli elenchi delle attività previste per gli altoforni, siamo ringiovaniti di 15 anni: salvo pochissime novità sono le stesse attività che erano elencate nei primi anni novanta nei "Piani di Ecologia, Ambiente e Sicurezza", che qualche anziano rimasto in azienda ricorderà. gli interventi previsti, anche se quasi sempre si tratta più di manutenzione straordinaria che di investimenti innovativi, hanno una valenza positiva nei confronti delle problematiche ecologico/ambientali dello stabilimento, salvo chiedersi cosa si sia fatto in questi ultimi 15 anni e se in tanti anni non siano state individuate delle contromisure tecnologicamente più avanzate. E' altresì evidente che parlare della necessità di dover effettuare ancora degli studi di fattibilità dopo 15 anni sembra per lo meno pretestuoso.

Entrando nel merito degli interventi previsti, si osserva quanto segue.

- (1) E' noto che la filtrazione a secco con maniche è più efficace di quella ad umido ma, visto che gli attuali sistemi di depolverazione a secco della S.H./5 emettono 21,4 mg/Nmc. di polveri (contro i 25 - 30 mg/Nmc. dei sistemi Venturi), non si capisce cosa fa presumere che i nuovi impianti a maniche emetteranno solo 10 mg/Nmc.
- (2) Non sono resi noti i risultati dopo l'avviamento degli impianti su S.H./4.
- (3) E' opinabile l'entità del miglioramento atteso (circa il 60%) dai nuovi impianti di depolverazione dei campi di colata visto che i picchi non sarebbero comunque coperti. Una reale sensibile riduzione dei picchi si ottiene con il rispetto pedissequo di ben note "Pratiche Operative" che prevedono l'essiccamento del foro di colata prima di terminare la foratura ed il divieto di utilizzo di Carri Siluro non adeguatamente riscaldati.
- (4) E' tutto da dimostrare che la realizzazione dell'impianto di condensazione vapori impianto granulazione loppa ALF/5 sia incompatibile con la marcia dell'altoforno poiché si tratta di realizzare un impianto che può essere connesso ai due impianti di granulazione loppa esistenti, durante una fermata di MAN/PRO.
- (5) L'adozione sugli AFO 1, 2, 3 e 4 del sistema di granulazione tipo AFO 5 serve più al valore economico della loppa che al miglioramento ambientale. Inoltre:



- La descrizione dei lavori nella scheda non dice se la granulazione si realizzerà con acqua di mare a perdere ovvero con acqua industriale ricircolata (cosa importante per l'ambiente).
- Nel caso di utilizzo di acqua di mare a perdere non vengono affrontati i problemi dei solidi sospesi nei canali di scarico a mare.
- Nel caso di utilizzo di acqua industriale ricircolata è fin troppo evidente come la portata dei canali di scarico in uscita dall'area ghisa venga fortemente ridotta; tale evento potrebbe avere effetti importanti sulla diluizione degli inquinanti nei canali di scarico a mare, che comunque non è consentita.

(6) In più, non c'è nessun intervento finalizzato ad evitare il trascinarsi di loppa nei canali di scarico che costituisce una delle principali cause che portano alla riduzione della sezione di passaggio con il conseguente aumento della velocità dell'acqua e trascinarsi degli inquinanti in mare.

(7) In generale la descrizione dei processi è molto sintetica e sostanzialmente corretta ma certamente carente per l'individuazione di tutte le ricadute ecologico/ambientali.

g. File C.13_05 – Interventi in area Cokerie

Il file contiene le schede di dettaglio degli 11 interventi previsti sulle cokerie.

Degli 11 interventi in cokeria, 3, con un investimento di 5,4 Meuro, sono in esercizio dal 2006, altri 2 sono stati eseguiti per circa 34 Meuro. Analizzando i contenuti delle 11 voci di adeguamento si rileva quanto segue.

- Le voci CO.1, CO.3, CO.5, CO.8 e CO.9 rappresentano un reale adeguamento alle BAT note e vanno nella direzione di ottenere un miglioramento delle emissioni.
- Le altre attività sono delle attività di mantenimento, pur rilevanti negli importi, che migliorando un sistema degradato per vetustà, ne migliorano di conseguenza le prestazioni con positivi risvolti ambientali.
- La voce CO.6, relativa al miglioramento della captazione e depolverazione dei fumi allo sfornamento delle batterie 7-12, viene riproposta con la stessa impiantistica che non è idonea ad elevati abbattimenti e pertanto il livello dei fumi previsto è fortemente più alto di quello delle batterie 3-6. Ma in entrambi

i casi si tratta di valori calcolati dalla letteratura e teorici poiché le misurazioni reali sono difficili e complesse, ma da fare. Interventi più radicali migliorano di molto il risultato: del resto poiché l'intervento è dato per effettuato quale migliore occasione per verificarne i risultati effettivi?

- La voce CO.7 riguarda il rifacimento delle torri di spegnimento delle batterie 3-6. Anche in questo caso trattasi solo di un intervento manutentivo per il ripristino delle condizioni iniziali con una tecnologia non certo diversa da quella esistente negli impianti attuali. Interventi più radicali possono migliorare l'abbattimento del polverino trascinato dal vapore ma non vengono considerati, nonostante il pesante impatto ambientale delle cokerie.
- Anche riguardo le fasi di controllo interne ed esterne, il documento è lacunoso. Per le cokerie i rilievi settimanali/mensili sono il modo migliore per tenere i parametri in controllo. Su tali rilievi gli Enti di controllo esterni dovrebbero effettuare delle verifiche congiunte a campione. Sarebbe bene inoltre specificare le modalità di controllo e le norme di riferimento ed i parametri soglia. Va sottolineato che l'autorizzazione ad esercire l'impianto è subordinata al rispetto dei parametri definiti adottando regole in uso anche in altri paesi (EPA, BCRA o altro) che, però, per le emissioni diffuse sono solo norme di riferimento e non parametri di legge.
- Come già detto alcune attività sono completate o quasi e quindi sarebbe opportuno verificarne l'efficacia ed i risultati ottenuti anche con la finalità di preparare sempre più gli enti controllo (ARPA, APAT, ecc.) ad eseguire ispezioni, rilievi visivi, misure. E' noto che le modalità operative sono complesse e difficili per cui non è facile trovare il personale idoneo, ma in Europa esistono centri di ricerca che operano specificatamente nel campo delle emissioni in siderurgia, come ad esempio il DMT in Germania.

h. File C.13_06 – Interventi in area Laminazione

Il file contiene le schede di dettaglio dei 4 interventi previsti in area Laminazione. I 4 interventi sono tutti di adeguamento degli impianti di trattamento acque dei treni di laminazione, incluso quello del TLA/2 ultimato e messo in marcia a fine 2004, ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. In

compenso, non v'è traccia né di progetti relativi a emissioni varie (vapori di olio protettivo, fumi acidi, fumi rossi e fumi dai camini), né di progetti di protezione del terreno da inquinamento (olii e grassi vari), né di progetti non meno importanti per l'ambiente su acque della tornitura cilindri, delle fosse scaglia, ecc.

i. File C.13_07 – Interventi in area Tubifici e Rivestimenti

Il file contiene le schede di dettaglio dei 2 interventi previsti su Tubifici e Rivestimenti. Non c'è nulla di particolarmente rilevante.

j. File C.13_08 – Interventi Vari

Il file contiene le schede di dettaglio dei 6 interventi previsti nell'area dei Servizi di stabilimento, relativi a 3 discariche, alla sostituzione delle apparecchiature con PCB/PCT che va avanti dai primi anni '80, alla rimozione dei materiali contenenti amianto che va avanti anch'essa dai primi anni '80 e al dragaggio del 1° canale di scarico. Quest'ultimo intervento è solo un palliativo, che non affronta il problema alla radice, come abbiamo detto in altra parte.

k. File C.13_09 – Interventi nell'area di stoccaggio e manipolazione materiali solidi.

Sono le schede di dettaglio dei 18 interventi previsti nell'area di stoccaggio e manipolazione dei materiali solidi.

Nell'area Stoccaggio materie prime, il piano di adeguamento alle BAT prevede 18 interventi per un importo totale di 50,6 Meuro. Tra essi c'è la installazione di due macchine bivalenti dal costo complessivo di 14,8 Meuro, quasi il 30% dell'intero importo. Le due macchine sono in piena attività produttiva dal II trimestre 2006 e sono state inserite nel piano di adeguamento alle BAT per il miglioramento ambientale solo perché sono dotate di sistema di irroramento a bordo macchina, peraltro di dubbia efficacia: ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. Gli altri interventi meritano di più il distintivo del miglioramento dell'impatto ambientale, ma sono sempre dei palliativi, per di più per niente innovativi (macchina Chinetti, sistemi di nebulizzazione, "pavimentazione", ecc.) o addirittura inefficaci (barrieramento dall'azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime). Negli archivi del TES - Ufficio tecnico di stabilimento, dovrebbe essere possibile reperire, nei primi anni '80: (1) il progetto preliminare della macchina per la filmatura dei cumuli stoccati, poi

chiamata "Chinettone" dal nome dell'azienda Chinetti di Varese, capofila del gruppo di piccole imprese a cui, con azzardo, fu affidata la progettazione esecutiva e realizzazione della macchina; (2) il rapporto stilato dal gruppo di dirigenti Italsider (di Taranto, Piombino e Cornigliano) inviati a Kimitsu, nello stabilimento giapponese gemello di quello di Taranto, per importare da noi quello che facevano loro per ridurre l'impatto ambientale (all'inizio degli anni '80 erano in opera quasi tutte le cose indicate nel piano Ilva 2007); (3) lo studio dell'Università di Roma che simulava l'effetto di un barrieramento, con risultati insignificanti). Il problema dell'inquinamento ambientale provocato dai parchi primari si risolve efficacemente solo con provvedimenti drastici che hanno l'inconveniente di costare una montagna di quattrini.

k. I file C13_09, C13_11 (Rimoz amianto, ACC), C13_12 (Rimoz. Amianto GHI), C13_13 (Rimoz amianto LAM) e C13_14 (Rimoz amianto SER) sono solo elencati anche se nella scheda firmata dal gestore l'allegato C.13 non è classificato "Riservato".

l. File C.13_14 - Tabella B_7_2 "Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)".

I 281 camini sono incolonnati uno dietro l'altro, senza suddivisione per unità produttiva, senza indicare a quale capacità produttiva quelle portate si riferiscono, senza proiettare le emissioni alla massima capacità dichiarata (cosa richiesta specificatamente nella "Guida alla compilazione della domanda AIA", senza indicare tutti i "possibili" inquinanti.

Insomma, è impossibile fare il confronto tra "prima della cura e dopo la cura".

m. File C.13_15 - Tabella B.6 "Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato
In corrispondenza di ciascun camino, sono indicati: posizione amministrativa, dimensioni fisiche del manufatto, fasi e dispositivi tecnici di provenienza dell'emissione, sistemi di trattamento e tipo di monitoraggio.
Dall'esame della tabella si evince che la "posizione amministrativa" di 4 camini è connessa con 2 "modifiche di attività", quella di 1 camino è "autorizzazione ex D. Lgs. 152/2006" e quella di 40 camini è connessa con un "Progetto di adeguamento D. Lgs. 59/2005".



Per rendere chiara la situazione, sarebbe opportuno aggiungere all'anonimizzazione "Progetto di adeguamento D. Lgs. 59/2005" almeno la sigla del corrispondente intervento.

- n. Nulla è previsto per le emissioni diffuse che, in caso di vento forte, provengono dagli accumuli di polveri sulle strutture degli impianti, dei capannoni, sui piani di lavoro, ecc. in particolare in Area GHI e ACC. Per non dire di piazzali e strade non asfaltate, dell'area GRF, di nastri trasportatori, ecc. In sostanza nell'AIA si parla un po' di quanto attiene agli impianti/processi e per niente di quanto avviene al contorno.
- o. File C.13.16 - Tabella B_3_2 "Produzione di energia (alla capacità produttiva) dell'impianto da realizzare".
Manca la suddivisione per unità produttiva, non è indicata la capacità produttiva di riferimento, non è riportata la quantità di energia termica prodotta, manca la proiezione della produzione di energia elettrica e termica alla massima capacità dichiarata (cosa richiesta specificatamente nella "Guida alla compilazione della domanda AIA").
Anche in questo caso non è possibile fare il confronto tra "prima e dopo".
- p. File C.13.2 - "Piano di rimozione materiali contenenti amianto"
Il file non è disponibile, nonostante che l'insieme dell'allegato C.13 non è dichiarato "riservato": esso va reso disponibile al pubblico.
- q. Non v'è traccia delle innumerevoli "raccomandazioni" della Commissione di controllo in merito alle questioni della sicurezza nello stabilimento.
- r. File E.4
Si tratta del "piano di monitoraggio e controllo" della documentazione AIA della Raffineria ERG!
Concludendo, gli allegati alla scheda C vanno revisionati, emendandoli delle incongruenze ed anomalie qui esposte, e completati.
8. Scheda D - La scheda giustifica la scelta dell'assetto dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione con riferimento alle MTD e descrive i principali effetti ambientali dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione e valuta l'accettabilità delle interazioni dell'impianto con l'ambiente esterno. Di contro si rileva quanto segue.



b. File D.3.1 – Confronto fasi rilevanti – Linee Guida per tecniche di adeguamento a MTD

Le tecniche adottate e sottoposte a confronto con le Linee Guida sono 48 sul totale di 64 indicate nel piano degli interventi di cui al punto IV, 6, a) - File C.1.

Sarebbe stato opportuno mettere per ciascuna tecnica adottata la sigla del corrispondente intervento: sarebbe stato facile, in tal modo, individuare quali sono i 16 interventi non sottoposti a confronto con le L. G.

Si chiede che il gestore indichi tali 16 interventi e ne motivi l'esclusione dal confronto con le L. G.

c. File D.3.2 - Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione

Nella "Guida per la compilazione della domanda AIA" si precisa: *"per ogni criterio di soddisfazione indicato e sulla base delle relazioni tecniche allegate, riportare in modo sintetico i risultati della verifica di conformità della proposta impiantistica"*.

Alla luce di tale indicazione, non si condivide il giudizio di "conformità" espresso dal Gestore in merito ai criteri di soddisfazione e in particolare alla "Prevenzione dell'inquinamento mediante MTD", alla "Assenza di fenomeni di inquinamento significativi", specie in riferimento al SGA che copre tutto tranne le aree di stabilimento a maggiore impatto ambientale, e alla "Adozione di misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze", specie se si tiene presente quanto hanno affermato gli Ispettori di vigilanza e controllo nel loro rapporto finale (punto III, 2).

d. File D.3.3 – Risultati e commenti

Il file non è stato compilato.

Concludendo, la scheda D va revisionata alla luce delle annotazioni qui esposte e completata.

9. Allegati Scheda D

a. File D.5 – Relazione tecnica sui dati meteorologici

Il file non è disponibile per il pubblico, senza alcuna comprensibile ragione.

Oltretutto, secondo quanto è scritto e firmato dal Gestore nell'elenco "Allegati alla scheda C", l'allegato D.5 è composto di 7 pagine e non è dichiarato "riservato"; né si può pensare che la relazione D.5, molto impegnativa stando alle istruzioni della

“Guida alla compilazione della domanda di AIA”, possa essere sostituita dalle scarse informazioni di tipo climatico contenute al punto D.6_1.1 del file D.6.

Il file D.5 deve essere reso disponibile per il pubblico al più presto.

- b. File D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con i relativi Standard di Qualità

Secondo quanto è scritto e firmato dal Gestore nell'elenco “Allegati alla scheda D”, l'allegato D.6 è di 50 pagine; il file D.6 della documentazione resa disponibile è invece di sole 32 pagine. Tale rilievo è significativo se si considera che i contenuti del file D.6 corrispondono in minima parte a quelli indicati nelle istruzioni della “Guida alla compilazione della domanda di AIA”.

Sconcerta confrontare quello che le leggi stabiliscono che si debba fare con quello che realmente viene fatto a Taranto soprattutto in termini di campionamento, analisi, verifiche e controlli. Regularmente disattesa è anche la regola sulla “soglia di informazione cioè la concentrazione atmosferica oltre la quale, essendovi un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, devono essere comunicate in modo dettagliato le informazioni relative ai superamenti registrati, le previsioni per i giorni seguenti, le informazioni circa i gruppi della popolazione colpiti e sulle azioni da attuare per la riduzione dell'inquinamento, con la massima tempestività alla popolazione ed alle strutture sanitarie competenti”.

Sconcerta anche il fatto che si presta attenzione solo alle “canoniche sostanze inquinanti” e si trascurano completamente altre sostanze inquinanti, ad esempio la diossina e il mercurio, che dalle linee guida per le MTD (o BAT che dir si voglia) e dalla letteratura sui processi siderurgici sono considerate “possibili” componenti delle emissioni convogliate di impianti di agglomerazione e acciaierie L.D.

Sui gravi limiti e lacune della rete di monitoraggio e della struttura di controllo pubblico rimandiamo alle ripetute segnalazioni e denunce dello stesso Direttore Generale di ARPA Puglia, non senza sottolineare che allo scarso personale del Dipartimento di Taranto sono affidate migliaia di analisi, verifiche, ispezioni, sopralluoghi, ecc., cosa che è materialmente impossibile effettuare neanche se lavorassero 24 ore al giorno.

La stima degli impatti è fatta con rimandi alla relazione D.5 che, come abbiamo già segnalato, non è resa disponibile al pubblico. In più si fa ricorso a metodologie

e metodi di calcolo complessi, che meriterebbero analisi e verifiche da parte di esperti veramente indipendenti. E' ben vero che la legge lascia al Gestore il giudizio sul livello di soddisfazione nel confronto tra emissioni effettive e Standard di Qualità Ambientale, ma est modus in rebus! Presentare una situazione idilliaca (sulla stampa qualcuno l'ha definita da "Mulino Bianco") come quella descritta nelle pagine finali del documento D.6 fa a pugni con la percezione dell'impatto ambientale che hanno i cittadini di Taranto che toccano con mano le polveri perenni e guardano con preoccupazione i fumi e la cappa che sovrasta ogni giorno la città. E fa a pugni anche con le impietose situazioni fotografate dalla stampa periodica nazionale (vedi i recenti servizi su Espresso e LEFT).

La relazione D.6 è inaccettabile.

c. File D.7 – Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con gli SQA (sono 4 sottofile).

(1) File D.7_01 – Introduzione

Nel file si cita lo "Studio della dispersione nel Mar Grande di Taranto dei reflui emessi dai canali di scarico dell'Ilva" da parte del Dott. Gianpiero COLONNA, 1° ricercatore CNR, di settembre 2004 mentre in tabella si presentano dati del 2005.

Premesso che lo studio è ormai obsoleto, rileviamo che in esso si afferma che i "valori dei metalli pesanti sono molto prossimi (superandoli o no?) e spesso inferiori ai limiti di legge ed anche agli SQA". Tale affermazione è formalmente legittima ma fuorviante nella sostanza perché in questo modo non viene fuori l'assurdità di valori limite uguali per il "rigagnolo" e per il "grande fiume" che, in realtà, versa in mare tonnellate di metalli pesanti.

Sarebbe inoltre da capire il senso della notevole differenza tra i valori limite di emissione in acque e quelli degli SQA.

(2) File D.7_02 Relazione, File D.7_03 Appendice I e File D.7_04 Appendice II.

Il file D.7_02 è lo "Studio" già citato. Si tratta di uno studio forse interessante dal punto di vista culturale ma di nessuna utilità pratica perché:

a) si basa su dati di 4 anni fa; b) non vi è alcun accenno sulle acque meteoriche, vero e proprio "macigno occulto" che incombe sui canali di scarico (separazione delle acque a monte) e tanto meno ci sono misurazioni,



analisi ecc. in occasioni di pioggia, che darebbero indicazioni precise sul fenomeno.

I file D.7_03 e D.7_04 contengono, in inglese, il Manuale di Cormix III e i risultati di Cormix III. Facciamo rilevare che lo stesso compilatore definisce il metodo Cormix "non adeguato al sito in questione" (pag 2 e pag. 34 del file D.7_02).

Si tratta, in conclusione, di 223 pagine assolutamente inutili, che rappresentano un esempio molto significativo del comportamento di Ilva Spa, irrispettoso non solo del "pubblico" ma anche delle Istituzioni, da stigmatizzare nelle sedi opportune.

- d. File D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

File non compilato. Sul tema si rimanda, comunque, a quanto già scritto al punto IV.5.d. - Impatto acustico.

- e. File D.9 - Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità
File non compilato.

- f. File D.10 - Analisi energetica dello stabilimento

La lettura del documento D.10 - Analisi energetica dello stabilimento, suscita alcuni interrogativi.

- La differenza tra 4.800 GWh/anno di consumo e 3.370 GWh/anno di produzione "interna" (Edison + autoproduzione) che ammonta a 1.430 GWh/anno, pari a circa il 30% del totale, proviene da ENEL? Se l'attuale contratto con ENEL è un "contratto di emergenza" come era nel passato, è comprensibile il dato del 30% di "emergenza"?
- Perché non si ottiene da Edison tutto il fabbisogno di energia, vista la grande differenza, in Tj/anno, tra andata e ritorno di gas siderurgici? Quali sono il fattore di utilizzo e di rendimento delle centrali?
- Dove vanno a finire le enormi quantità di gas siderurgici che Ilva continua a produrre anche quando Edison è ferma? Quali sono le capacità di stoccaggio? Con quali precauzioni?



- E' confermato il sostanziale equilibrio del passato tra consumo diurno e notturno? (Di notte si verificano anomale emissioni in atmosfera, di provenienza varia).
- Perché tanta genericità nel paragrafo "Recuperi energetici"? Quali sono i progetti, i tempi di realizzazione, i benefici quantizzati?
- Perché non correlare la produzione dei gas siderurgici alla produzione di acciaio?
- Perché non si parla dei recuperi di energia diversi dai gas siderurgici, come ad esempio dai forni di riscaldamento bramme ed altri simili?
- Il paragrafo "Percentuale recupero energetico" è stringato e incomprensibile. Perché non esplicitare formule e numeri relativi a "energia recuperata" e "energia utilizzata"? L'energia utilizzata è "misurata" dai contatori sugli impianti, come viene misurata l'energia recuperata?
- Perché non è esplicitato l'obiettivo di miglioramento della "Percentuale recupero energetico", analiticamente supportato da progetti e provvedimenti specifici?

L'insieme degli interrogativi posti induce a concludere che l' "Analisi Energetica dello stabilimento", di fatto, è inesistente.

g. File D.11 - Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

File non compilato. L'Autorizzazione Integrata Ambientale non può prescindere dall'esame ed approvazione dell'analisi di rischio.

h. D.12, D.13, D.14 e D.15

File non compilati.

Concludendo, gli allegati alla scheda D vanno completamente rifatti emendandoli delle assurdità, incongruenze ed anomalie qui esposte ed attenendosi alle istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione della domanda di AIA".

In aggiunta al comportamento evidenziato sul file D.7, dall'esame della scheda e degli allegati alla scheda D presentati da Ilva SpA, emerge che il loro compilatore ha seguito poco le specifiche istruzioni, mentre il Gestore si è assunta la responsabilità di affermare e firmare di essere edotto di quanto riportato nella "Guida alla compilazione della domanda di AIA" e di essere a conoscenza delle sanzioni penali

fer

previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

10. Scheda E – La scheda descrive *gli strumenti con i quali il gestore può garantire che tutte le soluzioni impiantistiche e di gestione richieste ad autorizzazione siano poi effettivamente operative nell'esercizio quotidiano dell'impianto.* Di contro rileviamo quanto segue.

a. File E.1 - Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale

Il quadro comprende 16 “Aspetti ambientali”, in corrispondenza dei quali il gestore indica SI o NO riguardo a modifiche nelle modalità di gestione ambientale. Di diverso avviso rispetto a quanto indicato dal Gestore, riteniamo che ci siano variazioni delle modalità di gestione ambientale anche in merito a: (1) “Consumo di materie prime” per l’inserimento di “Nuova zincatura a caldo” e “V FAS per TNA/2” nonché per gli aumenti di produttività degli impianti che non possono non avere ripercussioni sui consumi di materie prime. Oltretutto non è indicato a quale “capacità produttiva” corrisponde l'impianto per il quale è richiesta la AIA; (2) “Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose”, ad es. mercurio; (3) “Aree di stoccaggio”, in cui sono previsti ben 18 interventi di adeguamento; (4) “Rumore” e “Impatto visivo”.

Non va dimenticato che il Sistema di Gestione Ambientale certificato non copre proprio le aree di stabilimento di maggiore impatto ambientale e che risulta scaduto. (punto IV, 2., a.)

b. File E.2 - Piano di monitoraggio

Nella “Guida per la compilazione della domanda di AIA” è scritto: “*Per l'impianto da autorizzare, definire un piano di monitoraggio e controllo e descrivere la sua congruenza con le LG nazionali applicabili (LGG e sistemi di monitoraggio). Riportare in tabella le caratteristiche principali del piano di monitoraggio*”.

Di contro, nel file E.2 presentato c'è solo una tabellina con le principali caratteristiche del piano di monitoraggio. In merito a tale tabellina, necessita, comunque, che il gestore motivi il NO apposto in corrispondenza delle domande: “Il piano di monitoraggio prevede come trattare i valori sotto il limite di

rilevabilità e quelli anomali?” e “Il piano di monitoraggio prevede il controllo delle emissioni eccezionali?”

Non sembra, inoltre, che il piano di monitoraggio delle emissioni diffuse sia strettamente connesso con le attività di esercizio, manutenzione, ispezioni, ecc. , come peraltro è stato rilevato anche dagli Ispettori di vigilanza e controllo.

Concludendo, anche la scheda E va revisionata e completata.

11. Allegati Scheda E

a. File E.3 – Descrizione delle modalità di gestione ambientale

Nella “Guida per la compilazione della domanda di AIA” è scritto: *“L'allegato deve essere predisposto sia dai gestori di impianti esistenti che di impianti nuovi e deve contenere le modalità di gestione dei diversi aspetti ambientali, approfondendo gli argomenti in relazione all'entità e alla rilevanza ambientali, come di seguito riportato.”* Seguono le indicazioni relative a 17 argomenti, che ricalcano, più o meno, gli “aspetti ambientali” della tabella del punto E.1. In effetti, per E.3 la “Guida” prevede in più “Contaminazione del suolo e del sottosuolo”, “Emergenze ambientali” e “Formazione del personale”.

Di contro, il Gestore, anziché compilare l'allegato E.3, “rimanda a quanto descritto negli allegati E.5.1 e E.5.2” mentre i file presenti sono E.5 01, E.5 02 e E.5 03, che hanno contenuto diverso da quello indicato per E.3 nella “Guida”.

b. File E.4 – Piano di monitoraggio e controllo (sono 5 sottofile)

(1) File E.4_01 – Introduzione

Il documento fornisce lo schema delle sostanze monitorate, suddivise per parametri organici, microbiologici e inorganici, e dei corrispondenti riferimenti normativi.

La seconda parte del documento è dedicata alle “incertezze” su metodologie e misurazioni, agli strumenti e apparecchiature adoperate e alla calibrazione e manutenzione di strumenti e apparecchiature.

(2) File E.4_02 – Piano di monitoraggio emissioni in acqua

(a) Il gestore afferma: *“I quattro scarichi dei moli, essendo classificati nelle autorizzazioni come scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, sono soggetti ai controlli previsti dalla Tabella 1 allegato*

5 parte terza del D.lgs. 152/06, già Tabella 1 allegato 5 D.lgs. 152/99.
I campionamenti vengono effettuati con modalità istantanea.”


Rileviamo che nelle vere “acque reflue domestiche”, normalmente non ci sono “acque meteoriche” che invece esistono negli scarichi dei moli.

Necessita, quindi, imporre all’azienda la “separazione delle acque” finalizzata a ottenere l’autorizzazione più rispondente alla realtà degli scarichi dei moli.


- (b) La stessa necessità di separare le acque meteoriche dalle altre riguarda anche gli scarichi parziali, sia quelli verso gli impianti di depurazione delle acque di ricircolo, sia quelli verso gli impianti di depurazione che scaricano in fogna.
- (c) Di particolare importanza sarà l’analisi e valutazione dei risultati dei controlli su IPA, solidi sospesi, idrocarburi totali, pH, temperatura e metalli, specialmente quelli delle zone dove si svolgono operazioni di “recupero materiali”, comunque destinati all’impianto di agglomerazione o alle acciaierie. Non ci risulta che quei controlli sono stati effettuati prima d’ora, nonostante che le norme siano in vigore da anni.
- (d) Infine, l’azienda, qualunque siano le attuali autorizzazioni (punto IV, 2., d.), deve mettere in ordine gli scarichi a mare, dove attualmente arriva un’incredibile miscela di acque di mare per raffreddamento impianti, acque di processo, reflui civili ed acque meteoriche. Si sostiene che le norme sono rispettate perché “la fase fondamentale del sistema è rappresentata dai tratti terminali dei canali di scarico, con caratteristiche costruttive che li rendono simili, in termini di funzionalità, a chiarificatori longitudinali”, in barba agli enormi, in assoluto, quantitativi di inquinanti che si riversano in mare mentre i limiti percentuali per quel fiume di acqua sono rispettati.

In conclusione, il piano di monitoraggio delle emissioni in acqua va rifatto del tutto.

(3) File E.4_03 – Piano monitoraggio emissioni in atmosfera



- (a) Come già segnalato (punto IV, 3., e - File A.20), riteniamo che le attuali autorizzazioni non siano legittime per cui andrebbe ripercorsa l'intera procedura autorizzativa, che, ovviamente, interessa in pieno il piano di monitoraggio e comporterà l'estensione del monitoraggio ad altre sostanze
- (b) Per il monitoraggio della diossina, soprattutto in AGL, rimandiamo ai precedenti punti II - 1 e II - 2.
- (c) Per il monitoraggio del "mercurio", soprattutto in AGL e ACC, rimandiamo al precedente punto II - 3.
- (d) Si sottolinea che l'indicazione di monitorare il mercurio (Hg) è presente nella fase di sinterizzazione dell'agglomerato e in quattro punti del processo di produzione dell'acciaio.
- (e) Non ci risulta che i controlli annuali sono stati effettuati prima d'ora, nonostante che le norme siano in vigore da anni.
- (f) La situazione di Taranto è così grave che si ritiene necessario modificare la frequenza dei controlli, nel piano definita annuale per tutti i parametri.
- (g) Non v'è traccia di monitoraggio delle emissioni diffuse, tranne in tre punti della cokeria in cui sono previsti controlli semestrali, e di quelle fuggitive.
- (h) Nella relazione, a pag. 9, si accenna al monitoraggio in continuo effettuato per i camini di combustione della cokeria e per il camino dei fumi primari di agglomerazione minerali, senza aggiungere una sola parola su cosa, chi, come si effettua il monitoraggio.
- Noi riteniamo che la questione sia di vitale importanza, soprattutto perché ci risulta che i camini sono monitorati con apparecchiature Ilva e con software gestito direttamente da software house incaricate dall'Ilva. Questo fatto che non ci rassicura per niente e immaginiamo cosa potrebbe succedere, per esempio, se il software di gestione dell'invio dei dati elettorali fosse gestito da uno dei partiti in competizione. Chiediamo, pertanto di sapere:



- (I) come funziona il sistema di monitoraggio - trasmissione - acquisizione dei dati, che trasferisce i dati del monitoraggio ambientale continuo dai camini dell'Ilva all'Arpa;
- (II) attraverso quali passaggi venga acquisita e trattata l'informazione;
- (III) quale parte sia di gestione dell'LVA e quale sia di gestione dell'ARPA;
- (IV) se vi siano in particolare dei passaggi in cui si compia una ricopiatura manuale di dati per l'invio dall'ILVA all'ARPA e - nel caso avvenga all'interno dell'ILVA - a cura di chi sia effettuato questo trattamento dei dati;
- (V) se durante la trasmissione dati vi sia un software (e un algoritmo) di elaborazione e da chi sia stato realizzato e da chi sia gestito;
- (VI) che tipo di validazione abbiano i dati in partenza e in arrivo.

Noi riteniamo, comunque, che l'intero sistema per il monitoraggio ambientale continuo dei camini dell'Ilva, inteso come acquisizione, manipolazione e trasmissione dati all'Arpa e governato da un software con specifiche "open source", debba essere sotto il dominio di un Ente pubblico ma integralmente a spese di Ilva.

E' evidente che necessita pianificare l'estensione di analogo monitoraggio serio agli altri camini "pericolosi" dello stabilimento. Nelle more, l'azienda almeno dovrebbe ripristinare l' "Osservatorio umano", dell'epoca dell'Ilva delle Partecipazioni Statali, da dove, operatori dotati di binocolo avvistavano fumi "anormali", avvisavano i responsabili operativi e la Direzione di Stabilimento ed annotavano tutto su un registro vidimato.

In conclusione, il piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera va rifatto del tutto.

- (4) File E.4_04 - Piano di monitoraggio "Produzione rifiuti", "Discarica" e "Rete piezometrica"
 - (a) Uno dei problemi più urgenti da affrontare e risolvere è quello delle polveri raccolte negli elettrofiltri di AGL/2, pericolosi perché inquinati da diossina: le attuali discariche di Ilva non sono legittimate a ricevere



quel tipo di rifiuto. Il piano di monitoraggio delle discariche deve prevedere anche la “caccia” a questo tipo di rifiuti.

- (b) Estremamente importante è il monitoraggio di selezione e preparazione dei “recuperi” destinati all’impianto di agglomerazione.
- (c) Il piano di monitoraggio non prevede attività sui piezometri per il controllo della falda: ci hanno raccontato che da lì possono essere recuperati mc di benzina pura.

(5) File E.4_05 – Piano di monitoraggio rumore esterno

In IV - 5. - d – File B. 23 abbiamo dimostrato che la trattazione dell’ “Impatto acustico” è inattendibile sul rispetto delle normative in merito all’impatto ambientale esterno. Il piano di monitoraggio va fatto a valle del nuovo studio sull’impatto acustico.

c. File E.5 – Altro (da specificare)

Secondo la “Guida alla compilazione della domanda di AIA”, l’allegato E.5 può essere *“utilizzato per allegare elaborati non contemplati nell’elenco precedente e ritenuti utili ai fini della descrizione completa degli effetti ambientali dovuti all’esercizio dell’impianto da autorizzare”*.

Di contro, con i sottofile E.5_01, E.5_02, E.5_03 ed E.5_04 il Gestore non ha completato la descrizione degli effetti ambientali, ma ha consegnato documenti che risultano compilati ed inseriti in “zona Cesarini” nella documentazione Ilva. A riprova di ciò, rileviamo che: (i) l’introduzione del documento E.5_02 riporta che *“la presente analisi è stata svolta da novembre 2006 a febbraio 2007”*; (ii) le PSA.09, che compongono il documento E.5_03, sono tutte “revisione 12/2006” tranne la PSA.09.09, PSA.09.13 e PSA.09.20, ma tutte le procedure sono prive di data e firma sia dei responsabili aziendali sia di eventuali Istituti certificatori accreditati; (iii) Minambiente ha protocollato l’arrivo della documentazione il giorno 1 marzo 2007.

I file E.5_02, E.5_03 ed E.5_04 rappresentano qualcosa che “somiglia” a documenti ed attività che dovevano essere da anni nella disponibilità dell’azienda e delle Istituzioni preposte a verifiche e controlli. La dimostrazione ulteriore che tali file sono solo “un approccio in zona Cesarini” sta nel fatto che il Gestore ha compilato schede ed allegati A, B, C e D senza avvalersi delle



“Semplificazioni per impianti registrati EMAS o certificati ISO14001” indicate a pag. 57 della “Guida alla compilazione della domanda di AIA”.

Il Gestore dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere apertamente che le “carte” presentate, incomplete, non firmate e non certificate, rappresentano solo l'inizio di un lungo percorso che porterà l'azienda a dotarsi di un nuovo SGA che coprirà l'intero stabilimento, mentre quello attuale, lo ricordiamo ancora una volta, riguarda solo le attività che vanno dalle colate continue ai prodotti finiti, escludendo cioè proprio i 2/3 di stabilimento dove più pesante è l'impatto ambientale e dove un rigoroso SGA era ed è indispensabile.

d. File E.5_01 – Planimetria generale di stabilimento

E' una planimetria ricavata da riprese aeree del 29/7/2000, dis. UTP n. 84560

e. File E.5_02 – Analisi Ambientale Iniziale

Fermo restando quanto detto in generale su SGA, di seguito formuliamo alcune puntualizzazioni sui contenuti del file “Analisi Ambientale Iniziale”.

(1) E' un rapporto stilato da novembre 2006 a febbraio 2007 ed è la premessa del SGA; non può che fare riferimento alla situazione attuale, quindi senza adeguamenti e modifiche.

(2) Sulla “capacità massima possibile” di 15 milioni tonn/anno di acciaio non si precisa che si tratta di acciaio liquido né si specifica qual'è l'assetto impiantistico ipotizzato per ottenere tale livello di produzione.

(3) Nella descrizione della formazione della miscela per omogeneizzato (per AGL) i “recuperi” citati sono “polverino di AFO, polveri di ACC, fanghi, ecc.” senza citare per es. i recuperi da scaglie di laminazione dove possono annidarsi sostanze pericolosissime se introdotte nel processo di sinterizzazione.

f. File E.5_03 – E' un file zippato composto da 13 sottofile che sono 13 PSA09 (procedure di SGA) che contengono la gran parte dei dati ed informazioni di scheda ed allegati B, già “secretati” dal Gestore (punto IV, 4. – Scheda B) Andranno esaminate e commentate quando saranno disponibili scheda ed allegati alla scheda B.


g. File E5_04 – Quadro struttura documentale SGA

E' presentata la struttura del sistema.

Potremo esprimere le nostre valutazioni solo quando sarà possibile esaminare il documento nella sua forma completa, firmata, certificata e dettagliata.


Concludendo, anche gli allegati alla scheda E vanno completamente rifatti emendandoli delle incongruenze ed anomalie qui esposte e seguendo le istruzioni della "Guida alla compilazione della domanda di AIA".

L'azienda, ovviamente, può presentare i documenti preparatori del nuovo Sistema di Gestione Ambientale da certificare, ma in aggiunta alla documentazione canonica per l'AIA, non in sostituzione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located to the left of the main text block.

V) CONSIDERAZIONI FINALI

1. E' indispensabile che il Ministero intervenga per porre rimedio alle "Inadempienze procedurali" segnalate nel Cap. I e in particolare provveda al più presto a:
 - a. far conoscere ragioni e responsabili del grave ritardo dell' "avvio della procedura AIA per Ilva Taranto" e della "sparizione" dal sito DSA/aia del "Rapporto conclusivo" degli ispettori sulla sicurezza in stabilimento;
 - b. rendere disponibile la documentazione dichiarata, immotivatamente, "riservata", o, di fatto, "secretata per il pubblico" per errore o omissione;
 - c. fare in modo che almeno la struttura di Minambiente sia totalmente in linea con "Aahrus" e con gli obblighi verso il "pubblico".
2. Chiediamo al Ministero di promuovere o sostenere indispensabili iniziative volte ad eliminare o superare le "Lacune e ritardi legislativi" trattati nel Cap. II e tra essi i più immediati sono:
 - a. ottenere la doverosa correzione legislativa che adegui il limite di emissione di diossina per gli impianti siderurgici italiani a quello vigente in Europa;
 - b. verificare che le Aziende effettuino sul serio il controllo del "mercurio";
 - c. affrontare risolutamente il grave problema dei limiti alle emissioni uguali per tutte le portate, senza alcuna considerazione delle quantità di inquinanti scaricati in assoluto nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
 - d. accogliere le "raccomandazioni e proposte" di ARPA Puglia sulla diossina in Ilva Taranto e trasformarle subito in atti normativi e in "prescrizioni";
 - e. in attesa degli adeguamenti legislativi nazionali sulla diossina e per obbligo morale nei confronti della comunità tarantina e dei lavoratori della stessa Ilva, rimediare a tali assurdità e quindi subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'ILVA di Taranto al rispetto dei limiti per la diossina, analoghi a quelli "europei/friulani";
 - f. avviare una vigorosa azione di snellimento, semplificazione e razionalizzazione della materia ambientale;
 - g. sollecitare gli Enti locali ad una maggiore tempestività nell'adozione delle misure cautelari in conseguenza di fatti ambientali che incidono sulla salute dei cittadini;
 - h. valutare la possibilità/opportunità di definire con la Commissione Europea come comportarsi e quali provvedimenti assumere nei confronti delle imprese che il 30 ottobre 2007 saranno prive di AIA, per evitare allo Stato italiano di essere accusato



davanti alla Corte Europea. Una soluzione potrebbe essere il ricorso massiccio al comma 20 dell'art. 5 del Decreto legislativo 59/2005, che noi chiediamo di applicare immediatamente al caso Ilva di Taranto.

3. Le attività dei "Preliminari della domanda di AIA", commentate nel Cap. III, sono state svolte con notevole impiego ed impegno di risorse pubbliche. Esse, però, non hanno sortito alcun effetto pratico né sulla domanda di AIA né sull'invito a far "mettere in ordine la casa". Le "raccomandazioni disattese" sono talmente pesanti che non potranno che trasformarsi in "blocchi da rimuovere" prima di concedere l'AIA. In particolare, la Commissione delegata a verificare la sicurezza in stabilimento, rilevato che le proprie "raccomandazioni" sono la ripetizione di quanto avevano già fatto, invano, due precedenti Commissioni, ha proposto all'Autorità di controllo di convertirle in "prescrizioni".

Il 14 settembre abbiamo constatato che dal sito di DSA/aia è "sparito" il "Rapporto attività ispettiva (D. M. 5 novembre 1997) in Ilva Taranto".

Nella domanda di AIA di Ilva, in particolare:

- a. mancano lo studio specifico su PCCD/F in AGL e le POS transitorie per rientrare nei limiti già ottenuti da altri in Europa;
- b. mancano le procedure sulle emissioni anomale conseguenti a disservizi come fumate nere o rosse provenienti da COK, AFO, ACC;
- c. è stato disatteso l'impegno ad adottare, nel periodo di realizzazione delle modifiche e per le aree dove le criticità ambientali sono tante e molto rilevanti, soluzioni gestionali transitorie per ottenere subito i risultati che verranno raggiunti con la realizzazione delle BAT individuate;
- d. mancano i riferimenti ai livelli produttivi, dato che le emissioni a 7 milioni di tonnellate/anno di acciaio liquido sono ben diverse sia da quelle a 9 milioni di tonn/anno sia da quelle a 15 milioni di tonn/anno;
- e. non risultano eliminate le criticità impiantistiche e strutturali segnalate dai Commissari;
- f. mancano le Procedure per identificazione, valutazione e prevenzione degli incidenti rilevanti e relativa informazione e formazione di tutti i dipendenti;
- g. mancano le procedure inerenti la pericolosità di sostanze e processi;

- h. manca il piano rivolto alla riduzione dei rischi e conseguentemente degli incidenti (elementi "critici", piani di manutenzione e controlli);
- i. mancano i Certificati Prevenzione Incendi.

Rileviamo che "mettere in ordine la casa" poteva e doveva essere fatto dall'Azienda indipendentemente dalle recenti norme per l'AIA contenute nei D. Lgs. 59/2005 e 152/2006. Tali Decreti Legislativi non fissano "nuovi impegni" per le Aziende, ma forniscono solo integrazioni e puntualizzazioni delle precedenti norme, che risalgono al 1996 e 1999, di per sé chiare ed ottemperabili se lette ed interpretate con spirito costruttivo e responsabile.


Non è per caso che si verificano situazioni sconcertanti come quella che vede protagonista un Dirigente della Provincia di Taranto che firma il Rapporto conclusivo della Segreteria Tecnica e fa firmare "d'ordine" a un suo collaboratore una lettera ufficiale al Ministero che getta ombre su alcune questioni trattate nel rapporto stesso.

Desta, infine, una certa preoccupazione, la nutrita presenza in DSA dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.

- 4. Delle "Criticità ed omissioni nella documentazione" presentate nel Cap. IV, ne sottolineiamo alcune veramente emblematiche.
 - a. La "Sintesi non tecnica" non è idonea agli scopi fissati dalla legge in quanto, tra l'altro: (1) è eccessivamente "riservata", le informazioni scarseggiano e in molti casi mancano completamente; (2) non cita mai né diossina, né benzene che sono due inquinanti verosimilmente presenti nelle emissioni in atmosfera e correlati all'insorgenza di gravi malattie come leucemie, linfomi e mielomi; (3) ignora completamente il "mercurio". Necessita, quindi, una nuova edizione con inquinanti emessi, relative quantità e BAT da adottare, esposti in modo puntuale ma semplice, per consentire vera partecipazione al "pubblico inesperto".
 - b. Per la Zincatura a caldo, in esercizio dal 2002, non sono state presentate le analisi sviluppate in sede di VIA.
 - c. Sono scaduti il 30 aprile 2007, e non è noto se sono stati rinnovati, i certificati emessi da IGQ e IQNET/CISQ per il Sistema di Gestione Ambientale. Essi, comunque, escludono le aree Ghisa e Acciaieria, proprio dove l'impatto ambientale è più rilevante.

- d. La questione degli "Scarichi a Mar Grande" di Ilva SpA è molto delicata e complessa, indipendentemente dai risvolti di tipo giurisdizionale (TAR, Consiglio di Stato, ecc.): in estrema sintesi, dall'esame dei documenti emerge una illegittima "forzatura" delle autorizzazioni a scaricare tutte insieme acque reflue, di raffreddamento ed acque meteoriche, contro norme nazionali e regionali.
- e. Anche nel campo delle emissioni in atmosfera, l'esame dei documenti ha messo in luce la "forzatura" del rilascio di autorizzazioni da parte di Concedenti, forse non legittimati a farlo. Sconcerta, ad esempio, che il Dirigente della Regione Puglia abbia deciso di emettere Determinazioni molto importanti "nelle more del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999", senza neanche ottenere il previo parere della DSA o di un Organismo giurisdizionale sulla legittimità del suo operare.
- f. Sembra opportuno verificare che tra i rifiuti solidi andati in discarica non ci siano polveri da elettrofiltri di AGL, per l'eventuale presenza di diossina il cui "ingresso" in discarica non è autorizzato.
- g. Sarebbe interessante effettuare una rigorosa verifica puntuale sul rispetto effettivo da parte di Ilva SpA di vincoli e prescrizioni. Oltretutto, a controlli e verifiche è preposta una dozzina di Enti di Stato e di Amministrazioni locali oltre ARPA Puglia che, notoriamente dotata di risorse insufficienti, dovrebbe fare migliaia di controlli, verifiche ed analisi solo i Ilva Taranto.
- h. Sarebbe interessante effettuare una rigorosa verifica puntuale sul rispetto effettivo da parte di Ilva SpA di vincoli e prescrizioni. Oltretutto, a controlli e verifiche è preposta una dozzina di Enti di Stato e di Amministrazioni locali oltre ARPA Puglia che, notoriamente dotata di risorse insufficienti, dovrebbe fare migliaia di controlli, verifiche ed analisi solo in Ilva Taranto.
- i. Non è dato conoscere l'esito delle domande fatte da Ilva alla Regione Puglia per un "T/alternatore utilizzante vapore di recupero" e per il progetto di un "Nuovo impianto di zincatura a caldo". Tali impianti non hanno vita autonoma nel centro siderurgico per cui è illegittimo trattarli come "impiantini" soggetti a VIA regionale, anziché come modifiche al ciclo siderurgico soggette a VIA nazionale.

- j. Dopo sette anni è ancora molto lontano dall'essere concluso l'iter della "caratterizzazione" del sito di insediamento di Ilva SpA che rientra nel "sito di interesse nazionale" perimetrato dal D.M. 10.1.2000.
- k. Sconcerta, in ogni modo, la limitata presenza di "sforamenti" registrati nelle analisi condotte da Ilva, comunque non ancora validate da ARPA Puglia che in qualche caso ha registrato risultati. La caratterizzazione effettuata in terreni e falde limitrofi a quelli Ilva ha dato risultati nettamente peggiori e allarmanti. Ci dicono di imprese dell'area industriale, limitrofa al sito di Ilva, in grosse difficoltà con la caratterizzazione del proprio sito nel cui sottosuolo e falda si trova tanto olio che realisticamente arriva da altre parti. A Bagnoli hanno constatato che l'inquinamento del sottosuolo ha raggiunto profondità inverosimili. Non è credibile che il sottosuolo di Ilva sia incontaminato.
- l. Non è completata l'analisi di rischio, in cui, di particolare rilievo sono i 6 sondaggi effettuati per verificare la contaminazione di "mercurio": su tale possibile inquinante, a giugno 2007, c'è stata la denuncia/querela di Ilva SpA contro tre ambientalisti di Taranto per "procurato allarme".
- m. La produzione effettiva degli impianti, nell'anno di riferimento, è notevolmente inferiore alla capacità produttiva dichiarata per cui il Gestore deve fornire anche le stime di consumi ed emissioni associati al funzionamento dell'impianto alla sua "capacità produttiva".
- n. Nella descrizione del ciclo dell'agglomerato non c'è una sola parola sulla selezione e preparazione dei cosiddetti "recuperi", mentre è proprio nei "recuperi" che possono trovarsi materiali contenenti in qualche modo il "mercurio" e il "cloro" che in un processo di combustione ad alta temperatura com'è quello dell'agglomerato si trasforma nelle micidiali diossine. L'auspicio è che le autorità competenti trasformino le "raccomandazioni e proposte" di ARPA Puglia sulla diossina in Ilva Taranto in atti normativi e in "prescrizioni".
- o. Il Gestore, essendo decorsi i termini previsti, ritiene che il progetto della nuova zincatura a caldo è ormai escluso dalla procedura di V.I.A. Noi riteniamo inaccettabile tale posizione perché: 1° le modifiche al ciclo siderurgico sono appannaggio dell'istituzione nazionale e avere avanzato la domanda alla Regione è un escamotage inefficace; 2° in sede di VIA a livello centrale si dovrà esaminare



con la massima attenzione la questione della diossina che può trovarsi nelle emissioni di questo impianto, com'è chiaramente scritto nella letteratura scientifica sui processi di zincatura con problemi di tipo ambientale e sanitario di un certo rilievo.

- E' azzardato indicare come "investimenti per l'ambiente" il totale delle previsioni di spesa delle 64 proposte di "nuova tecnica", visto che, suddivise per "tipologia", le 64 proposte sono: 16 Tecniche di Processo + 2 Controllo di Processo + 5 Misure di Manutenzione + 4 Misure Non Tecniche + 37 Sistemi di Depurazione. In realtà, in tutti gli impianti, molte voci sono di manutenzione, magari con qualche modernizzazione degli assetti e delle macchine esistenti. Gli interventi di manutenzione sono necessari, in qualche caso risolutivi, ma si tratta di manutenzione, non di BAT per l'ambiente.

Indicare cifre esatte significa anche ridurre l'enfasi delle notizie apparse sulla stampa nazionale in merito a *"700 milioni di euro che la società del gruppo Riva investirà nel 2007 per ridurre le emissioni di tutti gli impianti"*, di cui molta parte destinati al centro siderurgico di Taranto.

- p. Lascia fortemente perplessi il fatto che, in pratica, nulla è stato previsto per ACC/1. Siamo indotti a pensare che dietro ci sia una precisa idea aziendale: ci fa immaginare, cioè, l'esistenza di una strategia che punti a chiudere detto impianto, negoziando con gli enti locali ed eventualmente con lo Stato vantaggi economico/finanziari e guadagnando anche l'aureola di sensibilità verso i problemi dell'inquinamento ambientale. Qualunque sia la verità, riteniamo che non si possa autorizzare l'esercizio della più vecchia delle acciaierie di Taranto senza che ad essa venga applicata nessuna BAT.
- q. In AGL non c'è nessun intervento né per la diossina né per la riduzione della polverosità emessa dai raffreddatori rotanti delle linee di agglomerazione che costituiscono un rilevante contributo all'inquinamento ambientale ed alla polverosità diffusa. Non risultano controllati i "rifiuti di stabilimento", possibile origine di cattive emissioni da AGL. Si ha la percezione di una situazione fuori controllo. Eppure ci risulta che lo stesso gruppo Riva ha contribuito alla stesura dei documenti di riferimento per le BAT, in cui è indicata chiaramente una robusta

serie di misure per migliorare le prestazioni ambientali dell'industria metallurgica ed in particolare del processo di agglomerazione del minerale ferroso.


- Le attività previste per gli altoforni, sono "datate": salvo pochissime eccezioni, sono le stesse attività che erano elencate nei piani dei primi anni novanta. Sembra che negli ultimi 15 anni, nel mondo, non c'è stata nessuna innovazione tecnologica sugli altoforni.

Le attività previste non sono investimenti innovativi per l'ambiente, ma rifacimenti e manutenzioni straordinarie che potranno avere modesti effetti sull'ambiente. Parlare, poi, della necessità di dover effettuare ancora degli studi di fattibilità dopo 15 anni sembra per lo meno pretestuoso. Dei 15 interventi previsti, ben 8 sono destinati ad AFO/3, fermo, e posizionati nel 2012/2013. Non c'è nessun intervento finalizzato ad evitare il trascinarsi di loppa nei canali di scarico che costituisce una delle principali cause che portano alla riduzione della sezione di passaggio con il conseguente aumento della velocità dell'acqua e trascinarsi degli inquinanti in mare.

- r. Nelle attività per le cokerie si avverte qualche passo nella direzione giusta, anche se solo alcuni progetti sono finalizzati direttamente al miglioramento ambientale; gli altri sostanziano attività di mantenimento, che, migliorando un sistema degradato per vetustà, ne migliorano di conseguenza le prestazioni con positivi risvolti ambientali. Mancano interventi più radicali sull'abbattimento del polverino trascinato dal vapore, nonostante il pesante impatto ambientale. Resta molto carente il controllo interno ed esterno: fare rilievi settimanali/mensili, è il modo migliore per tenere i parametri in controllo. Gli Enti di controllo esterni dovrebbero effettuare verifiche congiunte a campione, con specifiche modalità di controllo, norme di riferimento e parametri soglia. Sarebbe opportuno verificare l'efficacia ed i risultati ottenuti con le attività completate, anche con la finalità di preparare sempre più gli enti di controllo (ARPA, APAT, ecc.) ad eseguire ispezioni, rilievi visivi, misure. E' noto che le modalità operative sono complesse e difficili per cui non è facile trovare il personale idoneo, ma in Europa esistono centri di ricerca che operano specificatamente nel campo delle emissioni in siderurgia, come ad esempio il DMT in Germania. L'AIA deve prescrivere il rispetto di parametri definiti adottando regole in uso ad es. in Germania e in Inghilterra.



- s. Nell'area Laminazione a caldo, i 4 interventi sono tutti di adeguamento degli impianti di trattamento acque dei treni di laminazione, incluso quello del TLA/2 ultimato e messo in marcia a fine 2004, ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. In compenso, non v'è traccia né di progetti relativi a emissioni varie (vapori di olio protettivo, fumi acidi, fumi rossi e fumi dai camini), né di progetti di protezione del terreno da inquinamento (oli e grassi vari), né di progetti non meno importanti per l'ambiente su acque della tornitura cilindri, delle fosse scaglia, ecc.
- t. Nell'area Stoccaggio materie prime, il piano di adeguamento alle BAT prevede 18 interventi per un importo totale di 50,6 Meuro. Tra essi c'è la installazione di due macchine bivalenti dal costo complessivo di 14,8 Meuro, quasi il 30% dell'intero importo. Le due macchine sono in piena attività produttiva dal II trimestre 2006 e sono state inserite nel piano di adeguamento alle BAT con notevole forzatura, visto che al miglioramento ambientale contribuirebbero solo perché dotate di sistema di irroramento a bordo macchina, peraltro di dubbia efficacia. E' questa un'ulteriore inequivocabile conferma dei nostri dubbi sulla veridicità di elenchi e investimenti "da fare" per il miglioramento dell'impatto ambientale. Gli altri interventi meritano di più il distintivo del miglioramento dell'impatto ambientale, ma sono sempre dei palliativi, per di più per niente innovativi (macchina Chinetti, sistemi di nebulizzazione, "pavimentazione", ecc.) o addirittura inefficaci (barriera dall'azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime). Il problema dell'inquinamento ambientale provocato dai parchi primari si risolve efficacemente solo con provvedimenti tecnici drastici e fattibili, che hanno il difetto di costare montagne di quattrini.
- u. L' "Analisi Energetica dello stabilimento", di fatto, è inesistente.
- v. Nulla è previsto per le emissioni diffuse che, in caso di vento forte, provengono dagli accumuli di polveri sulle strutture degli impianti, dei capannoni, sui piani di lavoro, ecc. in particolare in Area GHI e ACC. Per non dire di piazzali e strade non asfaltate, dell'area GRF, di nastri trasportatori, ecc. In sostanza nell'AIA si parla un po' di quanto attiene agli impianti/processi e per niente di quanto avviene al contorno.



- w. Il file sulla "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con gli SQA" è una vera turlupinatura: (1) si cita lo studio di un ricercatore CNR, obsoleto e fuorviante perché non fa emergere l'assurdità di valori limite uguali per il "rigagnolo" e per gli imponenti "scarichi a mare" di Ilva che, in assoluto, versa in mare tonnellate di metalli pesanti; (2) riporta integralmente quello studio, di nessuna utilità pratica, che per di più non fa alcun accenno alla miscelazione dei reflui e alle acque meteoriche, vero e proprio "macigno occulto" che incombe sui canali di scarico; (3) contiene dei manuali in inglese sul metodo che lo stesso ricercatore definisce "non adeguato al sito in questione". Si tratta, in conclusione, di 223 pagine assolutamente inutili, che rappresentano un esempio molto significativo del comportamento di Ilva Spa, offensivo e da stigmatizzare nelle sedi opportune.
- x. Necessita imporre all'azienda la "separazione delle acque di scarico" finalizzata a mettere in ordine gli scarichi a mare dove attualmente arriva un'incredibile miscela di acque di mare per raffreddamento, acque di processo, reflui civili ed acque meteoriche. Si sostiene che le norme sono rispettate perché "la fase fondamentale del sistema è rappresentata dai tratti terminali dei canali di scarico, con caratteristiche costruttive che li rendono simili, in termini di funzionalità, a chiarificatori longitudinali", in barba agli enormi, in assoluto, quantitativi di inquinanti che si riversano in mare mentre i limiti percentuali per quel fiume di acqua sono rispettati.
- y. L'indicazione di monitorare il "mercurio" (Hg) è presente nella fase di sinterizzazione dell'agglomerato e in quattro punti del processo di produzione dell'acciaio, cosa che non risulta che sia mai avvenuta finora.
- z. La situazione di Taranto è così grave che si ritiene necessario modificare la frequenza dei controlli, nel piano definita annuale, per tutti i parametri.
- aa. Nella documentazione si accenna appena al monitoraggio in continuo effettuato per i camini di combustione della cokeria e per il camino di AGL/2, senza scrivere una sola parola su cosa, chi, come si effettua tale monitoraggio. Noi riteniamo, invece, che la questione sia di vitale importanza, soprattutto perché ci risulta che i camini sono monitorati con apparecchiature Ilva e con software gestito direttamente da software house incaricate dall'Ilva. Questo fatto che non ci

rassicura per niente, immaginando, per esempio, cosa potrebbe succedere se il software di gestione dell'invio dei dati elettorali fosse gestito da uno dei partiti in competizione. I sistemi per il monitoraggio ambientale continuo dei camini dell'Ilva, inteso come acquisizione, manipolazione, e trasmissione dati all'Arpa governate da un software specifico, avvenga sotto il dominio di un Ente pubblico ma integralmente a spese di Ilva.

- bb. Il Gestore anziché completare la descrizione degli effetti ambientali, ha consegnato documenti compilati ed inseriti nella documentazione in "zona Cesarini". Essi rappresentano qualcosa che "somiglia" a documenti che dovevano essere da anni nella disponibilità dell'azienda e delle Istituzioni preposte a verifiche e controlli. Il Gestore dovrebbe ammettere apertamente che le "carte" presentate come SGA, incomplete, non firmate e non certificate, rappresentano solo l'inizio di un lungo percorso che porterà l'azienda a dotarsi di un nuovo SGA che coprirà l'intero stabilimento, mentre quello attuale, lo ricordiamo ancora una volta, riguarda solo le attività che vanno dalle colate continue ai prodotti finiti, escludendo cioè proprio i 2/3 di stabilimento dove più pesante è l'impatto ambientale e dove un rigoroso SGA era ed è indispensabile.

Le "Criticità e le omissioni nella documentazione" configurano un monumento alla supponenza di un'Azienda di rilievo internazionale consapevole di avere "buoni argomenti" per andare avanti per la sua strada, potendo trascurare impunemente norme, prescrizioni, raccomandazioni e impegni sottoscritti ed operare nel territorio con il piglio e l'indifferenza del "Colonizzatore". Il gruppo Riva nell'ultimo decennio ha conseguito fatturato ed utili imponenti, gran parte dei quali nel sito di Taranto, fino ai record storici del 2006, illustrati nell'articolo "Utili record per il gruppo Riva" sul *Sole 24 ore* del 12 luglio 2007, in pagina diversa e con ben altro rilievo rispetto al minuscolo annuncio sulla presentazione della domanda di AIA. L'ing. Emilio Riva, orgoglioso fondatore del Gruppo, per fare fede alla fama e prestigio ottenuti in cinquanta anni di successi imprenditoriali, deve vincere la sfida di continuare produrre acciaio a Taranto nell'effettivo rispetto delle norme, in tutti i campi.

5. In definitiva, la documentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è incompleta, omissiva e non rispondente ai requisiti fissati dai D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, ulteriormente specificati nella "Guida alla compilazione della

